

441.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	25733	LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	25746, 25768
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		SANTAGATI	25751
PRESIDENTE	25734, 25735	SPINELLI	25755
POCHETTI	25734, 25735	VETERE	25760
Disegni di legge:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
(Annunzio)	25733	Conversione in legge del decreto-legge	
(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	25807	29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazioni dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (approvato dal Senato) (4224)	25768
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	25768
Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (4236)	25735	BIAGIONI, <i>Relatore</i>	25769, 25778
PRESIDENTE	25735, 25745	BRINI	25772
GIOVANNINI	25742	CALABRÒ	25777
LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	25736, 25744	CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	25772, 25778
PANDOLFI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	25738, 25745	SALVATORI	25777
SANTAGATI	25738, 25745	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri (4238)	25779
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare la eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti (4220)	25746	PRESIDENTE	25779
PRESIDENTE	25746	ACCREMAN	25779
BOZZI	25748	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	25779, 25782
CIAMPAGLIA	25767	MANCO	25781
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	25748, 25768	PENNACCHINI, <i>Relatore</i>	25778, 25781
IANNIELLO	25764		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e quarantasei Stati africani, caraibici e del Pacifico dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e i suddetti Stati africani, caraibici e del Pacifico, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati africani, caraibici e del Pacifico ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 (4095)	25784
PRESIDENTE	25784, 25798, 25799
ANDERLINI,	25796
BATTAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	25790
	25797, 25798, 25799
BERSANI	25792
BONALUMI, <i>Relatore</i>	25784, 25797, 25798
FERRI MAURO	25792
RUSSO CARLO	25799
SANDRI	25790
TASSI	25795
Proposte di legge:	
(Annunzio)	25733, 25768, 25807
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	25733
(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	25807
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	25735
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) .	25808
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documenti) . . .	25768
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):	
PRESIDENTE	25799, 25803
FRANCHI	25802
MANCO	25801
MIRATE, <i>Relatore</i>	25801
REGGIANI	25802
SALVATORI	25800
Inversione dell'ordine del giorno	25799
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	25734

	PAG.
Votazione segreta mediante procedimento elettronico dei disegni di legge:	
Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (4236);	
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazioni dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (<i>approvato dal Senato</i>) (4224);	
Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri (4238);	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e quarantasei Stati africani, caraibici e del Pacifico dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e i suddetti Stati africani, caraibici e del Pacifico, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati africani, caraibici e del Pacifico ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 (4095);	
Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (4171);	
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (4221)	25803
Ordine del giorno della prossima seduta . .	25808

La seduta comincia alle 10.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 gennaio 1976.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento Lobianco e Pisoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LAURICELLA ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (4274);

DALL'ARMELLINA e FUSARO: « Miglioramento del trattamento previdenziale alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) » (4280).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e delle attrezzature speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970 » (4275);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione per la prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente pro-

lette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 » (4276);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 » (4277);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegato, aperto alla firma a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 » (4278);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974 » (4279).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

GASCO e RENDE: « Modifica delle norme per il trattamento economico degli invalidi civili » (4210) (con parere della V e della VI Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

FELISETTI ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura » (4216) (con parere della I Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

SANTAGATI ed altri: « Provvidenze per il rilancio del Mezzogiorno » (4182) (con parere della I, della IV, della VI e della XIII Commissione);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

alla VIII Commissione (Istruzione):

MEUCCI ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 7 marzo 1967, n. 117, istitutiva della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa » (4031) (con parere della I e della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA e LOMBARDI GIOVANNI ENRICO: « Destinazione del personale dell'ufficio speciale del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino » (4192) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Norme riguardanti la ristrutturazione del conto nazionale dei trasporti » (4207) (con parere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori FERMARIELLO ed altri: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (approvata in un testo unificato dalla IX Commissione del Senato) (4234) (con parere della I, della II, della IV, della VI, della VIII e della XIV Commissione).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri in con-

gedo » (approvato dalla I Commissione del Senato) (4181) (con parere della I, della V e della VII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatori ZUGNO ed altri: « Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (approvata dal Senato) (4226) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

« Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (4189) (con parere della I e della V Commissione).

POCHETTI. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il progetto di legge di cui trattasi si intende assegnato in sede referente alla medesima Commissione.

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti altri progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

« Finanziamento straordinario all'università di Roma » (4169) (con parere della V, della VI e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori ALESSANDRINI ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorga-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

nizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica » (*approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (4228) (*con parere della I Commissione*).

POCHETTI. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il progetto di legge di cui trattasi si intende assegnato in sede referente alla medesima Commissione.

Ricordo di avere altresì proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia alifana » (*già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato*) (3175-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4212) (*con parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

POCHETTI. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il progetto di legge di cui trattasi si intende asse-

gnato in sede referente alla medesima Commissione.

Ricordo infine di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4225) (*con il parere della III e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del secondo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

LETTIERI: « Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna » (3053).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (4236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

l'indicazione del numero di partite nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole La Loggia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LA LOGGIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il decreto-legge la cui conversione è oggi al nostro esame si inserisce in una serie di iniziative, assunte da qualche tempo dalla amministrazione finanziaria, che si sono concretate sia in provvedimenti integrativi della riforma tributaria sottoposti alla Commissione dei trenta a norma dell'articolo 17 della legge di delegazione, sia in provvedimenti a carattere legislativo, come è avvenuto — ad esempio — per l'obbligo dell'autotassazione inserito nella cosiddetta legge di miniriforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Su queste iniziative il ministro delle finanze ha ieri, con sensibilità, con prontezza, soprattutto con grande dovizia di informazioni e di dati riferito alla Commissione finanze e tesoro che ha tenuto all'uopo, a ciò autorizzata a suo tempo dalla Conferenza dei capigruppo, un'apposita seduta.

Desidero innanzi tutto ripetere qui, come ho già fatto in Commissione, il più vivo apprezzamento e ringraziamento tanto al ministro delle finanze quanto al suo principale collaboratore, onorevole Pandolfi, che ha presieduto l'apposita Commissione presso il Ministero delle finanze, e per le notizie che sono state con tanta larghezza fornite e per il contenuto delle iniziative assunte, nelle quali dobbiamo riconoscere la ferma volontà del Governo di agire in modo che possa rendersi operante nei tempi più brevi possibili la riforma tributaria, soprattutto per quanto attiene all'istituzione dell'anagrafe tributaria, intesa, come ieri fu giustamente precisato, non già come una mera raccolta di notizie e di indicazioni da immagazzinare in questo o quel centro elettronico, ma come una complessa operazione di carattere tecnico ed anche

amministrativo che consenta, a partire dalla data — che noi ci auguriamo possa essere rispettata — fissata dal Parlamento nella sua ultima proroga, l'avvio serio e concreto sia della stessa anagrafe tributaria sia, attraverso la medesima, dell'intero nuovo sistema tributario quale risulta dalle normative che sono state via via deliberate attraverso decreti legislativi o leggi formali approvati dal Parlamento.

Il presente disegno di legge di conversione si inserisce, come dicevo, in questo complesso di iniziative. Ma è bene che alla Camera sia offerto qualche chiarimento sia pure di ordine tecnico per la comune intelligenza della portata del provvedimento.

Va ricordato anzitutto che con il decreto ministeriale del 12 marzo 1974, avente per titolo « Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria », si stabiliva che per le persone fisiche il numero di codice fiscale dovesse essere costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri, di cui i primi quindici indicativi dei dati anagrafici ed il sedicesimo con funzioni di controllo, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui si riferisce il decreto del quale oggi ci occupiamo, veniva adottato un numero di codice di carattere matricolare costituito da una espressione numerica di nove cifre, l'ultima delle quali con funzioni di controllo.

Gli studi condotti nel corso del 1975 dalla commissione di coordinamento per l'anagrafe tributaria, di cui poc'anzi ho parlato, ai fini della rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi dell'anagrafe stessa, hanno portato alla conferma della composizione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, mentre non altrettanto è accaduto per il numero di codice relativo ai soggetti diversi dalle persone fisiche; ciò in conseguenza della difficoltà che la sua struttura matricolare a livello nazionale avrebbe comportato, rendendo necessaria una dispendiosa procedura d'attribuzione centralizzata.

Il nuovo programma a medio termine (1976-1978) per l'attuazione dell'anagrafe, approvato dalla commissione di coordinamento in data 14 novembre 1975, non definiva però ancora la nuova struttura del numero di codice relativo ai soggetti diversi dalle persone fisiche; esso contemplava d'altro canto un piano di attribuzione che avrebbe avuto attuazione non prima della fine del 1977, rendendo necessaria con-

seguentemente, per una categoria di soggetti estremamente significativa dal punto di vista fiscale, una ulteriore proroga al 1978 dei termini per l'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione del numero di codice.

La inderogabile necessità, soprattutto sul piano politico, di anticipare tali termini, quanto meno nei confronti di alcuni fondamentali atti indicativi di capacità contributiva, rispetto a quanto previsto dal citato programma a medio termine, ha portato a prendere in considerazione la possibilità di dare valore di numero di codice fiscale al numero di partita IVA, strumento con il quale già da tempo vengono identificati, presso gli uffici provinciali dell'IVA, i contribuenti tenuti a presentarvi dichiarazioni.

L'utilità di una variazione in tal senso della struttura del numero di codice fiscale relativo ai soggetti diversi dalle persone fisiche — il numero di partita IVA ha anch'esso carattere matricolare ma è costituito da una espressione numerica di undici cifre, tre delle quali identificano la provincia nella quale opera il contribuente, sette il contribuente stesso nell'ambito della provincia, mentre l'ultima ha funzioni di controllo — consegue sostanzialmente alla considerazione che l'attribuzione e la comunicazione agli interessati di un tale numero di codice possono essere effettuate, con assai maggiore rapidità, direttamente a cura degli uffici IVA ovvero a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ma non la dichiarazione IVA.

La considerazione esposta ed altre di natura più squisitamente tecnica hanno portato la commissione di coordinamento ad optare per il numero di partita IVA quale numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, pur con alcune necessarie puntualizzazioni e deroghe riferite tra l'altro ai soggetti che si trasferiscono da una provincia all'altra, per i quali si manterrà presumibilmente valido come numero di codice fiscale il numero di partita originario, mentre verrà loro assegnato un nuovo numero di partita agli effetti delle attività gestionali interne del nuovo ufficio territorialmente competente.

D'altro canto, per ridurre drasticamente il numero dei contribuenti cui comunicare il numero di codice, obiettivo questo assolutamente necessario per completare le comunicazioni entro il 1976 ed attivare conseguentemente l'obbligo di indicazione del

numero di codice fiscale al 1° gennaio 1977, occorre far sì che i contribuenti già in possesso del numero di partita si manifestassero, indicandolo obbligatoriamente nelle dichiarazioni da presentare nei mesi di gennaio o febbraio del corrente anno.

Di qui la necessità, anche e soprattutto al fine di una attuazione il più possibile spedita dell'anagrafe tributaria, di stabilire legislativamente l'obbligo di indicazione del numero di partita IVA nelle prossime dichiarazioni, nei confronti dei contribuenti che già in passato hanno presentato dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne l'urgenza del provvedimento, che ha indotto il Governo ad utilizzare la forma del decreto-legge, essa è determinata dall'avvicinarsi delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni IVA. È certo infatti che, ove non si fosse adottata la forma del decreto, il provvedimento avrebbe esplicato i suoi effetti di legge solo dopo le suaccennate scadenze, perdendo di conseguenza ogni efficacia pratica.

In conclusione, un ritardo di soli uno o due mesi nell'approvazione definitiva del provvedimento di cui si chiede la conversione in legge, avrebbe necessariamente comportato, in modo pressoché automatico, un anno di ritardo ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In Commissione è stato sollevato un rilievo al quale voglio far cenno affinché l'interpretazione del decreto-legge risulti ben chiara. Nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge si dice che i contribuenti che non siano in possesso del numero di partita IVA « possono » farne richiesta. La parola « possono » va posta in relazione con il fatto che i contribuenti debbono indicare il numero delle partite IVA nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, e va interpretata nel senso che essi hanno diritto di chiedere tale numero, mentre gli uffici hanno l'obbligo di fornirlo.

In base a queste considerazioni, raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Santagati, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti agli articoli del decreto-legge:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire la parola: possono, con la seguente: debbono.

1. 1. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso.

All'articolo 2 del decreto-legge, sostituire le parole: all'articolo 33, con le seguenti: agli articoli 27, 28 e 33.

2. 1. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso.

All'articolo 2 del decreto-legge, sostituire le parole: entro il 20 febbraio, con le seguenti: entro il 1° marzo.

2. 2. Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso.

L'onorevole Santagati ha facoltà di parlare.

SANTAGATI. Il disegno di legge n. 4236 su cui ha testé riferito l'onorevole La Loggia, rientra nel quadro di un'organica prospettiva di riassetto dell'anagrafe tributaria; esso offre, quindi, il destro per una sia pur rapidissima analisi della situazione in cui ci troviamo oggi in ordine agli strumenti operativi nel settore in questione.

Ieri, il ministro delle finanze ed il sottosegretario di Stato onorevole Pandolfi hanno informato la Commissione finanze e tesoro della Camera, con scrupolo e diligenza, sullo stato di attuazione dell'anagrafe tributaria. Desidero, in questa sede, cogliere l'occasione per sottolineare la necessità, l'urgenza e — direi — la imprescindibilità della completa attuazione di tale strumento, che potremmo definire il *caput et fundamentum* della riforma tributaria. Fin quando non si sarà in grado, attraverso un adeguato congegno, di colpire gli evasori, di individuare le varie e molteplici fasce di evasione, la riforma in questione rimarrà un *flatus vocis*. Ed in effetti tale è stata finora, tant'è che lo stesso ministro Visentini, con correttezza, ha dovuto ieri ammettere in Commissione, sia pure con le cautele che si convengono ad un rappresentante del Governo, che il progetto « Atena » è fallito non per mancanza di personale o

per difetto di macchine (il personale esisteva e le macchine erano ultraperfette), ma per errori di metodo e di impostazione. Quando si pensò, cioè, al progetto in questione, non si pose mente al fatto che macchine ed uomini non possono andare insieme a meno che non esista un qualcosa — studio, elaborazione scientifica o tecnica — che consenta loro di raggiungere la necessaria simbiosi. Al di là, quindi, delle eufemistiche dichiarazioni dell'onorevole Visentini, bisogna onestamente convenire che i ministri che lo precedettero non furono all'altezza della situazione. Tant'è che il ministro attuale, anche se ormai membro di un Governo dimissionario, ha dovuto fare — come si suol dire — piazza pulita dei precedenti esperimenti ed è stato costretto a rivolgersi a strutture esterne al Ministero (il famoso consorzio degli esattori). Ha dovuto, quindi, provvedere a rimettere la « barca » — completamente in balia delle onde — su una rotta più giusta.

Orbene, il disegno di legge al nostro esame è proprio relativo a questa lunga rotta che deve condurre all'approdo dell'anagrafe tributaria.

Debbo onestamente ammettere che il mio gruppo non è contrario a questo provvedimento, perché esso si inserisce — sia pure con la cosiddetta politica dei piccoli passi finanziari — nel quadro della riforma e consente di ottenere il prima possibile un ulteriore strumento idoneo all'attuazione della anagrafe tributaria. Tuttavia, onorevole sottosegretario, poiché so con quanta diligenza e con quanto scrupolo ella segue tutta la materia, mi permetto di fare alcune osservazioni, in primo luogo, circa la natura del provvedimento: si tratta di considerazioni già fatte in Commissione, che ribadisco brevemente qui in aula.

In effetti, l'urgenza e la necessità non sussistono. Continuiamo a dare un significato giuridicamente errato all'urgenza e alla necessità quali sono previste dall'articolo 77 della Costituzione, che abilita il Governo all'emanazione dei decreti-legge. L'urgenza e la necessità non nascono dal fatto che non essendosi assunto tempestivamente un determinato provvedimento legislativo nelle forme ordinarie, il Governo, passato un certo lasso di tempo, rimasto con l'acqua alla gola, ridottosi « al lumicino », come si suol dire, acquisti la facoltà di adottarlo autonomamente a mezzo di decretazione d'urgenza. Se dessimo una sif-

fatta interpretazione all'articolo 77 della Costituzione, data la notoria lentezza con cui nel novanta per cento dei casi il Governo procede, penso che noi parlamentari potremmo cessare tranquillamente d'assolvere la funzione legislativa e devolverla per intero al Governo che vi provvederebbe con i decreti-legge! Infatti, è chiaro che, con il passare del tempo, qualsiasi cosa non urgente finisce con il diventare urgente.

Come ripeto, non è questo il significato dell'articolo 77 della Costituzione. Vero è che bisogna dare atto che l'attuale Ministero delle finanze ha una responsabilità limitata perché si è trovato - per così dire - « impelagato » negli errori delle altre gestioni; quindi, sotto questo profilo ha dovuto cercare rimedi estremi per mali estremi. Ma tutto questo non sostanzia il concetto giuridico e costituzionale dell'urgenza; semmai, diventa un criterio di opportunità, da valutare sempre attraverso il comune disegno di legge e non attraverso il decreto-legge. L'unica attenuante che possiamo dare al Governo è che, nello scontro generale in cui l'attuale ministro delle finanze ha trovato la riforma tributaria (in modo particolare, mi riferisco al fallimento totale dell'istituto dell'anagrafe tributaria, che era uno dei cardini della riforma), ha dovuto procedere con una certa sollecitudine e, così facendo, si è trovato anche nella subiettiva (e non oggettiva) necessità - ecco la distinzione, agli effetti del decreto-legge - di dover emanare il provvedimento che è, oltre tutto, abnorme, onorevole sottosegretario, sotto il profilo formale. Infatti, questo decreto-legge è stato emanato non soltanto a Camere chiuse, ma a Governo già dimissionario. Se non erro, il Governo si dimise il 7 gennaio, mentre il decreto-legge n. 1 è stato emanato l'8 gennaio, cioè a crisi governativa già aperta. Sappiamo, evidentemente, che il provvedimento era stato già predisposto, prima della sua emanazione. Esso fu pubblicato, se non sbaglio, nella *Gazzetta Ufficiale* addirittura il 10 gennaio. Quindi, si tratta di un provvedimento abnorme, che si inquadra in una situazione anomala, laddove il Governo avrebbe dovuto dedicarsi soltanto alla normale amministrazione e non avrebbe potuto presentare disegni di legge, e meno che mai decreti-legge. Infatti, se non può presentare disegni di legge, *a fortiori* è da presumere che non possa presentare decreti-legge.

Tuttavia, ripeto, non facciamo eccezioni formali su questa materia; vogliamo però denunciare e sottolineare il precedente, perché non diventi - come sempre accade in Italia - il principio di un'altra serie di provvedimenti del genere. In linea di massima, si può transigere su questa eccezionale procedura, purché però questo precedente non costituisca, poi, lo strumento per ulteriori eccezionali violazioni del principio costituzionale.

Ecco perché abbiamo mosso queste riserve. Comunque dichiariamo che sul merito siamo d'accordo, in quanto riteniamo che se si vuole sul serio accelerare i tempi dell'attuazione dell'anagrafe tributaria, lo strumento che viene posto a disposizione del legislatore, con l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è valido e da prendersi in considerazione.

Nell'accingermi a dare ragione anche degli emendamenti da me presentati, devo sottolineare che le precisazioni rese dall'onorevole sottosegretario in Commissione e dal relatore in aula circa il significato da dare al verbo « possono » non mi persuadono. Io non capisco perché, ricorrendo le condizioni per poter modificare il decreto-legge senza arrecare nocumento ad alcuno, si debba far violenza alla grammatica ed anche alla ermeneutica legislativa. « Potere » in italiano significa una cosa diversa da « dovere ». Quindi, se interpretiamo letteralmente la norma, dobbiamo arrivare alla conclusione che i contribuenti che non sono in possesso del numero di partita possono fare richiesta, cioè sono facultati a farne richiesta, ma non sono obbligati. Questa era l'eccezione che avevo sollevato in Commissione: essere facultati non significa essere obbligati, si tratta di due cose distinte e separate. Ritengo pertanto che sia necessario usare il verbo « debbono ». Io qui parlo *ad adiuvandum*, per aiutare il Governo a rendere lo strumento più valido, più funzionale. Se i contribuenti sono privi del numero di partita, non basta che essi siano facultati a chiederlo, occorre che lo chiedano, perché se non sono obbligati a chiederlo, nulla vieta che essi non ne facciano richiesta. E, se non fa la richiesta, non essendosi provveduto da parte dell'ufficio, il contribuente rimane senza numero di partita e nessuno poi potrà applicargli le sanzioni pecuniarie previste dal secondo comma dello stesso articolo 1 del decreto-legge in esame.

Propongo pertanto di sostituire al verbo « possono » il verbo « debbono ». Potremmo fare delle distinzioni filologiche se la lingua non fosse l'italiano. Per esempio la lingua tedesca ha due verbi che significano dovere: il *sollen* e il *müssen*. Ma il *sollen* è il dovere come cortesia (io debbo ringraziarti, io sento il bisogno di ringraziarti), il *müssen* è il dovere categorico, imperativo (io debbo lavorare, io debbo mangiare). Quindi, in una lingua come l'italiana, che non fa distinzione tra il dovere come dovere morale e il dovere come dovere di imposizione, di obbligo, di costrizione, perché la legge possa essere rispettata, bisogna usare il verbo « dovere ». Io mi permetto di insistere e non per amore dell'arte, ma perché non siano disattesi gli scopi della legge, poiché in questo caso l'espressione « debbono » è la più appropriata ai fini che la norma si prefigge.

Un discorso un po' meno filologico, perché di sostanza, riguarda invece gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2 del decreto-legge: l'uno attiene ai riferimenti al decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633 e l'altro attiene alla data. In Commissione, ho sostenuto che sarebbe opportuno, visto che abbiamo deciso di prorogare i termini per la dichiarazione delle denunce IVA, che queste ultime vengano rese uniformi, esistendo un cospicuo numero di contribuenti esonerati dall'obbligo di denuncia, che avendo un'attività che non supera i 2 milioni di lire di valore aggiunto sono esonerati, come detto, dal presentare una vera e propria denuncia e quindi esonerati dal pagare in base ad una vera e propria aliquota. Infatti, questa categoria di contribuenti deve corrispondere un *forfait* di 20 mila lire che è bene venga pagato in quel termine già prefissato del 31 gennaio. In questo modo si opererebbe già una prima distinzione tra i contribuenti esonerati dalla presentazione della denuncia e i contribuenti tenuti a presentare la stessa e quindi a pagare in base a determinate aliquote, tenendo conto dei vari scaglioni. Infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, al primo scaglione base di 12 milioni, segue l'altro fino ai 36 milioni, quindi quello che arriva fino ai 120 milioni e poi l'ultimo scaglione per cifre ancora superiori.

Contrariamente a quanto si pensa, ritengo che saranno moltissimi i contribuenti, specialmente nel Mezzogiorno, che assolveranno i loro doveri verso il fisco con il pa-

gamento delle 20 mila lire; indubbiamente questo *forfait*, anche se minimo, ha il merito di abituare i contribuenti all'assolvimento dei loro doveri fiscali. Esaurito questo lavoro entro i primi giorni del mese di febbraio, gli uffici potranno dedicare la loro attenzione ai contribuenti che hanno il dovere di presentare una vera e propria denuncia, che, come i colleghi ricordano, è annuale per i contribuenti che hanno un giro di affari fino a 12 milioni, semestrale per 36 milioni, trimestrale oltre i 36 milioni e mensile oltre i 120 milioni.

È evidente che raggruppando queste fasce, faciliteremo il compito degli uffici tributari. Bisognerebbe cioè fare in modo che tutti i contribuenti presentino ad una unica scadenza — di cui ora parlerò — le loro dichiarazioni (tenendo anche presente l'esonero dalla presentazione della dichiarazione riassuntiva, che viene conglobata nell'ultima dichiarazione trimestrale o semestrale o in quella annuale con cui coincide). Se riuscissimo a conglobare tutti questi contribuenti fissando per loro un'unica data, renderemo più uniforme ed efficace il lavoro degli uffici.

Quanto al termine per la presentazione della dichiarazione, osservo, onorevole sottosegretario, che nel decreto-legge è stata stabilita la data del 20 febbraio. Per una questione di uniformità e di collegamento di scadenza con la dichiarazione dei redditi, io propongo di fissare la data del 1° marzo, che quest'anno cade di lunedì (consentendo così ai contribuenti un ulteriore giorno di riflessione). Sarebbe perciò auspicabile che la denuncia unica ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (come previsto dal mio emendamento 2. 1) cadesse alla data del 1° marzo (come previsto dal mio emendamento 2. 2). In questo modo creeremo un procedimento uniforme, porremo gli uffici in grado di operare una netta distinzione tra i contribuenti minori e quelli maggiori per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, e ci metteremo nella condizione, almeno per quest'anno, di coordinare sul piano temporale la denuncia dei redditi con quella relativa all'IVA.

È noto che, nel corso della discussione della cosiddetta « miniriforma » tributaria, avemmo modo di valutare l'opportunità di spostare, per il 1976, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi al

30 aprile. In tal senso, presentai un emendamento in Commissione, che l'onorevole ministro delle finanze accolse. Poiché, quindi, per quest'anno la dichiarazione dei redditi « slitta » di un mese, se noi ora decidessimo di far parimenti « slittare » di un mese, dal 31 gennaio al 1° marzo, la dichiarazione IVA, il rapporto temporale tra le due scadenze rimarrebbe comunque immutato, come se entrambe fossero state stabilite alla data normale. In altre parole, spostando di un mese il termine della dichiarazione IVA, si ripristinerebbe la distanza di tempo di due mesi con il termine della dichiarazione dei redditi. Creeremo in tal modo un parallelismo che ritengo possa essere considerato utile ai fini dell'applicazione generale delle leggi tributarie, che vanno sempre più perfezionate, al fine di consentire che il contribuente compia il suo dovere e l'amministrazione possa disporre del gettito preventivato.

Con queste argomentazioni ho praticamente concluso il mio breve intervento sul presente decreto-legge. Colgo però l'occasione della presenza in aula del ministro Visentini, per aggiungere alcune ulteriori considerazioni. Al ministro avevo fatto riferimento poc'anzi, in sua assenza, per ricordare le dichiarazioni da lui rese in Commissione sulla anagrafe tributaria, dichiarazioni che mi hanno trovato del tutto consenziente, anche se egli ha responsabilmente evitato di usare parole crude. Ma è noto che anche le cose più spiacevoli possono essere dette con le parole più dolci. Abbiamo quindi colto il senso della pesantezza delle inadempienze verificatesi in materia di anagrafe tributaria; abbiamo anche compreso le difficoltà in cui il Ministero delle finanze si è venuto a trovare, costretto a mettere le « toppe » ai « buchi » da altri provocati (il ministro Visentini, essendo veneto, comprenderà bene a quale noto proverbio faccio riferimento).

Tutto questo non fa che accrescere il nostro senso di responsabilità in materia di anagrafe; ed è per questo che — come ho poc'anzi accennato — noi ci dichiariamo disponibili all'approvazione di questo disegno di legge di conversione, anche se non siamo d'accordo sulla scelta del decreto-legge come strumento (ma poiché ho già spiegato ampiamente le ragioni del nostro dissenso, non ritorno sull'argomento).

Colgo piuttosto l'occasione della presenza del ministro per trattare un altro argomento, che è molto importante.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ci sono tanti argomenti da trattare oggi.

SANTAGATI. Ma quello del quale intendo parlare è molto importante, e credo che il ministro me ne darà atto.

PRESIDENTE. Ce ne sono tanti altri, importanti più di questo.

SANTAGATI. Si tratta sempre di un tema attinente all'IVA, intendiamoci. Io sto parlando di IVA: se parlassimo di argomenti molto più importanti dei tributi, ci sarebbe quello del modo di risolleverare l'economia italiana: anziché pensare ad imporre tasse, cioè, sarebbe molto meglio se riuscissimo a lavorare ed a produrre in questo modo denaro. Comunque, per ora stiamo parlando di tasse, e siamo costretti ad attenerci al tema.

Intendo parlare della modificazione del regime dell'IVA per le imprese artigiane minori. Sono stati presentati a questo proposito al Senato diversi disegni di legge (così infatti si chiamano al Senato i provvedimenti, anche quando sono presentati dai senatori), di cui uno — il n. 2080 — a firma di colleghi del mio gruppo, i senatori Basadonna, Nencioni e Pazienza, presentato il 7 maggio 1975. Questo provvedimento è stato seguito da numerosi altri, analoghi, di altri gruppi parlamentari.

Non ho trovato in archivio il relativo resoconto, perché esaurito, ma mi si dice che nella seduta del 18 dicembre 1975 l'onorevole ministro ebbe ad assicurare i presentatori di questo progetto di legge circa la disponibilità del Ministero delle finanze a ridurre gli oneri notevoli che con l'attuale regime IVA ricadono sugli artigiani: non è sceso nei dettagli, ma ha lasciato intendere che avrebbe consentito la determinazione di una fascia esente superiore agli attuali 2 milioni. Non so se la cifra potrà essere, come taluni desiderano, di 8, o 6, o 5 milioni. Dai gesti che il ministro sta facendo in questo momento, capisco che non è d'accordo; ritengo però, per quello che egli ha detto al Senato, che non ci sia preclusione circa il principio di fare in modo che queste aliquote di esonero vengano elevate. Attualmente, mentre esiste una fascia generalizzata di contribuenti esonerati con un volume di affari di 2 milioni, per gli artigiani non ci sarebbe da parte del ministro alcuna preclusione alla costituzione di una fascia esente nei limiti di una cifra

superiore, come ho già detto; si vedrebbe poi quale: 4 milioni, 5, a seconda delle necessità, e soprattutto a seguito della svalutazione della moneta, di cui il terremoto valutario di ieri è l'ulteriore prova.

Ho finito, onorevole Presidente. D'altra parte mi sono attenuto rigorosamente al tema dell'IVA.

PRESIDENTE. Non al decreto-legge, però.

SANTAGATI. Ho colto l'occasione della presenza del ministro delle finanze per sottoporgli questo quesito.

PRESIDENTE. Devo forse pregare il ministro di uscire? Se lo vuole, posso anche farlo!

SANTAGATI. La ringrazio, e ribadisco il concetto iniziale del voto favorevole del mio gruppo al presente disegno di legge di conversione, auspicando altresì l'accoglimento degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovannini. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in Commissione finanze e tesoro, l'altro ieri, in sede referente, non abbiamo, noi comunisti, contestato l'opportunità di questo decreto-legge (anche se emanato da un Governo già dimissionario), volto a rendere obbligatoria l'indicazione del numero di partita IVA nelle relative dichiarazioni del 1976 e a concedere la proroga di 20 giorni, dal 31 gennaio al 20 febbraio 1976, per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 1975, da parte dei contribuenti minori.

Nella situazione caotica, direi catastrofica, in cui versano gli uffici dell'amministrazione finanziaria, compresi gli uffici periferici IVA di più recente istituzione — situazione rilevata dallo stesso ministro delle finanze onorevole Visentini, cui occorre perciò dare atto di sensibilità e correttezza verso il Parlamento e il paese — meglio ora poco piuttosto che niente, per iniziare, più seriamente, a fare ciò che non era stato fatto, ma che doveva, tuttavia, essere fatto assai prima.

Uno dei problemi essenziali della riforma tributaria, anche in considerazione dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, era la costruzione di quell'edificio che va

sotto il nome di anagrafe tributaria. Questo nome apparve in Italia, per la prima volta, nel 1936, cioè quaranta anni fa, come ricordava ieri l'altro in Commissione finanze e tesoro il ministro Visentini; ma di anagrafe tributaria in senso proprio si è trattato soltanto in sede di riforma fiscale in questi ultimi anni. E l'IVA, con i dati che derivano e deriveranno dalle operazioni assoggettate a questo tributo e dalle denunce periodiche ed annuali dei contribuenti, era e doveva essere, sin da principio, la colonna portante dell'edificio di cui parlavamo, cioè l'anagrafe tributaria, per la connessione, il collegamento che i dati dell'IVA avevano e hanno, per i singoli contribuenti e fra di loro, con tutti gli altri tributi, per la determinazione e l'accertamento dei redditi imponibili dei contribuenti medesimi e per gli scopi che la riforma tributaria si proponeva e si propone.

Questo edificio — l'anagrafe tributaria — sino a poco più di un anno fa ci era dato per costruito. Così si diceva da parte governativa: non lo si vedeva, questo edificio, ma c'era; era pronto per l'uso. Invece non c'era e non c'è affatto; e quindi quei contribuenti che sono evasori abituali possono restare abbastanza tranquilli, come sono stati in passato.

C'è quindi ancora da costruire tutto intero questo edificio dell'anagrafe tributaria, mattone su mattone. Ed il provvedimento del Governo, oggi in discussione, vuole essere, appunto, un mattone, un pezzo dell'anagrafe tributaria, che non sia più fantomatica. Speriamo che sia così, almeno questa volta; auguriamocelo vivamente, per quanto questo provvedimento sia ancora un po' troppo poco per potere stare tranquilli.

In fondo con questo provvedimento si dà ai contribuenti IVA un numero personale, particolare, detto « di partita IVA », da riportarsi obbligatoriamente sulle dichiarazioni periodiche ed annuali relative a questo tributo, ma non ancora sulle fatture emesse dagli operatori soggetti d'IVA.

Il valore di tale numero e della sua indicazione obbligatoria sulle dichiarazioni IVA è così, per intanto, solo di individuazione nominale, nominativa, dei contribuenti IVA — come ha ammesso anche il Governo — senza essere lo stesso numero e la stessa indicazione un mezzo, un veicolo di controllo, né all'interno dell'IVA, né in relazione agli altri tributi, per arrivare alla effettuazione di quei « controlli incrociati » che sono il presupposto della riforma fiscale.

È vero che il numero di partita IVA è utile per ricavare il numero di codice fiscale dei contribuenti agli effetti di tutti i tributi; ma il numero di partita IVA ed il numero di codice fiscale, di per se stessi, non hanno valore reale se di pari passo non viene portata avanti la costruzione di tutto il sistema dell'anagrafe tributaria.

Non vorremmo che dopo il numero di partita IVA ed il numero di codice fiscale dovesse ripetersi quello che è accaduto alle poste italiane dopo il cosiddetto codice di avviamento postale. E nelle poste italiane si trattava di un problema assai più semplice di quello dell'anagrafe tributaria.

Il ministro Visentini ed il sottosegretario Pandolfi, ieri, in Commissione finanze e tesoro, hanno riferito sullo stato dei lavori per l'attuazione dell'anagrafe tributaria, esponendo anche il programma dei prossimi mesi. Ma contemporaneamente essi, concludendo, hanno detto che a brevissima scadenza si rendevano necessari precisi provvedimenti legislativi, in mancanza dei quali ci sarebbe stato un salto, un ritardo di un anno intero e più rispetto ai termini stabiliti; il tempo a disposizione è di qualche settimana, appena. Ora, nella situazione politica e di crisi governativa in cui ci troviamo, sarà possibile procedere tanto rapidamente? Ce lo auguriamo, ma resta tutta la perplessità e la preoccupazione da parte nostra, qualora il paese venisse portato alle urne anticipatamente, cioè senza una positiva soluzione alla crisi di governo, soluzione che l'interesse dell'intero paese richiede.

Ma poiché parliamo di IVA, oltre che di anagrafe tributaria, colgo l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione di questa assemblea su un altro argomento concernente la riforma tributaria e l'IVA medesima. Mi riferisco alla normativa dei rimborsi dell'IVA ai contribuenti eccedentari e perciò creditori verso l'erario. Si tratta di un problema che non può essere trascurato. Circa i rimborsi IVA si è fatto, è vero, un passo in avanti, consentendo agli uffici IVA periferici di provvedere con i propri mezzi di riscossione, anziché attendere i trasferimenti dal bilancio dello Stato. Ma questo non è ancora sufficiente perché la logica, per così dire, della normativa di questi rimborsi è sempre la stessa: le risultanze annuali di fine d'anno. Pertanto, i contribuenti IVA, impossibilitati nei periodi d'imposta intermedi d'anno a recuperare « a valle » quella parte del tri-

buto pagata « a monte », sono costretti a lasciare nelle mani del fisco somme talora ingenti per molti mesi, anche per oltre un anno, con effetti dannosi per le proprie attività, vanificando le stesse provvidenze statali eventualmente ottenute, relative a crediti agevolati, intese a sostenere le attività produttive e l'occupazione. Si tenga conto che anche la regione Toscana ha avanzato al Parlamento una sua proposta di legge a questo riguardo: proposta assegnata da tempo alle competenti Commissioni di questa Camera, ma il cui esame non è stato neppure iniziato.

Perciò occorre che ci si decida a rendere possibili al più presto i rimborsi IVA, non più su base annua, bensì a periodi di imposta, cioè a periodi intermedi di anno, secondo le dichiarazioni periodiche richieste. È questo un modo più giusto e senz'altro più conveniente per i contribuenti IVA eccedentari ed anche per lo stesso fisco.

Concludendo, e ritornando all'argomento specifico in discussione, non contestiamo dunque, come dicevo all'inizio, neppure in questa sede l'opportunità del provvedimento del Governo, sia per quanto concerne l'obbligo dell'indicazione del numero di partita IVA sulle dichiarazioni periodiche ed annuali di tale tributo, sia per quel che riguarda la proroga di 20 giorni del termine del 31 gennaio prossimo per le dichiarazioni annuali IVA inerenti il 1975.

Ci restano d'altra parte delle perplessità e delle preoccupazioni, nonostante le affermazioni di buona volontà da parte del ministro Visentini e di altri, per quanto riguarda la prospettiva dell'anagrafe tributaria, per la quale occorre una precisa e ferma volontà politica, non di una persona od anche di più persone di Governo, ma di una intera compagine governativa, che sia impegnata e decisa.

Il Governo — ci riferiamo a quello che verrà a seguito dell'attuale crisi, di cui auspichiamo la più sollecita soluzione positiva — tenga conto di tutto questo, non per inferire sui contribuenti, ma per addivenire ad un prelievo fiscale più giusto, rispondente alla reale capacità economica e contributiva dei cittadini e alle superiori esigenze del paese.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ho da fare solo brevi considerazioni, durante le quali esprimerò anche il mio parere sugli emendamenti presentati. Mi corre l'obbligo di fornire qualche precisazione in ordine ai rilievi di costituzionalità che l'onorevole Santagati ha qui prospettato, mentre penso che l'onorevole ministro e l'onorevole sottosegretario di Stato risponderanno sugli altri rilievi che attengono alla attuazione della riforma tributaria e alle difficoltà che si sono via via incontrate. Non tutte onorevole Santagati, nascono ovviamente da deficienze normative, o da imprevidenza, o da non precisa individuazione degli obiettivi: le difficoltà sono ricollegabili alle esperienze cui la prima applicazione di ogni riforma dà luogo quasi come una sperimentazione e che costituiscono stimolo verso modifiche e ripensamenti. Ma, per quanto riguarda i problemi di costituzionalità, debbo rilevare, in primo luogo, che il decreto-legge è stato deliberato dal Consiglio dei ministri in data 7 gennaio; esso si trovava al primo punto dell'ordine del giorno della seduta e venne deliberato prima che il Governo, esaminata la situazione politica, decidesse di rassegnare le proprie dimissioni, le quali, per altro, furono annunciate alla Camera il 13 gennaio 1976. Ciò porrebbe alcuni problemi, sui quali non desidero soffermarmi, in ordine alle crisi extraparlamentari ed al valore della comunicazione ufficiale delle dimissioni alle Camere e della relativa presa d'atto da parte del Parlamento. Ma il decreto-legge fu deliberato quando il Governo non era ancora dimissionario.

Vorrei anche aggiungere che quanto affermato dall'onorevole Santagati suscita altri problemi: di fronte ad una necessità improrogabile ed urgente, dalla quale possono derivare danni al paese, il Governo, ancorché dimissionario, non è legittimato ad una decretazione d'urgenza sotto la propria responsabilità, come l'articolo 77 della Costituzione prevede? Ammetto che si possa dubitare di ciò e sull'argomento, che involge aspetti delicati e complessi, potrebbe farsi ricorso a richiami di dottrina: desidero ricordare come il Governo possa decretare anche a Parlamento sciolto — tanto è vero che se il Parlamento è sciolto, esso deve essere appositamente convocato — dal che potrebbe argomentarsi che debbano pur esistere dei casi nei quali, a fronte di necessità improrogabili, il Governo possa avva-

lersi della procedura della decretazione di urgenza.

SANTAGATI. In questo caso la norma è tassativa!

LA LOGGIA, *Relatore*. Se è legittimato ad avvalersi di tale procedura un Governo a Parlamento sciolto — cioè un Governo che ormai si trova in carica in un regime di *prorogatio* non diverso da quello cui danno luogo le dimissioni, in quanto la fiducia di cui godeva deriva da un Parlamento ormai sciolto — si può anche prospettare l'ipotesi che esistano casi di straordinaria urgenza, nei quali un Governo, pur dimissionario, sia abilitato a provvedere. Dico questo nella presente circostanza perché abbiamo sentito ieri il ministro — e poco fa ne parlava anche l'onorevole Giovannini — prospettare l'esigenza di alcune norme integrative della legislazione attuativa della riforma tributaria, che non possono essere considerate tutte rientranti fra quelle norme di cui alla legge di delegazione, comprese cioè nell'articolo 17. Il ministro ha precisato che un ritardo che andasse al di là di due settimane nella deliberazione di tale normativa implicherebbe conseguenze tali da far protrarre di quasi un anno gli effetti della riforma tributaria.

Mi domando se in questo caso, di fronte al danno che ne deriverebbe per il paese e per tutto il sistema, il Governo non debba prospettarsi seriamente, ponendolo naturalmente allo studio e fornendosi di tutte le necessarie documentazioni tecniche e giuridico-costituzionali, il tema della decretazione di urgenza in questa materia.

Per quanto riguarda gli emendamenti, signor Presidente, avevo poc'anzi espresso il parere che la parola « possono » di cui all'ultima parte del primo comma del decreto-legge in conversione non avesse necessità di essere modificata; tuttavia, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Santagati. Per quanto concerne gli altri emendamenti, trovo più che fondati i motivi che ieri furono largamente documentati anche dall'onorevole sottosegretario Pandolfi, in ordine all'utilità di distanziare nel tempo i vari adempimenti, al fine di evitare che l'accumularsi di essi in un'unica data costituisca un ulteriore, insuperabile intralcio nell'attuale situazione degli uffici. Pertanto, mi dichiaro favorevole all'emenda-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

mento Santagati 1. 1 che chiede la modifica della parola « possono » nella parola « debbono » e contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono vivamente grato al relatore, onorevole La Loggia, poiché la sua esposizione è stata talmente precisa ed esauriente da non richiedere da parte mia che un commento di favore e nessuna aggiunta. Quindi, mi rifaccio interamente a quanto detto dall'onorevole La Loggia, ringraziando l'onorevole Santagati il quale, con diligenza ed acutezza, ha fatto osservazioni di carattere generale ed alcune perfino di carattere filologico.

Come ha già fatto la Commissione, accetto l'emendamento Santagati 1. 1 e rimango fermo sul principio che sia più opportuno uno scaglionamento, anche nel corso del mese di febbraio, per le dichiarazioni presentate dai diversi gruppi di contribuenti. Pertanto, sono contrario agli emendamenti Santagati 2. 1 e 2. 2.

Ringrazio infine l'onorevole Giovannini per le parole di apprezzamento rivolte al Governo per lo sforzo che esso sta compiendo per l'attuazione dell'anagrafe tributaria. Con questa osservazione prego la Camera di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del decreto-legge al quale sono stati presentati gli emendamenti annunziati e svolti nel corso della discussione sulle linee generali.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che anteriormente al 1° gennaio 1976 hanno presentato dichiarazioni periodiche o annuali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'ufficio IVA. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

ART. 2.

« I contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1975 entro il 20 febbraio 1976 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Santagati, insiste sui suoi emendamenti 2. 1 e 2. 2 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Avevo presentato gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 allo scopo di agevolare i compiti istituzionali degli uffici. Poiché il sottosegretario che ne interpreta e ne rappresenta le esigenze ritiene che questi emendamenti non contribuirebbero a snellire il lavoro degli uffici, li ritiro dichiarandomi favorevole alle norme previste dal decreto-legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti (4220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole La Loggia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LA LOGGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione al nostro esame è stato oggetto di lungo ed animato dibattito presso la Commissione finanze. Come risulta dalla relazione, si tratta innanzitutto di assicurare l'erogazione da parte degli uffici, fino alla concorrenza della metà, di mutui che vengono concessi ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali. A tale scopo si stabilisce che le somme da erogare sono prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene con il Tesoro dello Stato e sono trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria, intestato alla Cassa stessa. Inoltre, vengono precisate alcune modalità al fine di rendere più snelle le previste procedure. L'esigenza di provvedere urgentemente in materia è insorta anche per lo stato di disagio attualmente esistente presso la Cassa depositi e prestiti, aggravato dalla accresciuta mole di richieste di mutui ad integrazione dei bilanci comunali nonché dagli ultimi provvedimenti di carattere congiunturale, adottati nell'agosto del decorso anno, e convertiti nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, che prevedono sia l'istituzione dei fondi speciali presso la Cassa depositi e prestiti per opere di interesse regionale, sia la contrazione di mutui per l'esecuzione

di opere pubbliche da parte dei comuni ai quali lo Stato ha eccezionalmente per un periodo di tempo, sia pure limitato, accordato la propria garanzia, rendendo possibile che tali mutui siano stipulati con la Cassa depositi e prestiti, mentre prima non avrebbero potuto esserlo se i comuni, come accadeva nella generalità dei casi, non avessero cespiti delegabili. Quindi la situazione di per sé già grave, e che aveva dato luogo ad agitazioni del personale, si è ulteriormente appesantita per l'esigenza di provvedere a tali nuovi adempimenti.

Che il provvedimento dunque rientri fra quelli da adottarsi appunto per esigenze di carattere straordinario ed improrogabile mi sembra che non possa essere contestato. Lo è stato tuttavia in Commissione, in quanto si è rilevato che tutta la materia relativa alla finanza locale è da tempo all'esame degli organi governativi ed è stata oggetto di numerose iniziative parlamentari sia al Senato sia alla Camera, per cui i relativi problemi avrebbero potuto dar luogo tempestivamente ad iniziative del Governo o comunque si sarebbe potuto procedere all'esame delle iniziative parlamentari esistenti: il che in parte è vero. Ed a tal proposito vorrei ricordare che la Commissione finanze e tesoro ha chiesto al Presidente della Camera di procedere alle intese, previste dal regolamento, con il Senato in quanto quella Commissione finanze e tesoro ha all'esame una serie di provvedimenti nella detta materia da tempo, ma questo esame non lo ha neanche avviato, mentre la nostra Commissione ha manifestato il proposito e sarebbe in grado di farlo ove si pervenisse allo sblocco della situazione che nasce da una norma regolamentare a tutti nota. È vero che vi sono stati ritardi nella formulazione di una nuova disciplina che regoli la finanza comunale e provinciale nonché le funzioni istituzionali dei comuni in termini più razionali e moderni, coordinandole con la creazione delle regioni, cioè con l'ordinamento dello Stato in regioni, il che richiederebbe una trasformazione profonda del nostro ordinamento statale con una diversa rilevanza delle funzioni istituzionali dei comuni e delle province. È vero che si sarebbero potuti adottare tempestivi provvedimenti, ma questo non toglie che la situazione attuale è una situazione di emergenza nella quale o assicuriamo ai comuni e alle province la possibilità di riscuotere almeno il 50 per cento dei mutui che sono loro concessi ad

integrazione dei bilanci o altrimenti finiremo con l'infliggere un colpo ancora più grave all'autonomia comunale.

Vorrei aggiungere, anticipando subito un argomento che certamente poi tornerà in sede di discussione degli emendamenti, che la Commissione ha anche deliberato di fare proprio come emendamento una disposizione che era contenuta in un disegno di legge presentato dal Governo che però non era stato ancora assegnato alla Commissione e che quindi la Commissione non aveva all'ordine del giorno dei propri lavori. Si è evidenziato che questa iniziativa della Commissione si presterebbe anche a rilievi di ordine costituzionale perché inserirebbe nel disegno di legge di conversione una norma che viene tratta da un disegno di legge già all'esame del Parlamento, nella qual cosa si concreterebbe una violazione della prassi secondo la quale non può procedersi all'esame ed alla votazione di disegni di legge mentre il Governo è dimissionario. Ma a questo proposito vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, se il disegno di legge fosse stato assegnato alla Commissione, esso sarebbe stato posto all'ordine del giorno contemporaneamente a quello di conversione, poiché contemplava materia connessa a quella del decreto-legge in discussione, ed il relativo esame avrebbe dovuto essere condotto congiuntamente. Per altro, allorché il Parlamento esamina un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, può apportarvi emendamenti purché riguardino materia strettamente connessa; così che non credo che si possa sollevare una questione di incostituzionalità nei confronti della proposta della Commissione. Si tratta, infatti, di prorogare la legge che consente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali in attesa che si provveda alla nuova regolamentazione della finanza comunale e provinciale sulla quale il Governo, prima di rassegnare le dimissioni, aveva già elaborato un provvedimento, sul quale era in corso la procedura del concerto. Se non si introduce nel disegno di legge oggi in discussione la modifica proposta dalla Commissione, l'articolo 1 del decreto rischia di rimanere senza effetto pratico: non vi sarebbe infatti modo di attuarne la normativa se non si prevedesse la possibilità dell'erogazione dei mutui. Questo è il motivo per cui la Commissione ha deciso a maggioranza di proporre l'emendamento.

Sono state sollevate talune obiezioni in merito all'articolo 2 del decreto-legge, che riguarda il trattamento incentivante riservato al personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti. In ordine a tale problema sono sorte questioni analoghe a quelle che la Camera ha dovuto esaminare quando ha discusso il provvedimento riguardante il personale dell'amministrazione finanziaria in seno alla cosiddetta miniriforma tributaria. In tale occasione l'Assemblea si occupò specificamente della materia esaminando un emendamento proposto dall'onorevole Gasco, il quale prospettò le difficoltà del personale della Cassa depositi e prestiti, derivanti non soltanto dall'aggravio di lavoro, ma anche da un ritardo nella riorganizzazione dei servizi: ritardo che ha provocato uno stato di agitazione, trattandosi di personale chiamato ad esercitare funzioni analoghe a quelle del personale dipendente dagli istituti di credito, ma con un trattamento economico profondamente diverso. Non avanzo in questa sede proposte in ordine alla soluzione di quest'ultimo problema, perché l'intera questione dovrà essere riveduta nell'ambito di tutta la tematica attinente alla cosiddetta « giungla retributiva », per cui si dovrà tenere conto della importanza delle qualifiche in rapporto alla natura delle funzioni esercitate ed al grado di preparazione richiesto per l'esercizio delle diverse funzioni; il tutto nel quadro della più generale tematica della riforma della pubblica amministrazione.

Vorrei, per altro, dire che se è vero (come del resto si è rilevato a proposito delle norme sul personale finanziario, inserite nella cosiddetta « miniriforma » dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) che sarebbe auspicabile regolare l'intera materia — anche rapidamente — nel quadro della riforma della pubblica amministrazione, non è meno vero che quest'ultima procede con enorme lentezza, tanto che se ne parla da anni, ed ancora oggi non sembra avviato un esame della relativa tematica che lasci sperare in una rapida attuazione della riforma (tra l'altro, il disegno di legge che era all'esame della competente Commissione è stato ritirato dal Governo). Non possiamo, dunque, in attesa della globalità, della razionalità, del meglio che tutti auspichiamo, non renderci conto delle difficoltà che insorgono e bloccare ogni iniziativa, ponendoci in una situazione che equivarrebbe al blocco del traffico stradale, in attesa di apporre una nuova segnaletica, determinando

una paralisi generale del traffico stesso. Occorre di volta in volta, naturalmente nell'autonomia di decisione e valutazione che non può non essere propria del Parlamento, rendersi conto se esistono o meno situazioni a cui non può negarsi di dare soluzione se non a patto di determinare notevoli guasti nell'andamento della pubblica amministrazione.

Sono queste le considerazioni in base alle quali la Commissione, sia pure a maggioranza, essendovi state larghe opposizioni da parte dei colleghi socialisti e di altri, ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, con alcune modificazioni.

Vorrei aggiungere qualcosa a proposito della norma del decreto-legge la quale sancisce che il decreto del ministro del tesoro, che dispone l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa depositi e prestiti, non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti, costituendo titolo di pagamento provvisorio e dovendosi trasferire il controllo sul decreto definitivo. Tale norma ha dato luogo a rilievi, anche di carattere costituzionale, nel senso che si è rilevato da taluno (cito tale opinione perché la Camera ne sia informata) trattarsi di un atto di Governo per il quale il controllo deve essere preventivo. In effetti, anche nella nostra legislazione esistono casi in cui si procede ad anticipazioni o ad aperture di credito ed in cui i controlli sono sostanzialmente successivi. Bisogna avere il coraggio, di tanto in tanto, di affrontare il nuovo, forzando — magari — qualche disposizione o qualche prassi (nel nostro caso, comunque, non credo che forzeremmo in alcun modo la disposizione di carattere costituzionale) per rendere più agevole l'attuazione delle leggi che, come sappiamo, è sempre molto lenta e suscita per questo vivaci proteste della pubblica opinione.

Sono queste le considerazioni in base alle quali, a nome della Commissione, propongo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, svolgerò alcune brevi considerazioni, in parte di carattere generale ed in parte attinenti al decreto-legge di cui si chiede la conversione; considerazioni di carattere generale un po' malinconiche che chiamerò « note per la cronaca », mentre la storia si va facendo fuori di quest'aula.

È stato notato dalla pubblica opinione non molto informata, e comunque non dagli « addetti ai lavori », che esiste una qualche contraddizione nel fatto che la Camera, mentre è chiusa per discutere altri disegni di legge (ad esempio, quello sull'aborto, piaccia o non piaccia il merito), è aperta per una piccola valanga (una « valanghina »!) di decreti-legge da convertire in legge. Perché in un caso si dice « no » e nell'altro si dice « si »? Signor Presidente, professor Lucifredi, io sono d'accordo con la risoluzione dell'Ufficio di Presidenza, che ha ritenuto di non dover aprire il dibattito sulle proposte di legge relative all'aborto e, quindi, su tutti gli altri provvedimenti derivanti da una iniziativa legislativa dei membri del Parlamento o del Governo, e non condivido l'opinione — che pure ho visto rappresentata dalla stampa — di alcuni esimi giuristi, i quali dissentivano da questo punto di vista o tentavano, in tale materia, una soluzione di compromesso. Quando il Governo è dimissionario, per propria decisione, come è accaduto in questo caso, si rompe il rapporto fiduciario, che è un rapporto trilaterale, tra Camera, Senato e Governo. Se uno dei soggetti di questo rapporto, per sue valutazioni autonome, dissolve il vincolo fiduciario, il Governo viene ad essere privato di efficienza politica; quindi, con una frase corrente e, per altro, abbastanza incisiva, si dice che il Governo è abilitato a svolgere solo gli affari di ordinaria amministrazione.

Però, per il decreto-legge il discorso è un pochino diverso, e non soltanto perché esiste una situazione di necessità fatta propria dal Governo, sotto la sua responsabilità. La necessità, secondo me, non è una fonte autonoma di diritto ma, comunque, è considerata dalla Costituzione come una causa che può determinare un intervento legislativo provvisorio. Orbene, un Governo dimissionario, di fronte ad un decreto-legge di cui chiede la conversione in

legge, si trova in una situazione di difensore dell'atto. Esso difende l'atto. *Defensor vinculi*, si direbbe in altra sede; qui, *defensor actus*. Il Governo difende l'atto di cui chiede la conversione, così come esso è. Quindi, non vi è un rapporto fiduciario politico, bensì la difesa di una situazione di necessità, che ha spinto il Governo a questa iniziativa. Ma se noi, onorevole professor Lucifredi (questo interessa anche la Presidenza, e pertanto mi rivolgo in modo particolare a lei), ammettiamo che in sede di conversione in legge di un decreto-legge, quando il Governo è dimissionario, si possano introdurre degli emendamenti, di qualunque tipo, e a maggior ragione se essi contaminano o — vorrei dire — inquinano la logica del decreto-legge (sono extravaganti, rispetto a questa logica), allora sorge nuovamente il principio cui ho già accennato. Infatti, che cosa è l'emendamento se non un modo di esercizio della potestà legislativa, che viene dal Governo stesso o da un parlamentare? E se il Governo non c'è per dibattere un disegno di legge, esso come organismo politico non c'è nemmeno in sede di conversione in legge di un decreto-legge, quando si presentano degli emendamenti.

Credo che da questa logica non si possa sfuggire, tanto più, ripeto, quando si tratta di emendamenti che impegnano una politica, un indirizzo politico del Governo, in un rapporto fiduciario dissolto. Questa è la considerazione di carattere generale (che credo di aver svolto con una certa chiarezza) che dovrebbe portare ad una pregiudiziale che non consacro in un atto formale, ma che affido alla valutazione della Presidenza e dei colleghi: se sia, cioè, ammissibile in sede di conversione in legge di un decreto-legge un emendamento quando il Governo è dimissionario e quando impegna un atto politico che il Governo non può assumere data la sua qualità di Governo dimissionario, abilitato soltanto agli affari correnti, agli atti di ordinaria amministrazione.

Dette queste cose per la cronaca, passo brevemente al merito di questo decreto-legge, che non mi trova consenziente. E non mi trova consenziente per ragioni di stile. Onorevoli colleghi, noi legiferiamo in questo paese assai male e mi meraviglia molto che uno dei componenti dell'attuale Governo, l'onorevole La Malfa, che è sempre bravo nello scrivere libri e denunciare malefatte, poi, quando si tratti di tradurre

in azioni e in comportamenti questi disegni librari, o libreschi, cade in cose di questo genere. Vi cade il ministro del tesoro, come già vi è caduto il ministro repubblicano delle finanze.

Veramente crediamo che possiamo attuare la riforma della pubblica amministrazione con provvedimenti a puntate di questo genere, come un romanzo d'appendice, come un *feuilleton*? Crediamo veramente di poterla fare con provvedimenti che si contraddicono l'uno con l'altro, dando luogo ad un mosaico disordinato e disarmonico e creando l'istituto del precedente?

Io leggo, onorevoli colleghi (mi rivolgo anche all'amico valorosissimo La Loggia), questa relazione del Governo, dell'onorevole Emilio Colombo, e veramente ci resto male, perché in fondo la motivazione per questa corresponsione di denaro che si dice per lavoro straordinario (ma che in realtà maschera un aumento di stipendio) poggia sul fatto dell'agitazione sindacale: c'è una agitazione sindacale, questa porta alla paralisi degli uffici e il Governo cede. Ora, noi siamo favorevoli al diritto di sciopero, ne conosciamo tutta l'importanza in un regime pluralistico. Però il fatto che un Governo motivi un provvedimento di questo tipo, dissonante rispetto ad una logica generale che esso stesso si è formalmente dato (e lo vedremo tra poco), sulla base di questo argomento di forza si risolve in una prova di debolezza del Governo e allo stesso tempo in un incitamento per gli altri dipendenti pubblici ad adottare la stessa via per ottenere risultati identici o addirittura superiori.

Questa era una prima notazione critica che ritenevo doveroso fare. Ma c'è una logica in questa nostra legislazione sul rapporto di pubblico impiego. In proposito desidero richiamare tre punti. Noi abbiamo approvato una legge con la quale abbiamo stabilito un assegno perequativo, che doveva appunto perequare, che doveva escludere ogni altra retribuzione al di fuori del lavoro straordinario. Poi abbiamo cominciato a scalfire questo principio. Noi siamo portati a fare delle affermazioni di carattere generale che si trasformano subito, cadono su se stesse e si afflosciano, come dei fuochi fatui in un cimitero di speranze, di programmi vuoti. Abbiamo poi approvato la legge n. 382 (intorno alla quale si è svolto di recente un dibattito assai approfondito tra giuristi ed uomini

politici in questo Parlamento) con la quale, all'articolo 9 si afferma che, salvo per alcuni dipendenti, magistrati ed altre categorie, la retribuzione dovrà essere stabilita sulla base della contrattazione collettiva recepita in un determinato modo in un decreto del Presidente della Repubblica. Ebbene, in questo modo mettiamo da parte un principio vincolante stabilito con una legge dello Stato.

Vorrei inoltre ricordare che ancora non si è spenta l'eco in quest'aula del dibattito relativo alla cosiddetta « giungla retributiva »; si disse che bisognava evitare questa proliferazione contrastante di leggi, ognuna delle quali trova la sua giustificazione e la sua validità, come le troverà certamente quella relativa ai dipendenti della Cassa depositi e prestiti, al fine di evitare il sorgere di continue richieste in altri settori della pubblica amministrazione. Abbiamo parlato tanto di « giungla retributiva », abbiamo nominato una Commissione che deve cercare di portare ordine in questa materia tanto disarmonica e dissonante e come primo provvedimento si predispose una legge, non dico di carattere corporativo, ma certamente particolare, che ha creato, e non poteva non creare, disagi, attese, rivendicazioni da parte degli altri dipendenti, ognuno dei quali, crede, a torto o a ragione, di avere dalla propria parte buoni motivi per dire che il proprio lavoro è eccezionale, che si svolge in situazioni straordinarie e cose di questo genere.

Onorevoli colleghi, vi pare questo un buon modo di governare? Ho letto gli atti della Commissione ed ho visto che alcuni colleghi hanno manifestato la propria amarezza per alcune situazioni; amarezza però che non ha una conseguenza logica nel momento della votazione, perché inevitabilmente si vota a favore dei provvedimenti. Allora, quale fiducia dobbiamo avere noi (intendo riferirmi soprattutto alla Commissione affari costituzionali) che cerchiamo di costruire un edificio che abbia una sua architettura, che abbia una sua armonia interiore? Queste situazioni poi creano instabilità nella pubblica amministrazione, la quale si fonda su un elemento obiettivo che è l'efficienza, gli strumenti, i mezzi di lavoro e su un elemento subiettivo che è costituito dall'uomo, motore delle cose umane e quindi, tra queste, delle cose della pubblica amministrazione.

Noi viceversa creiamo sempre nuovi argomenti per alimentare il disagio non solo oggettivo ma soggettivo e mettiamo a disposizione di queste categorie strumenti di protesta. Infatti, non sono i sindacati, ma siamo noi che creiamo indirettamente la paralisi, con questo modo di legiferare che prende come spunto lo stato di necessità.

Vorrei inoltre ricordare che abbiamo approvato una legge che prevede la contrattazione collettiva; quindi, fino a che non si mette in moto questo meccanismo sarebbe stata buona regola non prendere altri provvedimenti e accelerare i tempi di utilizzazione di questa nuova procedura. In fondo la contrattazione collettiva è una forma di istituzionalizzazione dei rapporti tra sindacati e Governo in questo settore e secondo il mio punto di vista tutto ciò dovrebbe portare ad una revisione dell'arma dello sciopero, anche se purtroppo in quest'aula ci soffermiamo assai poco su questi problemi. Non si può ipotizzare una forma di contrattazione collettiva, che presuppone un rapporto bilaterale, quando ad una delle parti è consentito di usare un'arma così incisiva come quella dello sciopero. Non intendo con ciò invocare, in questo momento estremamente difficile, leggi repressive o limitative del diritto di sciopero. Ma è nella logica della contrattazione collettiva la sussistenza di una situazione di parità tra le parti, senza la quale non può esistere dialogo. Se una delle parti si presenta al tavolo della trattativa ponendo sul tavolo stesso l'arma (magari impropria!) dello sciopero, viene meno lo spirito del negoziato. Presupposto della contrattazione collettiva, il cui aspetto positivo consiste nel rendere istituzionali i rapporti tra le parti, consiste quindi in una revisione responsabile, autonoma se non imposta dalla forza esterna della legge, dei modi e delle forme di esercizio del diritto di sciopero.

Questi sono i motivi per i quali non sono consenziente su questo disegno di legge. Non già perché sottovaluto l'attività della Cassa depositi e prestiti, un istituto che forse avrebbe bisogno di una revisione generale; ma sono convinto che facciamo dell'ipocrisia quando stabiliamo il termine di scadenza del 30 giugno prossimo per i benefici accordati al personale dipendente. A quella data, sono convinto che noi saremo costretti a prendere in esame la concessione di una proroga dei suddetti benefici, o addirittura l'estensione degli stessi ad altre categorie di personale. Facciamo

dell'ipocrisia anche quando mostriamo di credere che possano essere aumentate le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, quando non è nelle possibilità umane effettuare prestazioni straordinarie per 90, 100 o 120 ore mensili!

SPINELLI. Sono già consentite 80 ore mensili!

BOZZI. Si tratta quindi, come dicevo poc'anzi, di un modo indiretto di aumentare la retribuzione. Perché non lo diciamo chiaramente? Quale fiducia possono avere le forze sociali, i lavoratori, di fronte a leggi che ammantiamo di così ambigui veli?

Ecco le ragioni del mio dissenso, che riassumo in una motivazione pregiudiziale, in base alla quale, in sede di conversione in legge di un decreto-legge, con un Governo dimissionario, non si possono apportare emendamenti; nonché nelle ragioni di merito che ho già avuto l'onore di esporre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, si è complicato *in itinere*, allorché inopinatamente, in sede di esame in Commissione, e forse in previsione di una prolungata crisi che potrebbe sfociare nello scioglimento anticipato delle Camere, si è voluto, da parte della maggioranza, inserire nel testo — ciò che secondo me non è conforme ai principi costituzionali, regolamentari e di prassi che regolano la nostra attività — un'ulteriore autonoma previsione normativa, addirittura, oserei dire, un altro autonomo disegno di legge.

Quando stamane l'onorevole Presidente mi ha richiamato, raccomandandomi di mantenermi nei limiti della materia, sono stato puntuale nel dargli assicurazione che non avrei derogato da tale principio. Ora però debbo sottolineare e porre all'attenzione del Presidente, che in materia di Costituzione è profondamente competente, l'anomalia, per non dire il colpo di mano che in Commissione si è voluto, sia pure a maggioranza, consumare inserendo un'altra legge in un disegno di legge di conversione; e adesso lo dimostrerò.

Tutto questo aumenta le perplessità e le preoccupazioni. Noi avevamo detto in Commissione che eravamo favorevoli alla conversione del decreto. Il disegno di legge era stato presentato alla Presidenza della Camera il 30 dicembre 1975, mentre il decreto al quale esso si riferisce era stato emanato dal Governo il 27 dicembre 1975, cioè erano stati rispettati quei limiti temporali che per prassi sono accettati per consentire al Governo, anche a Camere chiuse, di evitare la perenzione del termine di 60 giorni previsto per la conversione. Vero è che l'articolo 77 della Costituzione — me lo consenta l'onorevole La Loggia, che ha voluto aprire la questione — dice ben altro.

LA LOGGIA, *Relatore*. Non soltanto io ho aperto la questione; anche l'onorevole Bozzi ha ritenuto di intrattenersi sull'argomento.

SANTAGATI. L'articolo 77 dice che « Quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni ». In sostanza, cioè, l'obbligo previsto dall'articolo 77 concerne la presentazione da parte del Governo, entro 5 giorni, anche a Camere sciolte, del disegno di legge di conversione del decreto emanato; l'articolo, poi, non dice se il decreto debba essere convertito. La prassi di questi ultimi anni, e soprattutto di questa ultima legislatura, nella quale la decretazione di urgenza è diventata quasi la regola e la legiferazione normale è diventata quasi l'eccezione, consente che anche a Camere chiuse a seguito di crisi di Governo si proceda alla conversione, sempre che si tratti di decreti-legge che rispettino l'articolo 76 della Costituzione, secondo il quale l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo « soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Orbene, per quanto attiene a questo disegno di legge di conversione, non solo si è pensato di introdurre un altro disegno di legge, che non era un decreto, ma si è voluto addirittura disattendere un orientamento deciso dalla Conferenza dei capigruppo, i quali (e questa è proprio la tesi dell'onorevole Bozzi, testé sviluppata) era-

no stati tutti concordi nello stabilire categoricamente che si dovesse procedere soltanto alla conversione dei decreti-legge presentati dal Governo, e addirittura - aggiunge l'onorevole Bozzi - senza possibilità di introdurvi emendamenti.

Ora, che si possano emendare i decreti-legge, secondo me, è pacifico, se si accetta il principio della conversione; ma certo non era nella volontà politica del capigruppo, come non è previsto dagli articoli 76 e 77 della Costituzione, e meno che mai dal regolamento della Camera, la possibilità di trasfondere in un decreto-legge il testo di un disegno di legge, attraverso la legge di conversione.

Faccio pertanto questa distinzione. Io sono favorevole (ne dirò poi le ragioni) alla approvazione del disegno di legge di conversione, con gli eventuali emendamenti attinenti alla materia trattata nel provvedimento; sono contrario, e per questioni procedurali e per questioni di merito, all'inserimento dell'articolo 2 nel disegno di legge di conversione. Di norma, un disegno di legge di conversione consta di un solo articolo, che recita: « È convertito in legge il decreto-legge n. ... eccetera ... con le seguenti modificazioni ».

Questo disegno di legge di conversione, invece, contiene un secondo articolo del tutto estraneo alla materia, che praticamente non fa altro che ripetere, direi pedissequamente, parola per parola, comprese le virgole, il disegno di legge n. 4242, presentato dal Governo il 13 gennaio 1976, quindi a Camere chiuse, quindi a crisi ampiamente aperta.

Risparmio alla Camera il fastidio della collazione. Dichiaro che l'articolo 2 del disegno di legge di conversione è identico, anche nelle virgole, all'articolo 1 del disegno di legge n. 4242, reperibile negli archivi di questa Camera.

Ebbene, non è possibile che ciò sia accettato dalla Camera, perché se si seguisse tale criterio, tanto varrebbe tenere le Camere aperte e legiferare quanto si vuole. Se si segue tale criterio, se si accetta tale principio, è evidente come debba valere per tanti altri disegni di legge e si torni così alla ordinaria procedura legislativa, disattendendo la via prevista dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Premesse le questioni procedurali, devo sollevare ora la questione sostanziale, e spiego perché sono contrario alla trasfusione del disegno di legge n. 4242 nel di-

segno di legge di conversione in esame. Non solo, infatti, si tratta di materia diversa rispetto a quella che stiamo trattando - ricordo in proposito il richiamo che il Presidente giustamente mi ha fatto poc'anzi, quando sono intervenuto su un altro disegno di legge, ma io mi sono affrettato a dichiarare che intendevo restare nei limiti della materia - ma nello stesso tempo si contraddice ai caratteri di urgenza e di necessità che autorizzano a presentare i decreti-legge.

Lo si evince dal contesto stesso dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4242, che il Governo si è guardato bene dal presentare sotto forma di decreto-legge, e non solo per la « delicatezza » di non emanare decreti-legge a crisi aperta - e dire che ne abbiamo già incontrato uno emanato a crisi aperta! - ma perché non ricorrono i requisiti dell'urgenza e della necessità previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

La prova la si ha nel testo stesso del disegno di legge, laddove si dice: « Queste disposizioni si applicano per gli esercizi 1976 e 1977 ». E allora dove è questa urgenza che dura due anni? Se sono urgenti leggi che hanno la validità di tre anni, allora si potrebbero fare anche piani biennali, triennali, quinquennali con decreti-legge. Questa sarebbe una surrettizia violazione della Costituzione, che richiede requisiti particolari per l'emanazione dei decreti-legge: a parte il fatto che sarebbe anche una sostituzione del potere legislativo al potere esecutivo, il quale deve valutare il carattere dell'urgenza, correndo l'alea di eventuali non conversioni.

In questo modo viceversa liberiamo il Governo dalle responsabilità connesse alla decretazione di urgenza e gli consentiamo di presentare disegni di legge che poi noi, potere legislativo, trasformiamo in disegni di legge di conversione di decreti mai presentati. Un metodo del tutto inesatto e, a mio avviso, assolutamente da escludere sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale.

Veniamo ora al merito del provvedimento. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4220, io, superando certe perplessità concernenti la forma, come ho già detto mi dichiaro d'accordo. Ciò perché esso si adegua ad una normativa che ha formato oggetto di ampi dibattiti in questa Camera e che ha trovato il favore della maggioranza dell'Assemblea. Mi rife-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

risco alla concessione di indennità speciali (in deroga anche a vigenti disposizioni, in modo particolare in deroga alla famosa legge n. 734 sull'assegno perequativo), in ordine alla quale il Parlamento si è già pronunciato tre volte, concedendo una vera e propria indennità, più che un assegno speciale, ai dipendenti delle ferrovie dello Stato, delle poste e dell'amministrazione finanziaria; quest'ultima concessione è la più recente e senz'altro la più clamorosa. Tutti ricordiamo il famoso dibattito sull'articolo 31 — poi diventato articolo 35 della cosiddetta « miniriforma fiscale » — che addirittura costituì il preludio ad una crisi di Governo: infatti, il ministro delle finanze ebbe allora a dichiarare che, se quell'articolo non fosse stato approvato dal Parlamento, egli si sarebbe dimesso dalla carica, il che avrebbe praticamente anticipato soltanto di qualche mese l'attuale crisi di Governo.

I precedenti ci sono, quindi, e si ricollegano tutti ad una linea comune, che è quella di ammettere la possibilità — quando ricorrono situazioni di eccezionalità e in deroga anche alle vigenti disposizioni — di dare dei compensi speciali incentivanti. E perché ci dobbiamo scandalizzare di questa procedura? Tutti auspichiamo la cosiddetta riforma della pubblica amministrazione, e saremo felici il giorno in cui la vedremo approvata. Ma questa riforma mi sembra sia ancora lungi da venire — altro che breve o medio termine — direi quasi che se ne parla *sub specie aeternitatis*, e poiché si dice *primum vivere, deinde philosophari*, a poco serve che noi affermiamo principi astratti *de jure condendo*, che cioè bisogna fare la riforma generale burocratica e poi, nel contesto di questa, dare a tutti il dovuto, attuare la cosiddetta perequazione retributiva; in realtà, noi sappiamo che gli uffici non funzionano e che, se non si danno questi compensi speciali incentivanti, molti uffici vanno in malora e chi ne subisce le conseguenze è sempre il solito Pantalone, che paga le tasse ma non riceve i servizi corrispondenti.

Noi siamo quindi d'accordo su questo disegno di legge. Premettiamo però che, per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 1 — in base al quale il decreto non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei Conti — delle perplessità di ordine costituzionale ci coinvolgono e ci lasciano preoccupati. Per questo io avevo proposto in Commissione una strutturazione diversa

di questo terzo comma, che stabilisse che il titolo di pagamento provvisorio fosse la causa che desse luogo all'effetto del decreto, momentaneamente non soggetto al riscontro preventivo, salvo ad essere poi sottoposto al controllo della Corte dei Conti con il provvedimento definitivo.

Tuttavia, poiché siamo convinti che senza questo *escamotage* difficilmente si riesce a far funzionare il congegno, dichiariamo di non formalizzarci su questo aspetto: naturalmente solo sotto questo profilo, e sempre che un fatto del genere non costituisca un precedente per l'avvenire, ed inoltre condividendo le perplessità dello stesso onorevole La Loggia. Per noi, quindi, l'articolo 1 del decreto-legge può essere approvato nella sua formulazione attuale, ma con queste puntualizzazioni e con tale riserva.

Per quanto riguarda il successivo articolo 2 del testo in esame, accettiamo senz'altro — lo avevamo fatto anche in Commissione — l'emendamento estensivo che è stato proposto dal collega Serrentino e che ci sembra, dal punto di vista della tecnica legislativa, obbedire meglio al concetto della onnicomprensività. Tuttavia, vogliamo sottolineare una esigenza; desideriamo cioè sottolineare il fatto che, nel momento in cui abbiamo inserito il termine « onnicomprensivo », si potrebbe, con una interpretazione autentica, data cioè dal legislatore e non quindi obiettabile o eccepibile, intendere che la parola « comunque » voglia far riferimento a qualunque tipo di personale si trovi in servizio presso la Cassa stessa.

Faccio appello al sottosegretario perché possa dichiarare in termini di competenza funzionale se è vero quanto io sto per asserire. Esiste presso la Cassa depositi e prestiti una direzione generale, relativa agli istituti di previdenza per l'esecuzione di opere pubbliche, istituti una volta appartenenti ad una unica direzione generale — è vero o non è vero, onorevole sottosegretario? — e che poi vennero, per comodità burocratica, scorporati dall'unica direzione generale precedentemente esistente (che concerneva la Cassa depositi e prestiti in quanto tale e gli istituti di previdenza per l'esecuzione di opere pubbliche) e raggruppati in altra, autonoma direzione generale. Orbene, a me pare che, in sede di interpretazione autentica, si possa sostenere in fase di conversione di questo decreto-legge che l'espressione « comunque » approvata dalla

Commissione intende riferirsi a tutto il personale che comunque presta servizio presso la Cassa depositi e prestiti e, quindi, intuitivamente e in senso assorbente, anche presso gli istituti di previdenza per l'esecuzione di opere pubbliche. Perché? Perché non vorrei che si usassero due pesi e due misure, non vorrei che nascessero i figli della gallina bianca e i figli della gallina nera, i cittadini lavoratori di serie A e i cittadini lavoratori di serie B. Siamo d'accordo per quanto riguarda la perfezionabilità, che avverrà quando Dio vorrà, ma siamo ancora più d'accordo sul fatto che, se si deve dare qualche aiuto, se si devono sostenere delle incentivazioni, tali incentivazioni non possono essere soltanto date ad un gruppo di dipendenti e negate ad un altro gruppo che vive sotto lo stesso tetto del primo, che compie lo stesso dovere, che esplica funzioni ugualmente interessanti e meritevoli di apprezzamento del gruppo più ristretto e più direttamente collegato alla Cassa, anche perché originariamente il gruppo era unico e solo per comodità di funzionalità burocratica è stato diviso in due, articolandosi sotto due direzioni generali, facenti capo tuttavia allo stesso Ministero, alla stessa amministrazione.

Ecco perché gradirei che l'onorevole sottosegretario mi desse dei chiarimenti su questo specifico argomento. Non so se sono stato chiaro, onorevole sottosegretario. Se ella ha bisogno di ulteriori precisazioni, io sono pronto a fornirglielie. Le consta che esiste in seno alla Cassa depositi e prestiti questa duplicazione, questo doppio ruolo di dipendenti? Io chiedo che, attraverso la parola « comunque », già approvata dalla Commissione, o attraverso un emendamento che, ai sensi del regolamento, il Governo può comunque ed in qualsiasi momento presentare, venga chiarita la questione. Ella sa che il Governo non ha limiti nella presentazione di emendamenti, come avviene per i gruppi, che sono vincolati a certe regole procedurali, come il numero delle firme, eccetera; il Governo in qualsiasi momento si può alzare e dichiarare che è disponibile — qualora non sembri rigorosamente accettabile la nostra interpretazione, cioè se ritenga che quella parola « comunque » non possa essere riferita oltre che al personale della Cassa depositi e prestiti anche al personale degli istituti di previdenza per l'esecuzione di opere pubbliche — a presentare un altro emendamento che

chiarisca che queste provvidenze vanno estese a tutto il personale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'esecuzione di opere pubbliche. Con questo chiarimento ritengo che si vada incontro allo spirito del provvedimento. Si tratta di persone che lavorano nella stessa amministrazione, che hanno gli stessi identici compiti. Bisogna, quindi, evitare una ingiustizia poiché non devono esistere in uno stesso ufficio lavoratori che ricevono l'assegno speciale incentivante — ottenuto magari con manifestazioni di protesta e con scioperi — ed altri i quali, non essendosi agitati in modo eccessivo, sono considerati funzionari di seconda categoria e sono quasi puniti per non aver fatto valere le proprie ragioni. Si arriva al punto che per ottenere quella incentivazione bisogna scioperare.

Alcuni potranno chiedere se non sia impossibile arrivare sul piano finanziario all'accoglimento di questa estensione dell'articolo 2, in quanto la somma preventivata non basterebbe più. In proposito vorrei fare una prima considerazione: la somma preventivata può certamente essere modificata con successive variazioni di bilancio. Intanto, si potrebbe iniziare in questo modo, se poi *in itinere* ci si accorge che quella somma non basta, si possono apportare variazioni di bilancio. In secondo luogo, vorrei far notare all'Assemblea che in questo caso non si tratta di variazioni che incidono sul bilancio dello Stato. Su questo vorrei non sorgessero equivoci. In questo caso si tratta di fondi a carico delle rispettive istituzioni, vale a dire della Cassa e degli istituti di previdenza, per cui, in effetti, la norma ha soltanto carattere precettivo che vale non per il bilancio dello Stato ma per quello degli stessi istituti cui essa si riferisce. Sotto questo profilo non dovrebbero sorgere dubbi di alcun genere.

Siamo, quindi, favorevoli a questo articolo 2 in coerenza con la nostra posizione in merito al dibattito sui dipendenti dell'amministrazione finanziaria. Non possiamo assolutamente mortificare chi, facendo il proprio dovere, deve essere ricompensato e deve ottenere quelle incentivazioni che, anche psicologicamente, rendono il lavoro migliore e più gradevole. Per questi motivi non possiamo assolutamente accettare le impostazioni di taluni gruppi politici, come il socialista e il comunista, i quali, come già si batterono sul famoso articolo 35 della miniriforma, credo si batteranno anche questa

volta affinché l'articolo 2 non passi. Essi probabilmente porteranno la speciosa motivazione che bisogna attendere il riordinamento generale della pubblica amministrazione e che non bisogna fare eccezioni. Tuttavia, a mio parere, altre volte sono state fatte eccezioni ed altre se ne faranno in futuro. Non credo che questo possa scandalizzare nessuno. In attesa che venga attuata questa mastodontica riforma della pubblica amministrazione, accontentiamoci di questi modesti provvedimenti che consentono a chi fa il proprio dovere di sentirsi più protetto ed animato da buona volontà.

Per altre ragioni, in parte già chiarite, siamo decisamente contrari in sede di conversione d'un decreto-legge, alla surrettizia approvazione di una sorta di disegno di legge aggiuntivo di durata molto maggiore rispetto ai due-tre mesi di validità dell'originario provvedimento. Non si può cioè considerare necessario e urgente un provvedimento che protrae la sua efficacia per almeno un biennio e che comunque riguarda materia affatto estranea al decreto-legge di cui si propone la conversione. Sappiamo tutti quali sono le difficoltà in cui si trovano i comuni, ma non è con questi provvedimenti che si risolvono i loro problemi: si creano soltanto dei centri di potere! È proprio un Governo dimissionario non si deve mettere nelle condizioni di esercitare il potere ancor peggio di quanto non faccia quando dimissionario non è. Di conseguenza noi, proprio nello spirito che ha animato la Conferenza dei capigruppo, che ha espressamente deliberato di discutere la conversione di questi decreti-legge nei limiti della materia da essi trattata, siamo decisamente contrari e ci auguriamo che la Camera si renda conto di questo colpo di mano che si vorrebbe portare a compimento e faccia di tutto perché non abbia successo. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spinelli. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, come già abbiamo fatto in Commissione, vogliamo esprimere anche qui, in aula, la nostra decisa opposizione alla conversione in legge del decreto-legge n. 688 del 27 dicembre 1975. Tale decreto-legge, a nostro avviso, dà l'impressione soltanto apparente di voler affrontare due problemi: il primo, l'acceleramento della conces-

sione di anticipazioni sulle integrazioni dei mutui a pareggio dei disavanzi dei comuni e delle province attraverso i congegni indicati nell'articolo 1 dello stesso decreto-legge; il secondo, consequenziale, la concessione di compensi incentivanti al personale della Cassa depositi e prestiti (è la sostanza dell'articolo 2). Dico « impressione apparente » che si perseguono entrambi i fini, perché in realtà, a nostro avviso, il succitato articolo 1 è solo un bell'orpello che sembra esser stato studiatamente messo nel decreto-legge per meglio render presentabile la sostanza reale del provvedimento, che è quella rappresentata dal successivo articolo 2.

Secondo noi, l'intendimento di accelerare l'erogazione di mutui, senz'altro valido, poteva essere benissimo realizzato anche attraverso strumenti più congrui e di tipo amministrativo, come, ad esempio, l'attivazione della sezione autonoma del credito a breve termine, mai fatta adeguatamente funzionare. Per convincersene basta esaminare l'articolo 5 della parte terza del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (la legge che disciplina la Cassa depositi e prestiti), così come formulato con la legge n. 964 del 22 dicembre 1969, con il quale si dispone che le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti (senza neanche il parere del consiglio), che può disporre anche la contemporanea erogazione.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, il fatto che ciò che stava a cuore al Governo nel procedere all'elaborazione del decreto-legge al nostro esame non fossero certamente le condizioni disastrose degli enti locali, ma altre considerazioni, come del resto è chiaramente detto anche nella relazione al provvedimento, è dimostrato proprio dall'articolo aggiuntivo presentato in Commissione dall'onorevole Cocco Maria, approvato a maggioranza dalla Commissione e rifiuto nell'articolo 2 del decreto-legge, che introduce, come è stato rilevato dall'onorevole Bozzi e da altri colleghi, il contenuto, la sostanza di un disegno di legge presentato (con estremo ritardo) dal Governo per prorogare le disposizioni relative all'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

Siamo di fronte senz'altro ad un condannabile ritardo del Governo; ma l'aver introdotto la sostanza di un disegno di legge come emendamento ad un decreto-legge

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

nell'atto della sua conversione in legge apre, come del resto già l'onorevole Bozzi osservava, una serie di problemi delicati, di principio, anche dal punto di vista costituzionale.

L'onorevole relatore ha posto in rilievo l'attinenza esistente tra il provvedimento di proroga delle disposizioni relative alle finanze comunali e provinciali e il decreto-legge in esame. Ora, appare veramente strano che un Governo pensoso della sorte degli enti locali emanì un decreto-legge (di cui è per lo meno opinabile la indifferibilità e l'urgenza) per prevedere l'erogazione delle anticipazioni sui mutui a pareggio dei bilanci e dimentichi di inserire nel decreto stesso proprio la proroga delle disposizioni relative all'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (questa, sì, veramente indifferibile ed urgente), senza la quale credo sia inutile parlare oggi di accelerazione.

Questo dimostra, a nostro avviso, come il decreto-legge di cui si discute la conversione in legge, se lo si sfronda degli orpelli, sia caratterizzato esclusivamente dall'articolo 2, riguardante i benefici economici per i dipendenti della Cassa depositi e prestiti.

Concentriamo su questo articolo la nostra attenzione. Per forza di cose il discorso si ricollega al lungo dibattito che si è svolto prima in Commissione finanze e tesoro e successivamente in aula sul famigerato articolo 31 — oggi articolo 35 — della legge 2 dicembre 1975, n. 176, la legge cosiddetta della « miniriforma »: articolo riguardante i compensi incentivanti al personale dell'amministrazione finanziaria.

Vorrei anzitutto chiarire che, ora come allora, quando si discuteva del caso dei dipendenti finanziari, non contestiamo le esigenze di adeguamento che, anzi, si pongono con forza nei vari settori della pubblica amministrazione, né ignoriamo come, a fronte di un maggior lavoro (forse triplicato), alla Cassa depositi e prestiti si disponga di organici assolutamente inadeguati; ma ciò che contestiamo vivamente è il modo con il quale il Governo continua ad affrontare questi problemi, a pezzi e bocconi, a puntate, come osservava l'onorevole Bozzi, con un metodo che non risolve i problemi che si vogliono affrontare.

Quale risultato ha avuto l'applicazione dell'articolo 35 della « miniriforma »? In alcuni settori dell'amministrazione finanzia-

ria persiste il malcontento. Tale articolo non ha risolto i problemi, mentre ha creato all'esterno una situazione sperequativa e di caos che sarà difficilmente governabile. A nostro avviso, non è ammissibile che, disponendo di una legge come la n. 734 del 1973, che introdusse l'assegno perequativo (e fu unanimemente riconosciuta come in tutto positiva), anziché impegnarsi a dar seguito alle scadenze in essa previste per trarne tutte le conseguenze positive, ci si impegni invece giorno per giorno a demolirla, precipitando la situazione nel caos. La legge n. 734 del 1973, che tra l'altro recepiva un positivo accordo del 17 marzo 1973 tra Governo e sindacati, ha rappresentato, per unanime riconoscimento della Camera, un primo importante passo verso la riforma della pubblica amministrazione. Con l'introduzione dell'assegno perequativo e con la conseguente eliminazione di una serie di « premi in deroga », di incentivi, di compensi a qualsiasi titolo dati, essa costituiva il primo passo verso una reale perequazione, verso un miglioramento anche della produttività della pubblica amministrazione.

Certo, si trattava di andare avanti, ma non con una politica « a singhiozzo », come è stata quella degli ultimi tempi, consistente nel dir sì alle rivendicazioni monetarie, nell'opporre dinieghi e rotture quando i sindacati si sono mostrati impegnati, come nella vertenza sulla qualifica funzionale, ad affrontare i reali problemi della pubblica amministrazione. Si trattava di andare avanti in termini concreti, innanzitutto nell'applicazione di quel punto 6 dell'accordo Governo-sindacati del marzo 1973 che aveva, fra l'altro, precise scadenze di decorrenza (al massimo il 1° aprile 1975); andare avanti, dunque, verso l'applicazione di questo punto dell'accordo, su cui esisteva un parere positivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione: il punto cioè relativo alla revisione del numero delle qualifiche in rapporto alle diverse funzioni e responsabilità ed alle effettive esigenze dei servizi e della migliore selezione del personale.

In tale quadro, si trattava di andare avanti sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come prevede l'articolo 9 di un'altra legge dello Stato, la n. 382 del 22 luglio 1975 (varata cioè proprio sotto il Governo attualmente dimissionario), si trattava di proseguire lungo questa strada di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

rinnovamento contrattuale per tutti i dipendenti dello Stato.

Ci troviamo, invece, di fronte ad un rovesciamento completo — come ha poc'anzi messo in rilievo l'onorevole Bozzi — di tale impostazione. L'articolo 2 della legge n. 734 affermava che con l'introduzione dell'assegno perequativo non avrebbero potuto, dall'entrata in vigore della stessa legge, essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati. Ebbene, prima con l'articolo 35 della legge Visentini, oggi con la norma relativa alla Cassa depositi e prestiti, si calpesta la legge del 1973 e si tornano ad introdurre compensi incentivanti e « premi in deroga » che sono sempre stati fonte di sperequazione e clientelismo.

L'articolo 9 della succitata legge n. 382 si riferisce, in pratica, ad accordi per ciò che concerne i miglioramenti al personale (accordi attuati con le organizzazioni sindacali), mentre in questa vicenda si sono ignorate tali intese e si è rotto con le organizzazioni sindacali. Sempre lo stesso articolo della legge n. 382 afferma, poi, che il trattamento economico del personale deve ispirarsi a norme di chiarezza, in modo che ai dipendenti siano assicurate parità di trattamento economico e parità di qualifica, indipendentemente dalle amministrazioni di appartenenza; ebbene, anche in questa materia si va avanti nel senso opposto di aggrovigliare ulteriormente la già intricata « giungla » che ricopre la pubblica amministrazione.

Si obietta che quelli al nostro esame sono provvedimenti provvisori, con una validità di soli sei mesi. A parte ogni altra considerazione, rilevo che intanto l'intera Commissione si è mostrata scettica circa tale scadenza del 30 giugno 1976. In ogni caso, anche questo accavallarsi di contrastanti scadenze (per i dipendenti finanziari l'analogo compenso incentivante è stabilito fino al 30 giugno 1977) — di questo passo il Governo si troverà presto nella necessità di munirsi di un complesso scadenziario — contribuisce ad introdurre un ulteriore elemento di confusione che rende sempre più difficile una razionale operazione di sistemazione dell'organizzazione finanziaria dello Stato.

È stato invocato in Commissione il fatto che ci si trova di fronte ad una situazione atipica, eccezionale; si afferma che i dipendenti della Cassa depositi e prestiti

non hanno guadagnato, bensì subito un detrimento, con l'applicazione della legge n. 734. Anche su questo punto occorre mettersi d'accordo: da parte nostra, non vogliamo entrare nel merito, ma sono queste le stesse tesi che il Governo, attraverso il ministro Visentini, sostenne per ciò che riguardava i dipendenti finanziari, traendone fondamento per assicurare che si trattava dell'unico caso esistente nella pubblica amministrazione.

Se si vuole analizzarle in sé e per sé, tutte le amministrazioni sono atipiche. Facciamo per altro attenzione, perché ci troviamo di fronte — come avemmo già modo di mettere in rilievo intervenendo in sede di esame della cosiddetta « miniriforma » tributaria, allorché ponemmo in rilievo la carica dirompente che poteva avere l'applicazione dell'articolo 35 di quella legge — ad una « corsa all'atipicità » di ogni singolo settore, origine e conseguenza di una aberrante logica corporativa.

E con quali conseguenze, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo? In occasione di quel dibattito sottolineammo come ci si trovasse di fronte alla seguente alternativa: o cogliere la preziosa disponibilità delle organizzazioni confederali per un serio e concreto discorso sulla riforma della pubblica amministrazione; oppure rischiare di imboccare la via dello sgretolamento dell'aspetto retributivo, con una rincorsa salariale che avrebbe finito col creare una situazione insostenibile che né le organizzazioni sindacali né il Governo avrebbero potuto più padroneggiare.

È quello che sta avvenendo, onorevole rappresentante del Governo. I fatti di oggi dimostrano che quella diagnosi era purtroppo esatta, se è vero che molti altri settori dell'apparato statale sono in agitazione. Si è cominciato con i finanziari, si passa oggi alla Cassa depositi e prestiti e ai relativi compensi incentivanti. Ma nel momento in cui si converte in legge questo provvedimento, che viene ad aggiungersi come ulteriore motivo di differenziazione per una categoria di dipendenti pubblici già prima posta in condizioni particolari rispetto ad altri settori dello Stato (infatti già sulla base dell'articolo 19 della legge n. 734 i dipendenti della Cassa depositi e prestiti possono essere autorizzati a fare fino a un massimo di 80 ore mensili di straordinario), la domanda che sorge è: se questi ulteriori compensi incentivanti debbono essere legati ad un corrispondente lavoro ef-

fettivamente prestato, quante ore dovranno lavorare di fatto i dipendenti della Cassa depositi e prestiti? La verità è che ci troviamo di fronte ad una finzione condannabile, cioè (come anche l'onorevole Bozzi ha messo in rilievo) ad una forma surrettizia e inconfessata di vero e proprio aumento dello stipendio.

Se invece gli argomenti addotti dal Governo sono validi, come dire «no», per esempio, ai dipendenti delle direzioni generali degli istituti di previdenza, che si sono già fatti avanti a proposito di arretrati, allegando un maggior lavoro esistente nel settore? Questa situazione è già stata rappresentata in un emendamento, avanzato in Commissione da alcuni colleghi, ma non accettato dal Governo. Sappiamo — se le nostre informazioni sono esatte — che dal personale di alcune direzioni generali del Tesoro si è minacciato, qualora passi questo decreto-legge, lo sciopero ad oltranza. Se le nostre informazioni sono esatte, analoga minaccia di sciopero ad oltranza viene dagli ispettorati provinciali del lavoro. In altre parole, questi provvedimenti settoriali si trasformano, più che in un incentivo per chi ne beneficia ad accumulare arretrati, in un accreditamento del metodo dello sciopero ad oltranza come mezzo infallibile per ricevere premi dal Governo!

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, non ci illudiamo che le organizzazioni sindacali confederali facciano ancora, come hanno fatto in questi ultimi tempi, da «pompieri». Credo che dobbiamo dare atto, come Parlamento, dell'alto senso di responsabilità che le organizzazioni confederali hanno avuto. Esse hanno partecipato attivamente all'elaborazione della legge n. 734; esse hanno creduto al contenuto di quella legge; hanno promosso scioperi, più che per benefici finanziari, per la riforma della pubblica amministrazione. È la prima volta che si è assistito al fenomeno di giorni e giorni di sciopero per questo obiettivo: una riforma, una maggiore efficienza, una maggiore produttività della pubblica amministrazione. Coerenti con questa loro ispirazione, le confederazioni hanno contrastato coraggiosamente certe manifestazioni di sindacalismo corporativo, certi scioperi corporativi; e si sono trovate di fronte per questo a contestazioni violente da parte di organizzazioni settoriali che si fregiano dell'appellativo di autonome.

Ora, se il Governo, come premio a tanto senso di responsabilità, si rende esso stesso indifferente al disegno di riforma, rompe i ponti con le confederazioni sindacali e premia lo sciopero ad oltranza inscenato dagli autonomi, non ci si può illudere che il senso di responsabilità possa durare in eterno, nelle confederazioni sindacali. In tal caso, onorevole rappresentante del Governo, portereste la responsabilità di aver perduto una preziosa occasione ed una preziosa disponibilità che le organizzazioni sindacali ed i lavoratori offrivano per affrontare seriamente i problemi della pubblica amministrazione.

Tutto ciò non vuol dire ignorare gli aspetti peculiari che possono esistere nei vari settori, ma collocare questi aspetti peculiari in un discorso più generale che non porti ad arretrare, ma ad avanzare sul cammino della riforma della pubblica amministrazione. Queste nostre affermazioni non sono state contestate e anche in Commissione si è detto che esse erano giuste.

E in proposito mi permetto di osservare che nasce un altro problema: quello di un corretto rapporto tra il Parlamento e il Governo. Noi socialisti, durante la discussione della «miniriforma», ci astenemmo, anziché votare contro, sull'articolo 31 ritirando i nostri emendamenti. Ciò facemmo con una dichiarazione di voto del presidente del nostro gruppo. I motivi dell'astensione (visto che oggi si parla tanto di assunzioni di responsabilità da parte del partito socialista italiano) erano riconducibili sia ad un'assunzione di responsabilità del gruppo socialista di fronte ad una certa posizione che aveva preso il ministro delle finanze in caso di bocciatura di quell'articolo, sia anche all'accettazione da parte del Governo, al termine del dibattito, di un nostro ordine del giorno che lo impegnava «ad estendere, previa trattativa con le organizzazioni sindacali, al restante personale statale la rivalutazione dei compensi per lavoro straordinario in un provvedimento organico che limiti le prestazioni ad effettive ed eccezionali esigenze della pubblica amministrazione». Nell'accettare quell'ordine del giorno e nell'approvarne il concetto, il ministro incaricato della riforma burocratica, onorevole Cossiga, fece queste dichiarazioni: «Noi riteniamo che si chiuda con questa norma, reintrodotta come articolo 31-bis, la serie dei provvedimenti eccezionali adottati al riguardo di talune ca-

tegorie attraverso la politica dei famosi anticipi. Riteniamo che sia ormai necessario studiare una nuova regolamentazione dell'orario straordinario, ove esso sia reso indispensabile da nuove disposizioni legislative o da arretrati di lavoro». E concludeva il ministro: « In tale ambito dovrà trovare soluzione anche il problema dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti ». Né era da meno il ministro del tesoro, onorevole Colombo, parlando in aula a conclusione della discussione sul bilancio di previsione dello Stato, poiché egli affermò gli stessi principi. Ebbene, dopo pochi giorni, la cattiva prassi è ripresa, con le conseguenze di reazioni a catena che abbiamo denunciato e che ci preoccupano fortemente. È così che si rispettano gli impegni presi in Parlamento?

Non credo che sia giusto, onorevoli colleghi, di fronte ad una posizione seria e preoccupata delle gravi conseguenze che questo provvedimento può arrecare, usare strumentalmente certi falsi argomenti, come spesso viene fatto. Ieri fu il ministro delle finanze che, di fronte alla nostra posizione contraria all'articolo 31 della « miniriforma », affermò: « ...è vuota declamazione invocare in modo velleitario la lotta contro l'evasione quando si negano i trattamenti economici necessari ». Come se noi, con quella lotta, fossimo quasi diventati una sorta di protettori dell'evasione fiscale in Italia! Oggi non vorrei che, poiché sono stati tratti in ballo gli enti locali, qualcuno se ne uscisse a dire che chi vota contro la conversione di questo decreto-legge diventa l'affossatore delle autonomie, colui che ignora e vuole soffocare la vita degli enti locali. Il fatto è che sotto la ruggine della pubblica amministrazione sono lesi sempre interessi che meritano cura, ma il maggiore interesse, a nostro avviso, l'interesse più lesa è quello della vita politica e dello sviluppo dell'economia del paese. Si scorgono sempre più chiari, specie oggi durante la crisi economica, i legami che intercorrono fra lo sviluppo economico del paese e la riforma della pubblica amministrazione. Se infatti il nostro paese non può più contare per il suo sviluppo su tanti fattori di favore, ad esempio sono improponibili i bassi salari che caratterizzarono e resero possibile il « miracolo economico » degli anni attorno al 1960, l'unico modo per non condannare definitivamente l'apparato produttivo alla decadenza è di liberarlo, una

buona volta, da quei pesi morti che rischiano di soffocarlo. E mi pare ormai coscienza comune che uno dei più esiziali pesi morti — anche se non certo per incapacità o mancanza di volontà dei dipendenti dello Stato — è costituito dall'inefficienza, dall'alto costo e dall'improduttività della pubblica amministrazione complessivamente considerata. È in questo quadro che la riforma della pubblica amministrazione diventa oggi a nostro avviso una delle principali e più urgenti riforme di struttura cui porre mano; è un problema di volontà politica, essendo inconcepibile continuare a restare inerti in attesa del domani. Con il provvedimento al nostro esame non solo non si arreca alcun costrutto a questo disegno, ma si introduce una spinta paurosa verso il peggiore dei vicoli ciechi.

Per questi motivi abbiamo presentato un emendamento che tende all'eliminazione dell'articolo 2 del decreto-legge; e un altro emendamento, quasi identico ad un altro presentato da alcuni colleghi della democrazia cristiana, che tende ad estendere i benefici relativi allo straordinario a tutto il personale dello Stato, con obbligo del Ministero del tesoro di mettere a disposizione i fondi necessari per portare ad effetto gli incumbenti contemplati nel punto 6 dell'accordo Governo-sindacati del marzo 1973.

Riteniamo che vi sia ancora una possibilità di uscire da questa situazione, e siamo disponibili ad ogni discussione che possa farsi, come credo debba farsi, nel « Comitato dei nove » sulla base degli emendamenti che sono stati presentati.

Vorrei sottolineare al rappresentante del Governo che ciò che ci ha spinto soprattutto a presentare questi emendamenti sono le informazioni — e certo il Governo ne sarà a più diretta conoscenza di noi — circa le preoccupanti e gravissime conseguenze cui si sta andando incontro, circa il manifestarsi nell'immenso settore della pubblica amministrazione di reazioni imprevedibili nella loro ultima portata se il provvedimento al nostro esame verrà approvato nel testo originario. Questa situazione, come preoccupa noi ed altri gruppi politici, così non può non preoccupare il Governo; e un suo ripensamento potrebbe essere l'occasione per risolvere positivamente il problema. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di affermare che con un certo stupore ho visto l'uso che, in questa occasione, si è fatto dell'articolo 77 della Costituzione, il quale, come poco fa veniva ricordato, prevede la possibilità che il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, salva la successiva approvazione del Parlamento.

Il 27 dicembre dello scorso anno, per la verità, non sembra che il Governo godesse di buona salute. Esso quindi ha adoperato in questa circostanza l'articolo 77 della Costituzione in modo improprio sia che, come è stato affermato anche dall'onorevole Bozzi, si affronti il problema di ordine generale di ciò che un Governo in crisi è o non è abilitato a fare, sia che si accetti per buona l'affermazione del Governo secondo cui il contenuto dell'articolo 2 del decreto ne configurerebbe sostanzialmente il suo contenuto come una questione di ordinaria amministrazione: poiché allora si trasformerebbe questo articolo 77 della Costituzione in una sorta di riedizione dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, in forza del quale la giunta comunale può, tra una sessione e l'altra del consiglio comunale e anche durante le sessioni del consiglio stesso, prendere determinate decisioni, alcune importanti altre meno.

Sono d'accordo con l'onorevole Spinelli e con altri colleghi quando affermano che questo provvedimento ha uno scopo dichiarato e uno sostanziale non sempre coincidenti, anche se affronta nell'articolo 1 e poi in quello aggiuntivo, che la Commissione a maggioranza ha accettato, alcune questioni che riguardano gli enti locali.

Ma tuttavia, nella sostanza, questo decreto-legge investe un problema del tutto particolare, già altre volte affrontato in quest'aula: ed è quello posto dall'articolo 2 del decreto stesso. Lo scopo vero — credo lo vorranno riconoscere i colleghi, anche di parte democristiana, e non solo quelli di loro che si sono fatto carico della presentazione di un apposito emendamento — del provvedimento in esame è quello di concedere compensi incentivanti al personale della Cassa depositi e prestiti, ignorando del tutto le conseguenze che da tale atto potranno derivare, e che sono state, ancora poco fa in questa aula, efficacemente ricordate.

È tanto poco credibile la tesi secondo la quale il presente decreto-legge aveva anche lo scopo di affrontare i problemi relativi alla vita degli enti locali, che il Governo ha sentito il bisogno di fare in modo che nel disegno di legge di conversione fosse introdotto, in sede di esame in Commissione, un articolo aggiuntivo, proprio per confermare la sensazione che il provvedimento sia rivolto essenzialmente a consentire agli enti locali di sopravvivere allo stato di agonia in cui molti di essi versano, anziché quello di provvedere alla concessione di « compensi incentivanti » a favore del personale di un determinato settore dell'amministrazione.

All'articolo 1 del decreto — ella, signor Presidente, che è sempre molto attento a queste cose, lo avrà certamente notato — si prevede come fatto del tutto normale il mancato funzionamento degli uffici. E, mentre la concessione dei benefici al personale, attuata con l'articolo 2, è ancorata ad un limite temporale, magari discutibile, di 6 mesi, la disposizione dell'articolo 1, presuppone, come considerazione assolutamente ovvia, il mancato funzionamento degli uffici, non soltanto per 6 mesi, ma — evidentemente — per l'eternità! Ora mi sembra che un simile presupposto non sia accettabile; o meglio, potrà forse essere realistico in linea di fatto, ma non è ammissibile che sia consacrato legislativamente.

Non diverse considerazioni debbono essere svolte per quanto concerne l'articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione. Se è vero, infatti, che sono scaduti i termini di cui alla legge n. 129 del 1975, si sarebbe potuto comprendere l'intendimento del Governo di procedere, anche nell'attuale delicata fase politica, alla proroga per un anno delle disposizioni della suddetta legge. Ma la proroga disposta dall'articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione si estende agli esercizi finanziari 1976 e 1977. Ciò dimostra che la democrazia cristiana ed il Governo nel suo complesso ritengono che in ogni caso nel corso di questa legislatura, quali che siano le sorti del Governo medesimo, di rimedi seri e organici per affrontare i problemi della finanza locale non si possa né si debba parlare; e nel caso fosse convinzione di quelle forze che la crisi non si possa concludere che attraverso le elezioni anticipate, la maggioranza che fa capo alla democrazia cristiana mostra di voler affermare che non soltanto l'attuale Parlamento non potrebbe occupar-

si del problema, ma non lo potrebbe o vorrebbe neanche il prossimo, almeno prima di 2 anni!

Poiché questo modo di procedere non è accettabile, con il nostro emendamento proponiamo che, al massimo si possa arrivare ad una proroga per un anno della legge n. 129, salvo poi provvedere, attraverso la via maestra di una nuova impostazione dei problemi della finanza locale, a risolvere la questione della sopravvivenza degli enti locali.

Bisogna altresì osservare che appare piuttosto discutibile l'opinione, che ho sentito illustrare anche da parte del relatore per la maggioranza, la quale affida in definitiva alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge e dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione le possibilità di rendere meno angusta la vita degli enti locali. Non siamo d'accordo; se infatti sull'esigenza della tempestività nella concessione dei mutui non possiamo ovviamente, che convenire, è anche vero che esistono degli impedimenti che al di là delle stesse disposizioni che ora vengono proposte, rimangono immutati: si tratta dei « tempi » di intervento della Commissione per la finanza locale, dei tempi che intercorrono tra l'inizio della procedura e la concreta erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti, con la connessa conseguenza di una usura per i bilanci comunali costituita dalla necessità di provvedere al prefinanziamento; sono i problemi, ormai aperti in tutti gli enti locali, relativi al rischio — che non è poi nemmeno un rischio, ma è diventato una cosa concreta — di dover impegnare i cespiti disponibili per affrontare la spesa corrente, con tutte le implicazioni che ciò comporta, senza essere quindi più in grado di provvedere alle spese di investimento.

E quindi segno di ardimento dirci, in questa sede, che con l'articolo 2, aggiuntivo, in qualche modo si provvede a risolvere la situazione in cui si trovano gli enti locali. Non è vero: si consente loro soltanto di continuare quella sorta di sopravvivenza fisiologica attuale, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, ma non si aiutano affatto gli enti locali a superare la stretta nella quale si trovano.

Riteniamo quindi di dover ribadire con energia in questa occasione che occorre affrontare le questioni che stanno a monte, come, ad esempio, i modi del finanziamen-

to. Sono questioni che — il sottosegretario La Penna lo ricorderà — sono state affrontate nell'ultimo convegno dell'ANCI a Viareggio; sono i problemi della partecipazione vera dei comuni alla determinazione di quelle somme che complessivamente la società ha a disposizione. Sulla base di tale determinazione comune si dovrà poi fare affidamento sul senso di responsabilità reale che è necessario nell'impegno concreto della spesa ai fini di uno sviluppo civile della nostra società nazionale.

Non poteva quindi in alcun modo convincerci l'argomento che questo decreto-legge era in sostanza determinato dalla necessità di provvedere ai bisogni urgenti degli enti locali. Siamo invece del tutto favorevoli alla proroga di un anno — e di un anno soltanto, per le ragioni che ho detto — della legge n. 129.

La questione vera — quella della quale giustamente la Camera si è stamane occupata — è quella relativa all'articolo 2, che è tutt'altra cosa. Quel che stupisce, onorevole sottosegretario — e lo ripeto, anche se può sembrare un giudizio pesante e di pessimo gusto — è che il 27 dicembre 1975, in una situazione, mi sia consentito di dire, quanto meno incerta per la vita futura di questo Governo, ci si sia preoccupati di varare un provvedimento che, di per sé, è un detonatore, è una miccia che viene accesa ad una sorta di carica esplosiva che da molto tempo mina ormai la pubblica amministrazione. Diventa molto singolare il comportamento di questo Governo quando, come è stato ricordato poco fa, già in occasione della « miniriforma », non solo il nostro partito di opposizione, ma le forze di maggioranza e lo stesso Governo non avevano potuto che prendere atto della verità incontrovertibile del rischio di procedere per settori nella pubblica amministrazione, e ciò non soltanto per una ragione assai semplice, qual è quella di avere un qualche disegno armonico al quale collegare i provvedimenti particolari, ma per gli effetti moltiplicatori della spesa corrente che questi provvedimenti finiscono per assumere.

La nostra contrarietà fu netta, e la manifestammo quando dicemmo — come abbiamo fatto anche questa mattina — di conoscere molto bene la situazione degli uffici ai quali questi provvedimenti, in particolare, sono rivolti. Come conoscevamo quella del Ministero delle finanze, così co-

nosciamo la situazione della Cassa depositi e prestiti, conosciamo quella, in generale, di tutta la pubblica amministrazione.

Come debbono essere affrontate queste questioni? È un discorso non nuovo in quest'aula, che per la verità troppe volte è stato fatto. Troppe volte la democrazia cristiana, nella sua espressione maggioritaria, è rimasta indifferente ad un ragionamento di questo tipo, allergica, vorrei dire, alla possibilità di un discorso serio sul riordinamento degli uffici da effettuare seguendo la via maestra, che è quella appunto di un disegno il più possibile armonico che investa tutti i problemi delle strutture amministrative ed anche delle condizioni normative e giuridiche del personale.

Non solo, come appresso dirò, il Governo non ha tenuto in alcun conto quanto il Parlamento stesso si apprestava in qualche misura a fare relativamente ai problemi della struttura complessiva dell'amministrazione, ma non ha neanche tenuto in alcun conto l'ordine del giorno, che pure il Governo stesso ha accettato, e che il nostro compagno Di Giulio presentò il 13 novembre con altri colleghi del nostro gruppo, relativamente alla questione specifica dello straordinario, che era già sorta con l'articolo 35 della mini-riforma e per la quale questo Parlamento si espresse, e il Governo accettò, nel senso che si doveva procedere a una riconsiderazione generale dei problemi dello straordinario.

Non è ammissibile che vi sia in questo Parlamento un comportamento contraddittorio in relazione a norme di ordine generale che dettano le misure massime delle ore di straordinario che possono essere effettuate nel corso di un anno nei settori della pubblica amministrazione (lo abbiamo fatto, ad esempio, per il parastato), e norme particolari le quali derogano da queste norme di ordine generale senza che sia dimostrabile — anzi, essendo dimostrato il contrario — la possibilità da parte di un dipendente dello Stato di fare, in un mese, 120, 130 o, come abbiamo visto in alcuni settori, 200 ore di lavoro straordinario al mese.

Non è ammissibile che il ministro Cosiga, rappresentante di questo Governo, e il ministro del tesoro, particolarmente responsabili di questo provvedimento, affermino che effettivamente è giusto procedere a una riconsiderazione generale del tema dello straordinario, sulle vie che noi ab-

biamo indicato, e poi presentino provvedimenti di questo genere.

POCHETTI. Fra l'altro non sono neppure presenti!

VETERE. Questa è una prassi costante, quasi una norma. Forse c'è una norma della Costituzione, che io non conosco, che appunto prevede l'assenza dei massimi responsabili di questi provvedimenti nel corso dei dibattiti.

Voglio dire che con questo modo di procedere si vanifica il principio della contrattazione, che era stato affermato ancora nella legge n. 382 del 1975. Ed è per questo che si è giunti allo sciopero dell'8 gennaio. E come se questo non bastasse, in una situazione così carica di tensione sociale per quanto riguarda la situazione economica e finanziaria del paese, il Governo assume su di sé la responsabilità di essere il vero organizzatore del prossimo sciopero proclamato per il 28 gennaio da parte della generalità degli statali.

Chi ve lo fa fare? Perché vi prendete di queste responsabilità? Che cosa vi obbliga ad avere, di volta in volta, dei patti particolari con settori particolari dell'amministrazione? Qual è la ragione per la quale, in definitiva, si sceglie un comportamento di questo genere? E come è possibile un comportamento di questo genere nello stesso momento in cui il rappresentante di questo Governo, nella persona del ministro che si occupa dei problemi della organizzazione amministrativa, ha dato non solo nessun contributo, ma un contributo in senso contrario, al lavoro al quale si era accinto il Comitato ristretto della I Commissione per affrontare il provvedimento n. 3157-bis, cioè lo stralcio dei problemi della riforma? Ci siamo riuniti più volte nell'assenza del rappresentante del Governo il quale ci faceva sapere per interposta persona, che in fondo il Governo quel provvedimento aveva intenzione di ritirarlo, come in effetti è avvenuto.

Per mesi noi abbiamo inutilmente tentato di affrontare i temi di un dibattito generale sui problemi della riforma.

Questo non si fa. E non si affronta nemmeno il tema specifico dello straordinario, né si va alla contrattazione complessiva richiesta dai sindacati, nonostante lo sciopero dell'8 gennaio e quello, ripeto, che i sindacati, per il comportamento del Governo, hanno proclamato per il 28 gennaio.

Riesce veramente difficile capire qual è l'ispirazione che ha spinto il Governo nel formulare questo provvedimento e quale sia l'ispirazione che ancora in questo momento lo muove.

Desidero ancora sperare che in qualche misura il Governo voglia farsi vivo attorno a questo tema e sostanzialmente procedere, se non a un ritiro del provvedimento, il che sarebbe auspicabile, quanto meno a una riconsiderazione della situazione nella quale ci troviamo; anche perché a me pare assai incerta la sorte di questo provvedimento se le posizioni espresse, a parole e per iscritto con gli emendamenti, saranno, come mi auguro, mantenute nel corso di questa discussione. Ci facciamo carico, e non potrebbe essere diversamente, di quelle che sono le necessità dei singoli settori. Noi sappiamo bene che ci sono questioni riguardanti la mole di lavoro e l'organizzazione di determinati settori della pubblica amministrazione: lo sapevamo per quanto riguarda il Ministero delle finanze, lo sappiamo anche per quanto si riferisce alla Cassa depositi e prestiti, come non lo ignoriamo per altri settori dell'amministrazione.

Ma non possiamo non sapere, e non può non sapere il Governo (perché proprio l'altro ieri, ieri e questa mattina ci ha spiegato la gravità della situazione economica e le ragioni del passo fatto a proposito del cambio della nostra moneta e quindi dell'esborso di valuta da parte della Banca d'Italia, e ci ha fornito in proposito spiegazioni nel corso di tutto il dibattito che si è aperto intorno alla crisi governativa) che sommare l'articolo 35 della miniriforma all'articolo 2 di questo decreto-legge, e agli altri articoli che, inevitabilmente, non potrebbero non essere formulati da leggi singole che affrontano i problemi del trattamento economico dei pubblici dipendenti significa determinare una moltiplicazione in ragione geometrica della spesa, senza un controllo di produttività o di rendimento complessivo della medesima, che è una delle condizioni per una riqualificazione della spesa corrente, per una politica di investimenti e di indirizzi della spesa pubblica che sia la massima produttiva nell'interesse della collettività. Non è possibile che ciò sfugga al Governo, parte importante nella determinazione non solo della volontà legislativa, ma anche di un approdo politico per quanto concerne le questioni su cui verte la crisi. Queste cose, dico, non si possono non sapere; debbo immaginare, in-

fatti, che i calcoli che ci facciamo per conto nostro, la ragioneria generale dello Stato, sia in grado di fornirli al Ministero del tesoro, che quindi non può ignorare che una serie di questi provvedimenti — che, per forza di cose, allargheranno a macchia d'olio questo modo di concepire la direzione dell'organizzazione dell'amministrazione — portano ad una spesa aggiuntiva certamente superiore ai mille miliardi, complessivamente (perché di questo poi alla fine si tratterà), con tanti provvedimenti singoli che si sommeranno l'uno all'altro, senza che vi sia stata una qualche discussione non dico sull'opportunità della spesa, ma almeno sui modi più razionali dell'impiego. Non è possibile un atteggiamento del genere: che lo faccia il Movimento sociale italiano-destra nazionale, che giochi su ciò, passi: e del resto questa è cosa talmente scontata che non mette nemmeno conto di parlarne. Ma che il Governo, anche questo Governo dimissionario, non abbia a suo tempo fatto ragionamenti del genere, è cosa che, quanto meno, stupisce. Oggi è l'onorevole Colombo, ieri fu l'onorevole Visentini; mi pare che, da questo punto di vista, non facciamo discriminazioni di sorta.

La verità è che da tutto il dibattito che si è fatto intorno a questi temi — e da quello sulla cosiddetta giungla retributiva, che abbiamo condotto in questa Camera qualche mese fa — ciò che viene fuori è l'esigenza non soltanto di un cambiamento dei metodi di Governo, ma anche di un cambiamento nella direzione della politica del paese e dell'amministrazione, proprio come condizione di un mutamento nel metodo di governo dell'amministrazione.

Ma guardiamo ora in concreto questo provvedimento che voi proponete, colleghi del Governo. Può essere per cecità o per una provocazione gratuita che — proprio in questa situazione, nella quale il Governo dichiara al paese di essere costretto ad agire per la difesa dell'occupazione contro i provvedimenti di licenziamento, per assicurare cioè l'occupazione come condizione fondamentale — si propone un provvedimento che di fatto contribuisce a creare elementi nuovi di sperequazione retributiva, aumenta le retribuzioni di circa 100 mila lire al mese in un settore particolare, dove pure certe condizioni fondamentali di lavoro sono garantite.

Ora, noi sappiamo bene che dare 100 mila lire al mese di più, sia pure come somma incentivante, al personale della Cassa

depositi e prestiti, non significa creare situazioni di particolare agio o benessere, perché sappiamo altrettanto bene che, di fronte alle necessità della vita, all'aumento del costo della vita, alla situazione complessiva, ciò potrebbe non risultare scandalo per coloro che sono destinatari di tali somme.

Però non è possibile procedere per questa via, anche perché non vi è poi credibilità sul versante più generale delle questioni che riguardano la condizione economica, la spesa e l'impiego delle risorse, e i problemi generali del paese. E su questo che il Governo ha delle responsabilità massime.

Voglio dire che, da questo punto di vista, il presente non è un Governo che sarà domani rimpianto per particolari capacità nell'affrontare i problemi della pubblica amministrazione; ed è grave che si contribuisca a determinare un giudizio di questo genere. È grave il fatto, signor Presidente, che delle due vie che abbiamo avuto di fronte — e non da oggi, ma almeno dal 1968 in poi — per affrontare i problemi dell'amministrazione, riforme e strutture, riqualificazione della spesa o provvedimenti settoriali che non possono che incentivare ancora una corsa alle rivendicazioni salariali, i sindacati unitari abbiano scelto la prima via e il Governo abbia scelto la seconda. Al Governo c'è la democrazia cristiana e ad essa spetta la responsabilità maggiore. Non è ammissibile un fatto di questo genere. Perché si vuole percorrere questa via? Perché, in definitiva, si vuole tentare di ripercorrere la strada che è stata già percorsa negli «anni cinquanta» e negli «anni sessanta» nell'amministrazione pubblica, quando si è andati avanti sulla via delle rincorse particolari per calcolo politico, facendo lievitare la spesa e giungendo a quelle condizioni di collasso complessivo della pubblica amministrazione che costituiscono uno dei problemi più gravi che oggi la collettività si trova a dover affrontare, quando si sono suscitate spinte corporative, sindacalismi particolari che non giudico sul piano di un moralismo superfluo, ma sul piano dell'opportunità di una linea politica che i grandi partiti, come la democrazia cristiana, dovrebbero meglio considerare?

Di fronte al fatto che oggi la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e i sindacati unitari degli statali insistono per una riconsiderazione di questo provvedimento, proprio perché riesce difficile in queste con-

siderazioni al sindacato unitario impedire il proseguimento su questa via che fa lievitare la spesa, non risolve i problemi delle strutture, della loro produttività globale, aumenta le sperequazioni interne e quelle tra il settore pubblico e quello privato, di fronte a questo fatto mi pare che ci si possa ancora attendere un atteggiamento del Governo, anche perché dimissionario, di riconsiderazione e di rispetto dei precedenti voti del Parlamento.

Credo che le cose da ricordare fossero sostanzialmente queste. Stiamo percorrendo di nuovo una via vecchia, che potrebbe condurre a situazioni ancora più indominabili nella pubblica amministrazione, e che potrebbe anche contribuire in senso negativo alla soluzione dei problemi di grave crisi economica nella quale il paese si trova.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, mi sia consentito di concludere affermando che, tra le proposte complessive che il nostro partito ha presentato qualche giorno fa a proposito della crisi di Governo e dei problemi economici e a proposito anche delle questioni specifiche della pubblica amministrazione, e il modo di governare da parte della democrazia cristiana e del Governo c'è un abisso. C'è un abisso fra quanto si dichiara a proposito delle condizioni complessive del paese e i comportamenti pratici. È anche quindi in ragione della nostra volontà di colmare tale abisso nell'interesse del paese, che daremo voto contrario alla conversione in legge di questo decreto-legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

IANNIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 688 del 27 dicembre 1975 ci richiama innanzitutto alla logica che ha ispirato il provvedimento al Governo. Vorrei premettere, come considerazione pregiudiziale, dato che è stato sollevato in quest'aula questa mattina, il problema della costituzionalità del provvedimento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione in ordine ai motivi di urgenza e di necessità previsti dall'articolo 77.

Su questo argomento, di fronte ad ogni decreto-legge del Governo, da sempre abbiamo fatto molte dissertazioni, finendo il

più delle volte col rimaner persuasi ciascuno delle idee che viene a sostenere.

Per quanto riguarda il decreto al nostro esame, nel rivolgermi ai colleghi che con impegno, ed adducendo sostanziali motivazioni, hanno cercato di mettere in evidenza gli aspetti di incostituzionalità di questo provvedimento, vorrei fare presente che di fronte alla situazione in cui versano le amministrazioni comunali, di fronte al dramma che si registra nella Cassa depositi e prestiti, ove pare — così mi è stato detto — che giacciono inevase oltre 15 mila pratiche relative a mutui richiesti dai comuni (e bloccare 15 mila pratiche di questo tipo significa in buona parte bloccare l'attività dei comuni stessi, perché il più delle volte si tratta di richieste di mutui ad integrazione dei bilanci), non ravvisare queste esigenze e non considerare l'opportunità di quanto disposto dall'articolo 1 del provvedimento significa, quanto meno, essere troppo ingenerosi nei riguardi della sensibilità che il Governo ha invece manifestato con questa prima parte del provvedimento. Dico questo anche per sottolineare il rispetto dei principi costituzionali nell'intervento del Governo.

Quanto al contenuto del provvedimento, desidero limitarmi ad alcune brevi considerazioni. Ho già sottolineato che l'articolo 1 del provvedimento incontra la nostra approvazione ed il nostro sincero apprezzamento perché tende essenzialmente a far fronte a queste necessità, alle esigenze insopprimibili degli enti locali, e soprattutto alla necessità di consentire alla Cassa depositi e prestiti — pur nelle sue attuali insufficienze — di provvedere alle emergenze più immediate per quanto riguarda le richieste degli enti locali. Certo, forse esiste a monte un problema di ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti, che personalmente mi auguro venga affrontato in tempi brevi, perché è a monte che esiste la grossa strozzatura. Pur sottolineando questi tipi di insufficienze, che riguardano l'organizzazione e la struttura attuali della Cassa depositi e prestiti, che aggravano ovviamente le difficoltà per quanto riguarda il funzionamento e l'efficienza di questo importante strumento, non possiamo non esprimere il nostro compiacimento per l'iniziativa del Governo, che tende a mitigare e a sanare almeno in parte le difficoltà conseguenti a queste insufficienze.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge sentiamo il dovere di manifestare il nostro dissenso, per una serie di motivate ragioni, alcune delle quali sono state già sottolineate egregiamente nel corso degli interventi precedenti. Prima di tutto l'articolo 2, ripetendo ciò che sotto la spinta di determinate esigenze inderogabili il Governo era stato costretto a fare qualche mese fa, in occasione dell'approvazione della cosiddetta miniriforma, ripetendo lo stesso meccanismo, tenta di affrontare e risolvere a valle il problema del personale della Cassa depositi e prestiti, ricorrendo ad un provvedimento che potrebbe anche apparire — contro la volontà del Governo, ovviamente — un provvedimento di tipo clientelare, di principio, di favore. Alla base del nostro dissenso sull'articolo 2 c'è soprattutto il fatto che il Parlamento ha stabilito con la legge n. 734 del 1973 un principio, in base al quale è stata fissata la linea tendente ad eliminare le disparità di trattamento economico tra i dipendenti delle diverse amministrazioni, al fine di uniformare la materia relativa a questo trattamento economico di tutto il pubblico impiego al principio della cosiddetta globalità. Si tratta di una linea decisa dal Parlamento, della quale dobbiamo essere rispettosi tutti, Governo compreso. Su questo piano, il primo rilievo deriva proprio dalla considerazione che il Governo non ha avuto riguardo di questa linea che pure il Parlamento aveva espresso appena due anni fa. E da questo poi deriva un atteggiamento, legittimo, da parte del movimento sindacale, che ha manifestato tutto il proprio scontento per questo provvedimento che tende ad eludere la norma di carattere generale e i principi stabiliti ed istaurati con la legge n. 734.

Vorrei far rilevare che il trattamento dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti non è certamente uno dei migliori per cui esso merita, come ha già fatto rilevare il collega Vetere, tutta la nostra attenzione. Tuttavia non dimentichiamo che la Cassa depositi e prestiti ha riconosciuto 80 ore di straordinario (rispetto alle 15-30 ore previste per tutte le altre amministrazioni) che sommate alle normali ore di lavoro formano un totale di 224 ore mensili. È assolutamente impensabile che si possa restare in servizio oltre quel numero di ore, poiché non si può arrivare ad una tale forma di sfruttamento. Naturalmente bisogna soddisfare la necessità di eva-

dere quelle 15 mila pratiche giacenti e bisogna ovviare alle strozzature esistenti nell'attuale strutturazione della Cassa: provvediamo allora all'adeguamento degli organici, dando posti di lavoro. In tal modo risolviamo il problema senza sfruttare gli attuali dipendenti. Infatti, costa molto di più lo straordinario che l'immissione in servizio di altro personale.

Anche il richiamo venuto da più parti in merito alla riattivazione della legge n. 964 del 1969 non risolverebbe il problema che pone l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame. Infatti quella menzionata in tale articolo è una facoltà concessa al direttore generale, mentre l'iniziativa del Governo tende ad ovviare agli inconvenienti dovuti alle disfunzioni che si manifestano nell'attuale struttura della Cassa. Una volta introdotto il principio della contrattazione per la determinazione e la definizione degli aspetti economici del trattamento dei pubblici dipendenti, il voler stabilire con un provvedimento legislativo un aspetto parziale, anche se rilevante, del lavoro straordinario, mi pare che contraddica il principio stesso della contrattazione o almeno lo vanifichi, tanto più che esistono problemi tutt'ora scoperti relativi ad aspetti già contrattati e non ancora posti in essere.

Con un nutrito gruppo di colleghi della democrazia cristiana mi sono permesso di presentare un apposito articolo sostitutivo dell'articolo 2 del decreto-legge. Tale articolo sostitutivo affronta due problemi: il primo comma vuole determinare gli oneri per il completamente degli aspetti retributivi di cui all'accordo 17 marzo 1973 fra Governo e sindacati, stabilendo — come previsto dall'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 — la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione di quei miglioramenti retributivi. In secondo luogo, il nostro articolo sostitutivo muove da alcune considerazioni critiche in merito all'articolo 2 del decreto-legge che stiamo combattendo. Tali critiche riguardavano la delega conferita al Governo per provvedere ad una nuova disciplina di carattere globale in merito al lavoro straordinario per tutta la pubblica amministrazione, ovviamente tenendo presenti in quella sede gli aspetti particolari già acquisiti nel settore dell'amministrazione finanziaria e gli aspetti, altrettanto rispettosi e rispettabili, del personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti. In questa maniera prima di tutto avremo rispettato la contrattazione

che ci siamo volontariamente imposti e che il Parlamento ha sanzionato ed in secondo luogo affronteremo il problema globale della disciplina di un settore così delicato, come quello del lavoro straordinario, inserendo in questa disciplina a carattere armonico e globale la situazione particolare di alcuni settori. Così noi avremo dato anche una risposta dignitosa e civile alla protesta che legittimamente, ripeto, le organizzazioni sindacali hanno dovuto promuovere di fronte al tentativo di creare situazioni che potrebbero non essere di privilegio, ma che tali appaiono ovviamente per come sono state elaborate.

È stata sollevata l'eccezione che la Cassa depositi e prestiti è un po' assimilabile ad un'azienda autonoma, onde deve essere considerata a sé, per conto proprio. Ritengo che non possiamo fare facili e superficiali accostamenti. Le aziende autonome, che hanno un trattamento separato e regolamentato a parte per quanto riguarda anche il compenso per lavoro straordinario, sono aziende a carattere paraindustriale; la Cassa depositi e prestiti di paraindustriale non ha niente, altro discorso essendo quello della sua natura di azienda a bilancio autonomo, separato; nella sua organizzazione e nei suoi fini essa non ha ciò che hanno le altre aziende autonome dello Stato a carattere paraindustriale.

Queste in breve le considerazioni che mi permetto di fare sull'articolo 2, confermando il nostro consenso ed apprezzamento per l'articolo 1 e ribadendo che certamente l'articolo 2 nella stesura attuale non potrà passare, dato che ritengo in coscienza, per rispetto alla linea già indicata dal Parlamento ed anche per rispetto alla posizione assunta dalla stragrande maggioranza del mio gruppo, del gruppo della democrazia cristiana, che non possiamo consentire ulteriori articolazioni separate che danno, come ho poc'anzi detto, la sensazione di clientelismo, mentre, invece, penso che dobbiamo impegnarci per risolvere un problema che ha carattere globale e interessa tutta la massa dei pubblici dipendenti.

Per questo motivo comunque, almeno a titolo personale, confermo che non voterò a favore dell'articolo 2 se non saranno accolte — o se almeno non rientreranno nella prospettiva di una riconsiderazione, di un riesame anche da parte del Governo — le indicazioni di principio contenute nello emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non mi tratterò a lungo su questo provvedimento, perché ritengo che alcuni punti siano stati ben trattati dagli altri colleghi, punti sui quali vi può essere consenso o dissenso.

Voglio subito chiarire che il gruppo socialdemocratico ha approvato il provvedimento del Governo ed è disponibile a votarlo, ma devo anche dire con chiarezza che non lo ha accolto con entusiasmo. Infatti, noi riteniamo che questo provvedimento sia ancora una volta un provvedimento-tampone, un provvedimento che non prevede interventi organici su due settori fondamentali della vita del nostro paese, quello della finanza locale e quello della amministrazione dello Stato.

L'articolo 1 vorrebbe essere, è, un tentativo di sbloccare una pesante situazione della finanza locale che invece avrebbe dovuto avere soluzioni diverse, più radicali e organiche. Credo infatti — e questo l'ho affermato anche in dibattiti precedenti — che la cosa più importante sia il superamento del farraginoso meccanismo del ripiano dei *deficit* dei bilanci comunali e provinciali. Il provvedimento in esame è stato reso necessario proprio dalla mancanza di una politica organica nel campo della finanza locale.

Sono favorevole all'articolo 1 e alla proposta della legge n. 129. Se e quando arriveremo all'esame degli emendamenti, dovremo esaminare la possibilità di trovare un accorgimento per cui le anticipazioni da parte delle sezioni provinciali e delle tesorerie possano avvenire anche per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le opere pubbliche di pertinenza dei comuni e degli enti locali.

Il nostro gruppo ha accettato con molto scetticismo, anche se riteniamo che si tratti di un provvedimento urgente e giusto, la proposta di prevedere una particolare remunerazione per il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti della Cassa depositi e prestiti. Avremmo preferito che fosse stato finalmente affrontato l'intero problema della remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale dell'amministrazione statale. Richiamo tuttavia l'attenzione dei colleghi che ne hanno parlato sulla natura dell'assegno perequativo. Si

afferma che la legge n. 734 non deve essere minimamente intaccata. Noi siamo d'accordo, ma ricordiamo che lo spirito che animò tale provvedimento fu quello di evitare tutte le possibili forme surrettizie di maggiorazione delle retribuzioni. Riteniamo però che la legge n. 734 non abbia risolto i problemi di quelle amministrazioni che hanno un'esuberanza di lavoro che si traduce nella necessità di prestazioni straordinarie. Il problema non è quello di concedere o meno un compenso per le prestazioni straordinarie: è necessario che, quando un lavoro straordinario deve essere effettuato, questo non sia retribuito in base alle attuali aliquote orarie. Se si osserva quanto accade negli uffici dell'amministrazione finanziaria con l'incentivazione, che altro non è se non una maggiorazione della retribuzione oraria per lavoro straordinario, constatiamo che il personale assolve con impegno ai suoi compiti nelle ore straordinarie. La stessa questione si pone nei confronti del personale della Cassa depositi e prestiti. Dovremo comunque trovare una soluzione al problema. Il nostro gruppo non è contrario ad una soluzione che, salvaguardando l'impostazione generale tanto caldeggiata dai colleghi che mi hanno preceduto, tenga presenti le situazioni particolari della Cassa depositi e prestiti, del Ministero delle finanze e di qualunque altra amministrazione necessiti effettivamente di prestazioni straordinarie.

Ho constatato che sono stati presentati numerosi emendamenti, il cui esame non mi è stato possibile approfondire; ma credo che essi potrebbero costituire una via d'uscita per quella che è una situazione di ordine generale, salvaguardando nel contempo gli interessi e le esigenze di determinati settori dell'amministrazione. Mi permetto di chiedere se non si ritenga necessario un approfondimento degli emendamenti stessi, con una sospensione dell'attuale discussione, in vista di procedere sull'intera materia ad un ripensamento generale. Ove fosse possibile arrivare ad un provvedimento di carattere generale ma che salvaguardasse, nello stesso momento, determinate esigenze di amministrazione, si tratterebbe di una positiva soluzione.

Mentre ribadisco, dunque, l'avviso favorevole del gruppo socialdemocratico sul disegno di legge in discussione, auspico che vi sia una sospensione nella discussione dello stesso, al fine di ricercare un punto d'incontro capace di contemperare le esi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

genze dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti e le aspirazioni dei sindacati, così come risultano dal recente documento presentato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, Relatore. Nell'occasione, signor Presidente, mi permetto di avanzare richiesta di rinvio ad altra seduta dell'ulteriore esame del disegno di legge in discussione. Sono stati presentati emendamenti che la Commissione sente il bisogno di approfondire. Sono emendamenti delicati che involgono questioni relative ad altri rami della pubblica amministrazione: sarà probabilmente necessario consultare anche altre Commissioni, in particolare quella degli affari costituzionali. Tutto ciò, ripeto, mi induce a formulare, a nome della VI Commissione, che ho consultato, la richiesta di rinvio di cui sopra.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio, nell'auspicio che sia possibile trovare una soluzione che risulti di gradimento di una larga maggioranza dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,30.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI**

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SPERANZA ed altri: «Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibili ad uso di abitazione» (4281);

COSTAMAGNA ed altri: «Norme in materia di controllo della Corte dei conti sulle entrate pubbliche» (4282);

COSTAMAGNA ed altri: «Disciplina degli effetti dei collocamenti a riposo conseguenti alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sui ruoli del personale di magistratura ed amministrativo della Corte dei conti» (4283);

COSTAMAGNA ed altri: «Sostituzione dell'articolo 12, punto 6, della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la liberalizzazione delle gratifiche ai lavoratori dipendenti» (4284).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.**

PRESIDENTE. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo del rapporto sull'evoluzione congiunturale dell'economia italiana nei primi nove mesi del 1975, predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura ed esaminato dall'assemblea di quel consesso nelle sedute del 15, 16 e 17 dicembre 1975.

Il documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (approvato dal Senato) (4224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Come la Camera ricorda nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte del gruppo comunista ne è stato chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del regolamento.

Il relatore, onorevole Biagioni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la Camera è chiamata a discutere e convertire in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, relativo al rifinanziamento della legge 18 dicembre 1961, n. 1407. Ho già avuto l'onore di informare la Camera sulla stessa materia in qualità di relatore sia per la legge 18 maggio 1973, n. 274, sia per la legge 4 agosto 1975, n. 403. Mi accingo quindi a riferire per la terza volta — naturalmente ripetendomi — sullo stesso argomento, conoscendo già quali saranno i dubbi e le esitazioni di chi voterà in favore e le critiche di chi voterà contro o si asterrà.

Se il Governo ripropone il rifinanziamento di una legge così discussa e, mi sia lecito dirlo, così invocata, da sindacati, enti locali, cooperative, eccetera, è chiaro che lo ha ritenuto lo strumento più efficace e per la portata generale della sua efficacia e per la sua incisività sul tessuto di aziende piccole e medie in difficoltà, ma che hanno possibilità di ripresa, con l'apporto sollecito di mutui a lunga scadenza e bassissimo tasso di interesse.

D'altra parte, la materia di una nuova politica industriale è così difficile e così discussa da opposte impostazioni, che ci troviamo, anche per questo argomento, ad una frattura tra le forze democratiche, con la conseguente difficile crisi di Governo, la minaccia dell'interruzione dell'attuale legislatura e la preoccupante decisione, presa ieri, di chiudere il mercato dei cambi.

Dobbiamo sottolineare ancora una volta lo stato di disagio in cui si trovano le nostre piccole e medie aziende, le cui difficoltà si sono presentate con andamento ciclico e ricorrente nell'ultimo decennio. I motivi dell'attuale situazione sono numerosi e vanno, per citarne alcuni, da una inadeguata politica bancaria e dal carico degli oneri previdenziali, all'improvvisazione manageriale, alle lotte sociali e, in alcune regioni, a calamità naturali (alluvioni, terremoti, eccetera). Ai predetti motivi è da ag-

giungere l'apporto, purtroppo particolarmente grave, dato alla recessione dell'industria italiana piccola e media dalla crisi petrolifera, con tutte le conseguenze, che vanno dall'aumento vertiginoso del costo delle materie prime alla dura restrizione del credito bancario.

Al ripetersi di queste situazioni si è fatto fronte, dal 1961, con le seguenti leggi, che possiamo definire di soccorso (mentre resta, come base per lo sviluppo delle medie e piccole aziende, l'ormai veterana legge 30 luglio 1959, n. 273, e successive modificazioni ed integrazioni): legge 18 dicembre 1961, n. 1470; legge 11 marzo 1965, n. 123 (meglio conosciuta col nome di fondo speciale); legge 22 marzo 1971, n. 184; legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con successiva integrazione e modifica del 7 giugno 1975, n. 228; legge 8 agosto 1972, n. 464, articolo 9, finanziata con legge 7 giugno 1975, n. 230; legge 18 maggio 1973, n. 274; legge 4 agosto 1975, n. 403.

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'IMI ha effettuato 300 operazioni con legge n. 123 e per la cronaca desidero dire che già dopo due anni, cioè nel 1967, ben 27 aziende, finanziate con il fondo speciale, erano fallite e 56 erano insolventi. Col titolo I della legge n. 184, che prevedeva il finanziamento di 40 miliardi, è stato affidato all'IMI il compito di provvedere a interventi in compartecipazione con aziende in difficoltà. A distanza di quattro anni dalla pubblicazione della legge, l'IMI ha impiegato soltanto 30 dei 40 miliardi stanziati, attuando 32 operazioni. Ciò non è da attribuirsi alla responsabilità dell'IMI ma alla procedura lunga e complessa per l'applicazione di questa norma.

Con il titolo II della predetta legge n. 184 la GEPI, con gli iniziali 60 miliardi e con i successivi 96 miliardi stanziati ai sensi della legge 1° febbraio 1974, n. 59, ha deliberato, a tutto il 1975, 86 interventi di cui 63 già operanti, due aziende hanno tutto il personale in cassa integrazione, tre sono in attesa di attuazione, 7 in partecipazione indiretta tramite aziende collegate e 11 aziende sono già state cedute.

Per quanto riguarda la legge n. 1101, concernente il settore tessile, sono stati impegnati tutti i 200 miliardi previsti. In riferimento ai piani di ristrutturazione presentati dalle piccole e medie aziende, sono stati riconosciuti mutui agevolati per il 75 per cento e per le aziende di dimensioni

maggiori per il 50 per cento, mentre per gli artigiani il mutuo agevolato ha ricoperto, entro i limiti di 30 milioni per azienda, tutto il piano presentato.

Con l'entrata in vigore della legge 7 giugno 1975, n. 230, il Ministero dell'industria ha provveduto a completare i mutui agevolati già disposti con un ulteriore apporto del 25 per cento, precedentemente non deliberato per mancanza di fondi adeguati. I relativi decreti sono già alla registrazione della Corte dei conti. Alle aziende tessili del Mezzogiorno ed a quelle del Trentino-Alto Adige il mutuo è stato riconosciuto al 100 per cento.

Sono state complessivamente deliberate 530 operazioni di cui 190 per aziende artigiane. Per il Mezzogiorno sono state accolte tutte le domande presentate, e cioè 40.

La legge originaria per l'integrazione salariale che porta il numero 1115, modificata e migliorata con l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 484, e recentemente integrata con la legge 20 maggio 1975, n. 164, riporta i seguenti oneri finanziari: per il 1968 lire 252 milioni, per il 1969 2 miliardi 514 milioni 834 mila lire, per il 1970 un miliardo 574 milioni 450 mila lire, per il 1971 27 miliardi 280 milioni 130 mila lire, per il 1972 32 miliardi 549 milioni di lire, per il 1973 12 miliardi 730 milioni, per il 1974 36 miliardi 785 milioni e per il 1975 oltre 100 miliardi. Non è possibile fare previsioni per il 1976, data l'attuale situazione di incertezza sulla ripresa economica. In sette anni l'integrazione salariale ha ben superato il traguardo dei 200 miliardi.

Questo intervento di altissimo valore umano produce dei fenomeni non certo positivi dal punto di vista economico. Con la legge 20 maggio 1975, n. 164, viene mantenuto per tempo indeterminato al lavoratore il 90 per cento del salario senza prestazione d'opera e ciò, a lungo andare, arriva a modificare la personalità stessa del prestatore d'opera. Inoltre un salario senza corrispettivo di bene prodotto è evidentemente fattore di squilibrio economico.

Si calcola che un lavoratore in cassa integrazione a zero ore costi oggi complessivamente oltre tre milioni all'anno, senza che a questa cifra faccia da corrispettivo nessuna produzione.

Da notare infine che l'azienda che ha tutto il personale in cassa integrazione esce dal giro dei beni prodotti da altre aziende

e ciò è evidentemente ragione di turbativa e di squilibrio.

Ho fatto queste osservazioni sulle varie leggi « di soccorso » per portare gli onorevoli colleghi ad un esame obiettivo dei risultati dell'applicazione della legge n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni. La legge ordinaria pubblicata il 18 dicembre 1961 (n. 1470), stanziò cinque miliardi. Con decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, furono stanziati 8 miliardi; con legge 1° ottobre 1969, n. 666, furono stanziati 10 miliardi; con decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 745, furono stanziati 30 miliardi; furono inoltre stanziati: con legge 22 marzo 1971, n. 184, 10 miliardi; con legge 18 maggio 1973, n. 274, 40 miliardi; con legge 4 agosto 1975, n. 403, 30 miliardi: il tutto per complessivi 143 miliardi, diluiti in 14 anni di operatività. Si tratta di una cifra ben lontana dai 210 miliardi spesi in 7 anni per l'integrazione salariale, e di poco maggiore a quella impegnata con legge 11 marzo 1965, n. 123, integrata con la legge 23 dicembre 1966, n. 1133, meglio conosciuta come « fondo speciale ». Con la legge n. 1470 e successive integrazioni sono state assistite ben 887 aziende, per 1171 operazioni. Alla data odierna, risultano fallite soltanto 93 aziende, e cioè meno del 12 per cento. È da tenere presente che si è operato su aziende in dissesto finanziario, e quindi in situazioni estremamente difficili, e sempre sotto la pressione dell'urgenza evidenziata dalla posizione delle maestranze e dei sindacati.

D'altra parte, il carattere di « risanamento » degli interventi, nonché le loro finalità sociali — esplicitamente richiamate dal legislatore — non potevano escludere dal credito aziende già in partenza caratterizzate da rilevanti squilibri.

Nella generalità delle situazioni, comunque, si è assistito ad una recuperata efficienza tecnico-organizzativa, al consolidamento di ingenti partite di credito e ad un deciso riequilibrio delle tensioni strutturali o, se non altro, ad un rinvio della loro soluzione su posizioni di attesa indubbiamente migliori.

È da tener presente che i criteri di proposta seguiti dall'IMI postulano un riferimento diretto al carico occupazionale, con proposte massime generalmente pari a 3 milioni di lire per dipendente occupato e resta pertanto confermato, anche per tale motivo, il conseguimento di risultati che

potrebbero da soli autorizzare una valutazione positiva degli interventi (il numero degli addetti occupati presso le aziende finanziate risultava, all'atto delle rispettive stipule, pari a circa 70 mila unità). Per quanto concerne i fallimenti aziendali, c'è da dire che una azienda fallì nel 1965, una nel 1966, 3 nel 1967, nessuna nel 1968, 3 nel 1969, 7 nel 1970, 11 nel 1971, 21 nel 1972, 14 nel 1973, 9 nel 1974, 16 nel 1975. I fallimenti, per complessivi 16,2 miliardi di lire, interessano circa 7 mila posti di lavoro, che mediamente vennero sostenuti, in virtù dei mutui concessi in base alla legge n. 1470, per un periodo di oltre 2 anni.

Per quanto riguarda le posizioni di contenzioso, occorre sottolineare che l'inizio della parte più cospicua dei rimborsi è coinciso con la più grave crisi recessiva del settore industriale e che le insolvenze lamentate si collocano in parallelo con quelle subite dagli istituti di credito a medio termine. Le aziende insolute tuttora in contenzioso sono circa 60; comunque il totale dei fondi rientrati, attualmente, è di circa 6 miliardi di lire.

Può risultare sintomatico che, tra le 254 aziende finanziate sulla base della legge n. 274, ne sia fallita fino ad oggi solo una, mentre fra tutte le 260 aziende richiedenti non ammesse all'intervento — ma le cui domande sono state regolarmente istruite dall'IMI — i fallimenti sono stati già 12. Il complesso delle aziende finanziate occupava, all'atto del pubblico intervento, circa 15 mila dipendenti: tali occasioni di lavoro sono state quanto meno mantenute grazie all'eccezionale rapidità delle sovvenzioni, a conferma del loro carattere congiunturale.

La localizzazione delle imprese assistite sulla base della legge n. 274 è la seguente: nel triangolo industriale, 6 aziende, per complessivi 900 milioni di lire; nel centro-nord, 93 aziende, per complessivi 15,4 miliardi di lire; nel Mezzogiorno, 155 aziende per complessivi 24,4 miliardi di lire. Quanto ai dipendenti, erano occupati nel Mezzogiorno 8100 unità, e nelle altre regioni 6700 unità, per complessive 14.800 unità.

Per quanto concerne i finanziamenti di cui alla legge 4 agosto 1975, n. 403, risultano oggi deliberate 110 operazioni per complessivi 21,433 miliardi. Delle aziende assistite, il 49 per cento è localizzato nel Mezzogiorno ed il 38 per cento nelle aree depresse del centro-nord. Dei 40 miliardi stan-

ziati con la legge n. 274, 24 miliardi sono stati destinati ad aziende operanti nel Mezzogiorno, che risultano ammontare a 155, su un totale di 254 aziende esaminate. Le aziende assistite sono prevalentemente piccole e medie e ciò è anche dimostrato dall'importo degli interventi eseguiti che non superano, per l'80 per cento dei casi, i 200 milioni per azienda.

I settori che maggiormente hanno beneficiato delle leggi di soccorso sono stati: il metalmeccanico (24 per cento), il tessile (15 per cento), l'alimentare (21 per cento), l'abbigliamento (15 per cento) e il grafico (10 per cento).

Il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, che ha rifinanziato ulteriormente per 40 miliardi di lire il sistema normativo sopra indicato è finalizzato ancora all'erogazione di finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

A seguito dell'ultima riunione del 4 dicembre 1975 del comitato interministeriale competente a formulare proposte in merito, le disponibilità finanziarie attuali sono le seguenti: nuovo stanziamento (del decreto-legge in esame) 40 miliardi; residui della legge 4 agosto 1974, n. 403, 8 miliardi e 567 milioni; residui della legge 18 maggio 1973, n. 274, 121 milioni; residui da leggi precedenti, 13 milioni. Il tutto per un totale di 48 miliardi e 701 milioni.

A fronte di tali disponibilità sono già state completamente istruite, e sono idonee ad essere sottoposte immediatamente al vaglio del competente comitato, 250 domande con una proposta di finanziamento per complessivi 27 miliardi e 600 milioni, mentre altre 40 richieste, per un prevedibile impegno di 4 miliardi, sono in corso d'istruttoria presso l'IMI.

Bisogna inoltre tener presente che altre 250 domande circa, per una cifra presumibile di impegno di 25 miliardi, sono state enucleate, tra le centinaia di domande pervenute agli uffici in questi ultimi mesi, e per esse è stato di recente ultimato l'esame dell'ufficio e saranno nei prossimi giorni trasmesse all'IMI per l'istruttoria.

Si ritiene congrua la disponibilità globale di 48 miliardi 701 milioni rispetto agli impegni valutati prudenzialmente in 56 miliardi 600 milioni, tenuto conto che un 10-20 per cento delle domande è stato, in passato, bocciato in sede di comitato e che anche gli importi suggeriti dall'IMI sono

stati talvolta e con giustificazione ridotti su proposta del competente comitato.

Nel sottolineare, pertanto, che la nuova somma disponibile dovrebbe essere sufficiente a sanare la situazione venutasi a creare nei mesi passati e fino a tutto il dicembre 1975, si rileva che non è certo tale da consentire anche l'esame delle nuove domande già pervenute o che perverranno dopo tale data.

Concludendo questa mia relazione, sento di dover affermare che tutte le critiche che vengono rivolte alla politica del « soccorso » cui si riferiscono la legge n. 1470 e successive modificazioni, ivi compreso il decreto in esame, non hanno decisiva validità.

Siamo tutti concordi nel reclamare l'impostazione di una politica industriale sostanzialmente diversa, più incisiva e più costruttiva. Ma oggi la presente grave crisi del settore richiede interventi solleciti, specialmente nel caso di aziende in difficoltà, e non c'è attualmente strumento disponibile migliore della legge n. 1470.

Poiché una potenziale sovversione del sistema economico e del tessuto sociale è immanente in ogni stato di crisi aziendale (in quanto la regolarità degli andamenti di impresa riveste anche un carattere « politicamente » necessario) risulta quanto meno parziale il rilievo mosso a proposito della irrilevante efficacia dei provvedimenti della legge n. 1470 (in ordine soprattutto alla modestia e alla frammentarietà degli stanziamenti).

Circa le critiche di più generica indole rivolte alla legge n. 1470, è necessario rilevare che tutte le iniziative di sovvenzione disposte su tale normativa si sono svolte nell'ambito di precisi indirizzi sociali, nettamente finalizzati verso il consolidamento dei livelli di occupazione.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, vi invito a dare il vostro voto positivo, così come ha fatto il Senato, per la conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Biagioni, lei ha fatto un'ipotesi nella eventualità della interruzione della presente legislatura. Alla sua diabolica ipotesi mi consenta di rispondere soltanto questo: *Quod Deus avertat.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Brini. Ne ha facoltà.

BRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il relatore Biagioni ha dato conto di come noi siamo ormai giunti al settimo rifinanziamento di questa legge n. 1470, il terzo nel corso di questa legislatura. Il primo rifinanziamento di questa legislatura ha avuto luogo nel maggio del 1973, per 40 miliardi; in quella occasione vennero apportate, su iniziativa del gruppo comunista, alcune significative modificazioni al testo originario del relativo provvedimento. Esse riguardavano in primo luogo alcuni elementi della definizione di piccola e media industria, per determinare con certezza i destinatari dei finanziamenti agevolati, da stabilirsi da parte del CIPE in base ad un ordine del giorno votato all'unanimità del Parlamento; in secondo luogo, la presenza delle regioni nell'assunzione delle decisioni, attraverso l'introduzione di tre loro rappresentanti nel comitato che decide i finanziamenti, e la precisazione dei pareri che le regioni competenti per territorio devono esprimere su ogni singola operazione; infine, l'introduzione dell'obbligo, fatto al ministro dell'industria, di riferire al Parlamento ogni sei mesi sullo stato di attuazione della legge.

Credo che possa essere utile (al fine di meglio valutare la obiettività — mi permetto di dire — delle nostre critiche e delle riserve espresse da tutti i gruppi su questa legge e sulla sua attuazione, che sono state del resto ricordate poc'anzi dallo stesso collega relatore) compiere una riflessione su quanto è accaduto in questi anni, e farlo sulla scorta di documenti ufficiali, in particolare della relazione della Corte dei conti sul consuntivo del 1974.

Il disegno di legge n. 946, che venne discusso nel marzo 1973 dalla Camera, e che divenne poi legge il 18 maggio 1973 col numero 274, venne approvato dalle Commissioni industria della Camera e finanze e tesoro del Senato in sede legislativa, dato — si sostenne allora — il suo carattere di urgenza. La delibera del CIPE — che doveva conseguentemente venire con altrettanta sollecitudine, data la motivazione con cui venne richiesta la sede legislativa nei due rami del Parlamento — per le norme di attuazione, in assenza di una definizione giuridica di piccola industria, è invece del 14 dicembre 1973. Ci sono vo-

luti ben sette mesi per avere questa delibera del CIPE, nonostante, ripeto, il carattere di urgenza del provvedimento che venne adottato per richiedere la sede legislativa, e nonostante che questa delibera fosse stata sollecitata con una interrogazione comunista, di cui era primo firmatario il compagno D'Angelo, in data 5 ottobre. In quell'occasione si ebbe quindi non soltanto un ritardo colpevole, ma, desidero sottolinearlo, difformità significativa della deliberazione del CIPE rispetto all'ordine del giorno votato dal Parlamento. L'ordine del giorno prevedeva infatti il divieto di concedere le provvidenze ad imprese con un capitale fisso investito superiore a 3 miliardi, mentre il CIPE — senza alcuna motivazione — portò questo limite a 5 miliardi nel centro-nord e a 10 miliardi nel Mezzogiorno.

Venne abolito, inoltre, il limite massimo di 500 dipendenti fissato dall'ordine del giorno, così come nella citata delibera del CIPE non venne accolta l'esclusione, anch'essa prevista dall'ordine del giorno del Parlamento, dai benefici della legge delle imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero.

E la Corte dei conti così commenta questo fatto, nella relazione che ho poc'anzi citato: « Degno di nota è comunque il fatto che il criterio di individuazione delle medie e piccole industrie, accolto nella delibera di cui trattasi, non coincide con quello indicato nell'ordine del giorno accolto dal Governo, approvato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 9 maggio 1973 in sede di esame del disegno di legge poi tradottosi nella legge n. 274 ».

Per quanto riguarda poi le salvaguardie dei livelli di occupazione, che è un'altra delle motivazioni da tenere prioritariamente presenti nell'esame delle richieste di finanziamento, il dato di 22.669 unità è solamente un dato presumibile, poiché è tratto dalle istruttorie che vengono condotte dall'IMI prima del finanziamento, e non è invece mai stato verificato. C'è da aggiungere — ed è questo un elemento positivo per quanto riguarda la partecipazione delle regioni — che la Corte dei conti così si esprime al proposito: « Quanto alla partecipazione delle regioni alle scelte effettuate in ordine alla ripartizione dei fondi, in 195 casi su 250 " (vi è un errore materiale, perché si tratta di 200 casi) " il parere previsto è stato espressamente reso » e « solo in cinque casi » — è scritto in nota — « si è veri-

ficata l'ipotesi prevista dalla legge concernente l'equiparazione del silenzio protratto per oltre 30 giorni dalla richiesta di parere alla espressione di avviso favorevole ». Positiva è quindi la verifica dell'emendamento introdotto su iniziativa comunista all'articolo 1, terzo comma, relativo alla partecipazione delle regioni, a smentita di quanti avevano previsto un appesantimento delle procedure e una inutile perdita di tempo.

Va inoltre considerato che, per quanto riguarda le cooperative di produzione, che pure erano state indicate come beneficiarie in via prioritaria dei finanziamenti nell'ordine del giorno votato al Parlamento, le cose anche in questo caso sono andate in ben altra direzione, tanto che la Corte dei conti nel documento che ho citato — e non ne abuserò più — così si pronuncia: « L'ancor più ridotta misura degli interventi relativi al terzo settore (cioè questo della cooperazione, 2,6 miliardi, pari al 6,5 per cento) non sembra porsi in armonia con i criteri adottati dal CIPE e trova motivo di notoria difficoltà delle società cooperative ad offrire idonee garanzie agli istituti di credito mutuanti ».

Abbiamo, dunque, una indicazione del Parlamento, una delibera del CIPE in attuazione della legge, che è difforme dalle indicazioni del Parlamento e, infine, una difformità di comportamento da parte dell'esecutivo e da parte del Ministero rispetto alle stesse deliberazioni che sono state fissate dalla legge. La relazione semestrale al Parlamento, di cui è fatto obbligo al ministro dell'industria dall'ultimo comma dell'articolo 1, non sarà poi mai prodotta, né credo appaia valido, anche sotto il profilo sostanziale, quanto è stato adottato dal Governo in Commissione, e cioè che, tutto sommato, un quadro della situazione è pur stato rappresentato in occasione dei rifinanziamenti. In questo modo si è eluso non solo un mero controllo di tipo quantitativo o amministrativo, demandato del resto ad altri organi costituzionali, ma si è elusa la riflessione politica che è propria del Parlamento relativamente ai risultati conseguiti e sugli aggiustamenti da operare eventualmente di volta in volta attraverso le delibere del CIPE in rapporto al mutare della situazione.

Il secondo rifinanziamento attraverso questa via, nella misura di 30 miliardi, è avvenuto, poi, nell'agosto del 1975; in quella occasione sono state apportate su iniziativa del Governo e della maggioranza delle

modifiche negative, con le quali è stata accentuata la discrezionalità del ministro e sono state gettate le basi per proiettare nel tempo l'efficacia della legge, nonostante la generale opposizione per il suo carattere clientelare, per il carattere antieconomico del mantenimento sul mercato di aziende non produttive, «decotte», come si è detto, senza prospettive, a spese dello Stato e a scapito delle aziende che sono sane.

Infatti, l'articolo 3 della legge n. 1470 stabiliva che i finanziamenti fossero concessi su proposta del comitato, il quale avrebbe dovuto stabilire le modalità di esecuzione, le condizioni alle quali poteva essere accordato ciascun finanziamento. All'articolo 1, invece, del disegno di legge relativo al secondo rifinanziamento, presentato dal Governo — che verrà poi approvato nonostante un emendamento comunista tendente a confermare la norma originaria della legge n. 1470, emendamento respinto dalla maggioranza — si stabilisce che le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti verranno non più stabiliti dal comitato interministeriale, bensì dal ministro con proprio decreto e su semplice proposta del comitato. Inoltre, in questa occasione, venne stabilito che i rientri sarebbero stati fatti affluire al Tesoro, per essere riassegnati all'IMI al fine di tenere in vita la legge n. 1470. Un emendamento soppresivo dell'articolo 2, che venne presentato dai colleghi del gruppo della democrazia cristiana Bernardi, Aliverti e Amadei e che affermava esplicitamente la volontà dei colleghi di parte democristiana di interrompere questo processo facendo estinguere i finanziamenti previsti dalla legge, non è stato discusso in aula per l'assenza dei presentatori.

Siamo così pervenuti al terzo ed odierno rifinanziamento attraverso il decreto-legge del 29 novembre 1975, che mette a disposizione di questa legge 40 miliardi. Ora, la prima domanda che nasce a questo proposito è la seguente: perché un decreto? Dove ricorre — viene da domandarsi — il caso straordinario di necessità ed urgenza, che è richiesto dall'articolo 77 della Costituzione? C'è nel paese una crisi generale di dimensioni mai registrate dal dopoguerra, alla quale si sommano in queste ore le conseguenze dell'inizio di una tempesta monetaria di cui è espressione la chiusura del cambio. Occorrono provvedi-

menti organici — e questo da tempo ormai è chiaro — che vadano alle radici della situazione; in parte essi sono stati approntati dal Governo ora dimissionario, e da tutti sono stati ritenuti insufficienti e da modificare. Si è aperta una crisi di Governo formalmente su questo problema; eppure si continua a pensare da parte della democrazia cristiana, che è la maggiore sostenitrice di questo provvedimento, anche dopo questi fatti nuovi, che in questa situazione i 40 miliardi forniti alla legge n. 1470 possano costituire una misura valida. In realtà, non serviranno a modificare nemmeno minimamente la situazione in cui versano le piccole industrie, che rischiano di essere travolte dalla ristrutturazione selvaggia delle grandi imprese, delle multinazionali, ove non dovessero essere varati provvedimenti di riconversione che indichino chiari obiettivi produttivi, con priorità che si ricolleghino ai grandi bisogni sociali, e che mettano in primo piano la difesa dell'occupazione e l'allargamento della base produttiva del paese, spostando soprattutto l'asse dell'industrializzazione nel Mezzogiorno.

Noi, perciò, siamo di opinione decisamente diversa e contraria rispetto a quella espressa dal Governo attraverso il disegno di legge e dalla maggioranza che si appresta ad approvarlo. Ma a parte l'abuso della decretazione d'urgenza praticata dai Governi in questi anni, per renderci conto dell'inutilità di questo provvedimento in ordine alla crisi, e non solamente alla situazione di qualche azienda, credo che sia utile andare ad un esame della situazione delle aziende disestate che fanno ricorso a questa legge per finanziamenti agevolati, per l'attuazione, come è detto nel titolo originario della legge, di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale (così era scritto nel titolo della legge n. 1470 nell'anno 1971). È stato poi ricordato dal relatore che su 1.585 domande che sono state presentate per un importo complessivo di 650 miliardi, ben 918 — e questo è un dato indicativo a testimonianza della considerazione che si ha di questa legge, delle aspettative illusorie che attorno ad essa si creano — sono state riconosciute non corrispondenti ai requisiti fissati. E per quanto riguarda le 667 residue domande, per complessivi 300 miliardi, si pensa di poterle approvare, nella migliore delle ipotesi, con la disponibilità dei 40 miliardi,

stanziati dal provvedimento 481, per 48 miliardi residui. Sarebbe perciò necessario, forse con un provvedimento a parte, far scadere i termini per la presentazione delle domande al 31 gennaio 1976, per non alimentare, appunto, illusioni, e chiudere definitivamente con questa legge; ed in ogni caso noi comunisti chiediamo con forza, non al Governo dimissionario, ma alla democrazia cristiana, ai gruppi che voteranno per la conversione del decreto, che si impegnino qui esplicitamente a che questo sia l'ultimo rifinanziamento, e ad abrogare questa legge nel quadro dei provvedimenti che verranno assunti per la ristrutturazione industriale.

Ma ecco, in sintesi, alcune valutazioni espresse proprio in questi giorni a proposito del rifinanziamento della legge dagli ambienti imprenditoriali che la considerano come uno dei *test* di comportamento a proposito dei provvedimenti più generali per la ristrutturazione che dovranno essere varati. Già la Confindustria si era espressa duramente in precedenza su questa legge e di recente è tornata a chiedere che leggi di salvataggio come quella in questione vengano abbandonate; meglio sarebbe stato intervenire con la legge n. 184, con il titolo primo, con il fondo di dotazione che del resto non è stato neanche tutto utilizzato da parte dell'IMI, snellendo certo le procedure e fissando criteri di intervento tali da consentire alle piccole e medie industrie di accedervi. Particolarmente circostanziata credo vada ritenuta, e pesante, la denuncia della Federtessili, ad esempio, contenuta in un documento che è stato inviato al ministro dell'industria in cui si prende posizione contro il rifinanziamento.

La Confapi, che già in precedenza si era dichiarata contraria al rifinanziamento della legge n. 1470, pronunciandosi recentemente sui provvedimenti economici predisposti dal Governo dimissionario, ha chiesto l'unificazione degli incentivi per la piccola industria in un unico fondo, soprattutto in concomitanza con misure creditizie e fiscali per l'associazionismo ed ha chiesto la definizione di obiettivi certi cui ancorare la ristrutturazione degli investimenti.

Il dato di fondo della situazione delle piccole industrie non cambia minimamente anche con altri 40 miliardi da bruciare con scarso esito. Alla GEPI si sta decidendo in questi giorni di assegnare 20 miliardi, un quarto cioè di quanto mettiamo a dispo-

sizione di questa legge, per salvare — almeno momentaneamente — le grandi aziende in crisi. Inoltre vi è la richiesta contenuta nel documento economico del partito socialista, prodotto in occasione di questa crisi di Governo, di unificare le varie leggi di sostegno. In tal senso si è espresso anche il documento economico del nostro partito, mentre da parte della democrazia cristiana non è stata pronunciata alcuna opposizione nei confronti di questo indirizzo. Eppure, nonostante i risultati negativi, si sta decidendo nel senso opposto. *Il Sole 24 Ore* del 6 gennaio a proposito della legge n. 1470 si esprimeva in questi termini: «La 1470 è un vecchio arnese del sottogoverno. Varata nel 1961 e più volte rifinanziata in seguito, tale legge, per la larga discrezionalità delle decisioni di intervento, consente interferenze tali da provocare sensibili distorsioni nella distribuzione dei fondi della legge stessa». Si aggiunge poi qualche altra considerazione non importante per la nostra discussione. Sul *Corriere della Sera*, facendo riferimento al documento della Federtessili che ho citato poc'anzi, si afferma che «delle aziende finanziate circa 210 avrebbero dato luogo ad insolvenza, con o senza procedure concorsuali». Nello stesso quotidiano si commenta inoltre che «questo significherebbe che, almeno nei casi noti, quasi l'80 per cento degli interventi effettuati sulla base della legge n. 1470, si sarebbero risolti in elargizioni di denaro pubblico senza avere ottenuto lo effetto di salvare le aziende beneficiarie». Non si tratta certamente di organi di stampa che rappresentano l'opinione del partito comunista o del movimento operaio. Sempre sul *Corriere della Sera* viene riportata un'altra testimonianza: quella del dirigente dell'Associazione nazionale dirigenti amministrativi e finanziari, il quale sostiene «senza mezzi termini» — afferma il giornale — che «questa legge è un fattore di distorsione del finanziamento dell'economia produttiva, che suscita interventi di tipo clientelare o a favore di aziende che rappresentano rami secchi, senza capacità di inserirsi sul mercato in termini competitivi. Se si vogliono aiutare le piccole imprese esistono già altre leggi» (credo che il riferimento sia alla legge n. 184 che prevede il fondo di dotazione oppure alla legge n. 623) «che possono essere ampiamente utilizzate a questo scopo e che rappresentano lo strumento più ra-

zionale di intervento, senza creare situazioni artificiose, come quelle create dalla 1470 ».

Un'eco di queste valutazioni critiche, delle quali dovremmo tenere conto, si è avuta nel dibattito al Senato il 18 dicembre dello scorso anno. Il senatore Alessandrini, democristiano, si esprimeva in questi termini: « Si nutriva la speranza che gli organi responsabili avessero in animo di fornire al Parlamento proposte non frammentarie, ma innestate in un chiaro quadro di riferimento e che venissero incontro alla istanza di un testo unificato che disciplinasse tutta la materia degli interventi statali a favore dell'industria. Ciò non è avvenuto » — proseguiva il senatore Alessandrini — « ed è da rilevare che la legge n. 1470 e i suoi successivi rifinanziamenti sono stati considerati con sospetto non solo da alcuni settori politici ma anche da parte di organismi sindacali della piccola e media industria ». Il senatore democristiano ha svolto poi ulteriori valutazioni e considerazioni di questo tipo.

Ve n'è a sufficienza per rendersi conto del carattere di questa legge e degli effetti da essa sortiti. Quindi, è assolutamente incomprensibile come si possa prevederne ulteriori rifinanziamenti, poiché questo è il senso delle dichiarazioni rese dal sottosegretario di Stato Mazzarrino nel dibattito al Senato, dove egli ha testualmente dichiarato che « a questo riguardo, si potrà considerare in prosieguo di tempo la possibilità di un ulteriore rifinanziamento ». Noi comunisti riconfermiamo il nostro giudizio fortemente critico in ordine alla gravità della situazione in cui versano le piccole e le medie industrie ed alla inefficienza del provvedimento con cui si tenta di farvi fronte, provvedimento che si iscrive ancora una volta sulla vecchia linea di politica economica dei provvedimenti frammentari, andata ormai in frantumi a seguito degli avvenimenti che tutti conosciamo. Occorrono ben altri provvedimenti; quelli che possono essere inquadrati nell'ambito di una svolta di politica economica da tutti riconosciuta necessaria ed urgente.

Da questa considerazione nasce la nostra ferma opposizione alla fine anticipata della legislatura; da qui nasce il nostro impegno nel Parlamento e nel paese per una conclusione rapida e positiva della crisi con la costituzione di un Governo capace di avviare provvedimenti organici di ristrutturazione industriale e che — relativamente a quanto è specificamente oggetto della discus-

sione odierna — realizzi la unificazione in un solo fondo delle leggi sugli incentivi. Punto essenziale, irriducibile ed urgente — desideriamo dirlo anche in questa occasione — è la sospensione delle procedure di licenziamento in atto nelle aziende, così come è stato richiesto dai sindacati e come da noi auspicato. In proposito ci auguriamo che la iniziativa presa in questi giorni dai ministri dell'industria e del lavoro abbia esito positivo.

Altri sono i problemi cui porre mano in ordine alla ripresa produttiva e all'espansione delle piccole industrie (e certamente non in ordine al salvataggio di aziende ormai « decotte »); altri sono gli interventi da porre in atto (e non quelli previsti dalla legge n. 1470). Si tratta di problemi di indirizzo generale e di scelte, indicati nel dibattito in corso sulla crisi di Governo e dalle lotte delle masse lavoratrici del paese. Vi sono però — e mi sia consentito di farvi, sia pur brevemente, un cenno — anche problemi specifici delle piccole e medie industrie cui può essere data rapida soluzione da parte del Parlamento. Mi riferisco, anzitutto, alla questione della definizione giuridica, in ordine alla quale sono stati predisposti degli strumenti legislativi che riteniamo utile base di partenza per la discussione (e alludo soprattutto alla proposta di legge Erminero); mi riferisco alla costituzione del fondo centrale di garanzia, per il quale sono stati predisposti strumenti di iniziativa parlamentare e governativa il cui *iter* è ormai bloccato da due anni presso la Commissione finanze e tesoro; mi riferisco al varo della legge per i consorzi, presentata presso l'altro ramo del Parlamento dal senatore socialista Minnocci e altri, rinviata in Commissione ben otto volte dal Governo, il quale non riesce a trovare la necessaria copertura finanziaria. Misure, queste, sulle quali tutti consentono e sulle quali si può deliberare rapidamente — perché vi è un generale accordo — a condizione che esse siano concepite nell'ambito di un mutamento generale di indirizzi.

Un programma a medio termine — e concludo — non può prescindere dalla funzione delle piccole industrie e dell'artigianato. Pertanto i provvedimenti economici che saranno predisposti andranno modificati a fondo in questa direzione. È dalla consapevolezza della necessità e dell'urgenza di affrontare questi problemi per uscire dalla crisi che nasce il nostro impegno ad un suo su-

peramento attraverso la costituzione di un Governo a larga base democratica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Calabrò. Ne ha facoltà.

CALABRÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, intervengo molto brevemente per dire che più volte dalla nostra parte si sono levate critiche circa questo modo di gestire la politica economica del paese, di far piovere miliardi senza risolvere una volta per sempre determinati problemi. Noi siamo convinti che la crisi economica dipenda e derivi dalla crisi politica. Finché non saremo in grado di dire a coloro che operano nel settore economico quale linea politica intende seguire il Governo, finché ci si limiterà ad intervenire di tanto in tanto per curare le imprese ammalate (anche se questo può essere un buon sistema per crearsi una sempre più vasta clientela elettorale e governativa) non riusciremo mai a risolvere i problemi dell'economia. A nostro avviso, la crisi economica è una conseguenza della crisi politica e lo Stato italiano dovrà essere in grado di darsi una chiara politica economica, sapendo dove vuole arrivare e scegliendo gli obiettivi strategici da perseguire.

Il Governo ha voluto tranquillizzarci, dicendo che questa è proprio la sua volontà, nel senso che esso non intende operare così dispersivamente. Speriamo che al più presto, allorché si parlerà della ristrutturazione, si possa essere in grado di conoscere la linea effettiva del Governo. In questo quadro è augurabile che non vengano trascurate né la piccola né la media industria, che costituiscono la nervatura centrale del nostro apparato produttivo. Anzi, è auspicabile che alla piccola e alla media impresa venga concesso quel respiro necessario ad evitarne il soffocamento. Del resto, se muore la piccola impresa, muore l'economia italiana: di questo siamo convinti.

Pur essendo all'opposizione, trattandosi di risolvere un problema che mette in pericolo l'occupazione di migliaia e migliaia di operai, ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge di conversione, che consente di risanare almeno un gruppo di industrie, avviandole alla indispensabile e necessaria ripresa. Ci auguriamo tuttavia che si arrivi al più presto ad un chiarimento della

linea politica generale, perché, in caso contrario, sarebbe perfettamente inutile di volta in volta trovarsi in Parlamento per approvare l'erogazione di miliardi a tipo di sovvenzione alle più disparate industrie, miliardi destinati ad essere inevitabilmente macinati con una politica di ritocchi, di « pannicelli caldi ». Ci auguriamo che il Governo trovi al più presto una solida impalcatura e, indirizzando l'economia italiana in un senso o nell'altro, dia comunque tranquillità a tutti coloro che operano in questo settore. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvatori. Ne ha facoltà.

SALVATORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 573, che siamo chiamati a convertire in legge, anche se costituisce un incentivo a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie, non è assolutamente adeguato alle esigenze reclamate dagli operatori in questo importante settore dell'economia.

Lo stanziamento di 40 miliardi disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 573, che il Governo ha presentato al Parlamento e che il Senato della Repubblica ha già approvato, non è sufficiente a mettere le imprese piccole e medie in grado di far fronte alla grave situazione in cui versano a causa della recessione economica in atto. Ben altri, a nostro avviso, debbono essere gli interventi e gli incentivi governativi per consentire la ripresa della produttività di queste imprese. Le provvidenze proposte dal Governo — anche se, per taluni aspetti, sono apprezzabili — non sono sufficienti a ridare tranquillità e disponibilità finanziarie alle imprese interessate; imprese che per attività esplicata, per numero e per manodopera occupata, sono da considerarsi parte notevole della struttura portante della nostra economia. Se siamo convinti di ciò, dobbiamo occuparci e preoccuparci per dare alle piccole e medie industrie i mezzi che consentano loro di riprendere l'attività produttiva in misura tale da consentire una maggiore produzione che comporti un maggior impiego di personale.

La mia parte politica si è costantemente interessata di questo importante settore e sia nella « mozione economica » presentata alla Camera in data 7 novembre 1975, sia nello schema di piano per la ripresa economica e la ristrutturazione industriale sot-

toposto al Presidente del Consiglio incaricato, onorevole Moro, ha sottolineato l'inderogabile necessità di predisporre un programma di interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, artigiane e del turismo, specie nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare la creazione di posti di lavoro con attività ad alta intensità di occupazione anche dei giovani ed a più basso grado di capitalizzazione, in uno a misure di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Queste, onorevoli colleghi, sono alcune modeste considerazioni che ho ritenuto di dover sottoporre alla vostra attenzione e che si propongono di sollecitare l'adozione da parte del Parlamento di altri provvedimenti legislativi che mirino a ridare alle piccole e medie imprese la fiducia nelle istituzioni e le mettano in condizione di riprendere l'attività produttiva, al fine di consentire al paese di uscire dal tunnel della recessione.

Siamo consapevoli che nel paese sono disponibili ampie energie nei ceti popolari e operai ed in quelli imprenditoriali che, opportunamente mobilitate e indirizzate, possono farci uscire dalla crisi. Ma è urgente dare al paese un indirizzo politico che esprima il vincolo delle forze politiche democratiche, all'interno delle quali la mia parte, nel corso di questa difficile crisi, ha sempre sostenuto che la crisi economica è un aspetto della crisi politica. Il contraccolpo di questa crisi è pagato dai ceti economicamente più deboli: i lavoratori e le piccole e medie imprese. La loro tutela rientra nei nostri doveri. Difendere i ceti medi produttivi significa difendere innanzi tutto l'occupazione ed il lavoro.

Diamo il nostro voto favorevole per la conversione in legge del decreto-legge in esame che consideriamo come ulteriore, e speriamo ultima, « legge-soccorso », in attesa che il nuovo Governo affronti con decisione la soluzione di questi nodi, per più ardite e ampie riforme del sistema industriale italiano.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

BIAGIONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario,

prendo la parola soltanto per sottolineare che in effetti quello che è stato affermato dal senatore Alessandrini è giusto, e cioè che si tratta di una proposta frammentaria in attesa di un piano organico di riassetto industriale (sono 250 aziende che sperano nell'ossigeno di questo decreto; sono circa 15 mila lavoratori che aspettano che la Camera approvi questo decreto, in attesa, ripeto, di un piano organico di riassetto industriale). Non essendoci altro strumento, è evidente che il Governo si è basato su un rifinanziamento dello strumento previsto dalla legge n. 1470. Per questo rinnovo l'invito alla Camera a votare, sia pure per l'ultima volta, il rifinanziamento della legge n. 1470.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ringraziare l'onorevole Biagioni, relatore di questo disegno di legge di conversione, e desidero altresì assicurare i colleghi intervenuti nel dibattito che con questo ulteriore provvedimento di rifinanziamento il Governo non intende risolvere i problemi della situazione economica, ma tende essenzialmente a mantenere in vita dei posti di lavoro. È per questo che richiamo alla loro attenzione il fatto che tramite questa legge si sono mantenuti oltre 70 mila posti di lavoro, buona parte dei quali nell'Italia centro-meridionale. Desidero anche, al fine di tranquillizzare le coscienze di ognuno circa le modalità di spesa, precisare che, facendo riferimento agli ultimi due anni — 1974 e 1975 — nelle aziende finanziate in questi due anni sono stati corrisposti per il 1974, 180 miliardi di salari, e per il 1975, 220 miliardi di salari. Ricordo che si tratta di aziende che, se non fossero state rifinanziate a certe condizioni, sarebbero fallite oppure avrebbero dovuto chiedere la messa in cassa integrazione per la loro mano d'opera, ciò che avrebbe comportato una spesa, nel 1974, di 110 miliardi, e nel 1975 di 135 miliardi. Mi auguro pertanto che questa sia l'ultima volta che il Parlamento deve provvedere a rifinanziare la legge n. 1470 e che, con i 48 miliardi e 700 milioni che si mettono ora a disposizione, si possano accontentare tutte le richieste. Per tranquil-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

lizzare gli onorevoli deputati circa il buon uso di questa legge (cioè circa il fatto che essa non darà vita a fatti di natura clientelare, sia pure di specie politica), ricordo che, come è stato accennato dal relatore e dal collega Brini, da un primo esame condotto su 1.585 aziende è risultato che era necessario escluderne dal beneficio 918, il che significa che il criterio di selezione è piuttosto rigido.

Concludendo, ringrazio i colleghi della Commissione industria che hanno consentito di portare a termine la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge identico nei testi della Commissione e del Governo. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, recante ulteriore integrazione dei fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni per finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri (4238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che da parte di alcuni gruppi ne è stato chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del regolamento.

Il relatore, onorevole Pennacchini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENNACCHINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il decreto-legge sottoposto oggi al nostro esame per la conversione in legge si è reso necessario a seguito dell'approvazione delle recenti leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri. Per il funzionamento di dette corti, infatti, è necessario che la legge disponga anche la costituzione del collegio giudicante attraverso la formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti: disposizione, questa, omessa dalle leggi istitutive, con la conseguenza di togliere competenza anche ai collegi già costituiti nelle corti di assise di Lecce, Bologna e Catanzaro. La pendenza di numerosi processi, molti dei quali con presenza anche di detenuti, è la causa, nella necessità di provvedere, della adozione della forma del decreto-legge, che ha potuto assicurare la continuità della amministrazione della giustizia, sia conservando competenza ai collegi delle corti di assise di provenienza, sia imponendo per quelle di nuova istituzione l'immediata formazione dei nuovi collegi.

La Commissione giustizia, nell'approvare all'unanimità il provvedimento, ha operato alcune marginali modifiche per armonizzarlo con la legislazione vigente. Per questi motivi raccomando alla Camera la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, desidero molto brevemente, a proposito del de-

creto-legge di cui si discute la conversione, richiamare le leggi istitutive di nuove corti di assise alle quali questo provvedimento fa appunto riferimento. Poiché quelle leggi furono approvate dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato in sede legislativa, vorremmo in queste sede sottolineare che si tratta di istituzioni necessarie sotto il profilo del miglioramento delle strutture giudiziarie del nostro paese. Sappiamo tutti che c'è sempre qualcuno - e c'è stato anche in occasione delle approvazioni di quelle leggi - che ha parlato di attività minima del Parlamento con riferimento alle «leggi». Ma varrà la pena di dire che, oltre alle grandi leggi che fanno le normative più importanti, vi è necessità sicuramente anche di leggi minori che diano luogo alle strutture materiali, le quali, specie nel campo della giustizia oggi nel nostro paese, sono altrettanto necessarie, e, qualche volta, più necessarie ancora di normative nuove e di più vasta portata.

Le quattro proposte di legge approvate dalle Commissioni in sede legislativa, sulle quali incide l'attuale decreto-legge del Governo, hanno operato, a nostro modo di vedere, una scelta giusta e responsabile tra la miriade di iniziative in questo senso che si trovava all'esame delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato. Il principio al quale ci siamo richiamati allora - e che richiamiamo qui ancora oggi - è che, salvati i costi (ai quali sempre l'occhio deve guardare) della giustizia, anche la giustizia sia un servizio che, nell'ambito del possibile, va decentrato nella maniera massima; e non abbiamo dimenticato, né allora, né oggi, il principio costituzionale del giudice naturale, a proposito del quale vogliamo riaffermare che un elemento della naturalità del giudice - se così possiamo dire, onorevole Dell'Andro - è la territorialità del giudice, vale a dire il giudice del luogo: e certo questa è una componente notevolmente rilevante della nozione di giudice naturale.

Diciamo ciò in particolare perché si tratta, a proposito del decreto-legge in esame, della istituzione di nuove corti di assise, cioè di strutture della giustizia penale alle quali bisogna andare non solo per i reati comuni più gravi, ma anche per i reati oggettivamente politici. Ecco il rilievo con il quale noi confortiamo una volta di più il voto che allora demmo per l'istituzione delle nuove corti e che oggi convalidiamo

trasformando in legge il decreto governativo. Né - mi consenta di dire, onorevole sottosegretario - si poteva attendere, anche per l'istituzione di queste nuove sedi il provvedimento generale, chiamato riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, del quale provvedimento da trent'anni si parla nel nostro paese e che non risulta neppure essere in una fase di elaborazione in qualcuno dei mille cassetti dei cento uffici del Ministero di grazia e giustizia. Sono trent'anni che si parla di questo provvedimento e il Governo non l'ha mai presentato. Oggi, probabilmente, si aggiunge un coefficiente in più volto a ritardare l'iniziativa del Governo a proposito del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie mentre ormai sembra maturo nel nostro paese il momento per arrivare a quella riforma dell'ordinamento giudiziario che sicuramente deve marciare di pari passo, ed anzi eventualmente precedere, il riordinamento delle correlative funzioni.

Alla riforma dell'ordinamento giudiziario, onorevole sottosegretario, al di fuori di ogni remora, spingono il nuovo codice di procedura penale che scivolerà ormai sicuramente di alcuni mesi e forse di un anno nella sua materiale applicazione, ma che certamente è in una fase di avanzata elaborazione, e nuove strutture richieste anche da modifiche della procedura civile annunciate e portate avanti per iniziativa del Governo. A questo proposito il gruppo comunista intende dire in questa sede che sarà anche nostra cura, nel giro di qualche mese se non di settimane, presentare al Parlamento una proposta di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario, sperando in questo modo di accelerare i lavori in questo senso che sappiamo per altro essere in corso presso il Ministero di grazia e giustizia.

Sotto il profilo del ritardo non occorrono certo questi motivi perché il Governo è da trent'anni assente nel riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie.

Venendo al merito del presente decreto-legge, che riguarda in modo particolare la formazione delle liste di giudici popolari in relazione alla istituzione delle quattro nuove sedi di corte di assise, è assai dubbio, a nostro modo di vedere, che fosse necessaria una legge per dar luogo a questi adempimenti che sono adempimenti di squisito carattere amministrativo.

A questo proposito voglio rammentare agli onorevoli colleghi che le Commissioni

giustizia della Camera e del Senato dichiararono esplicitamente all'unanimità, quando si votarono le quattro leggi istitutive, che per adempimenti di questo genere sarebbe stata sufficiente l'iniziativa del Governo nel senso amministrativo della parola. A nostro modo di vedere, sarebbe stata sufficiente, per questi adempimenti materiali, una istruzione ministeriale o quanto meno un regolamento di esecuzione; ma alcuni luminari del Ministero di grazia e giustizia hanno ritenuto necessario il varo di una legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero intervenire molto brevemente per dire che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame, non senza però aver fatto rilevare il contraddittorio atteggiamento del gruppo comunista che ha dichiarato il suo voto favorevole a questa « leggina » tramite l'autorevole voce dell'onorevole Accreman. So perfettamente che l'onorevole Accreman si è personalmente battuto per l'approvazione di questo provvedimento contrariamente all'atteggiamento del suo gruppo.

ACCREMAN. Anche i miei colleghi della Commissione giustizia erano favorevoli.

MANCO. L'onorevole Accreman ha ragione per quanto riguarda la sua posizione, ma il gruppo comunista ha sempre manifestato un atteggiamento contrario all'approvazione di queste « leggine » perché riteneva, e forse poteva anche aver ragione dal suo punto di vista, che fosse piuttosto necessario procedere con legge alla ristrutturazione di tutte le piante organiche degli uffici giudiziari. Ma dal momento che questa ristrutturazione non si effettuava, e considerando che la giustizia ha la necessità di andare avanti anche con i tribunali e le corti di assise per l'enorme volume degli affari giudiziari esistenti, si è resa necessaria l'adozione di questo provvedimento.

Anche io, a questo proposito, sono stato colto di sorpresa dall'atteggiamento ministeriale in rapporto alla necessità della conversione in legge di questo decreto-legge, del quale non vi era in realtà alcun bisogno. Si è detto, a giustificazione di questo sistema, che vi erano dei precedenti, quasi che il precedente costituisse legge, mentre non era affatto necessario continuare a conformarsi agli erronei comportamenti del passato.

Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in esame, voto tanto più convinto in quanto alcuni nostri emendamenti al testo del decreto-legge sono stati accolti, soprattutto in relazione all'immediatezza dell'entrata in funzione dei nuovi collegi giudicanti, desidero dare atto al Governo della sua opportuna azione: come si vede, questa nostra opposizione « extracostituzionale » riesce a comportarsi signorilmente, dando atto al Governo « costituzionale » di certi atteggiamenti, quando essi siano tali da meritare simili apprezzamenti! Mi dispiace che, dovendo fare riferimento con particolare rilievo all'azione svolta in questo senso dall'onorevole Pennacchini, che in passato ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato per la giustizia, forse otterrò il risultato di compromettere politicamente il collega, dandogli atto della sua pregevole attività in difesa dell'iniziativa che oggi si perfeziona: iniziativa che rimarrà legata, più ancora che al nome dell'attuale ministro di grazia e giustizia, onorevole Oronzo Reale, ed a quello prestigioso del sottosegretario Dell'Andro, soprattutto a quello dell'onorevole Pennacchini. A lui dobbiamo dare atto ufficialmente in questa sede di essere stato il componente del Governo che più si è battuto in questi anni per l'istituzione delle nuove corti d'assise.

Con questo animo, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

PENNACCHINI, Relatore. Vorrei soltanto ringraziare l'onorevole Manco delle sue parole, generose quanto immeritate. Non ho altro da aggiungere sul merito del provvedi-

mento, anche in considerazione degli interventi di sostanziale adesione che abbiamo ascoltato nella discussione, per cui concludo rinnovando l'invito alla Camera a voler convertire in legge il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore per la sintetica, ma precisa e puntuale relazione. Desidero poi esprimere all'onorevole Accreman il mio consenso nei riguardi delle sue osservazioni. È certo che il nuovo codice di procedura penale spinge alla elaborazione ed alla definizione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Vorrei anche far rilevare all'onorevole Manco che è superfluo indagare sulla necessità o meno di emanare le disposizioni in esame con atto legislativo: è chiaro che tale atto assorbe ogni altro atto di diversa natura, per cui la questione può dirsi superata.

Dato l'ampio consenso manifestato sia in Commissione sia in aula sul decreto in esame, il Governo si limita a sottolineare ancora una volta la necessità e l'urgenza del provvedimento, che invita la Camera ad approvare.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istitu-

zione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo » sono sostituite dalle seguenti: « I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente ».

All'articolo 1, secondo comma, le parole: « e dei giudici popolari supplenti » sono soppresse e le parole: « di Bologna e di Catanzaro » sono sostituite dalle seguenti: « di Forlì e di Palmi ».

All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbusolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

All'articolo 2, le parole: « di Bologna e di Catanzaro » sono sostituite dalle altre: « di Forlì e di Palmi ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

TABELLA C

Distretto di	CORTI DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
CATANZARO	3	Catanzaro . . . Catanzaro . . .	Catanzaro-Cosenza . . .	uomini 125 donne 125	6	Catanzaro . . . Catanzaro . . .	Catanzaro - Crotonese - Lamezia Terme - Vibo Valentia . . .	uomini 125 donne 125
		Reggio Calabria	Reggio Calabria - Palmi - Locri	uomini 90 donne 90		Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Paola - Rossano	uomini 90 donne 90
		Reggio Calabria	Reggio Calabria - Palmi - Locri	uomini 90 donne 90		Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 90 donne 90
						Palmi	Palmi	uomini 60 donne 60
						Locri	Locri	uomini 50 donne 50

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 (4095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento, limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONALUMI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con la firma della Convenzione di Lomé, nel febbraio 1975, oltre 525 milioni di persone appartenenti a nove paesi industrializzati ed a 46 paesi in via di sviluppo hanno realizzato un passo avanti nella politica di sviluppo della CEE ed un progresso nelle relazioni economiche internazionali e nella vita della CEE stessa, in quanto essa costituisce un nuovo modello di relazione fra paesi sviluppati e paesi in fase di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale verso un ordine economico più giusto ed equilibrato.

La crisi del petrolio, il rialzo dei costi delle materie prime, la minaccia di scarsità di talune derrate alimentari hanno fatto nascere una nuova concezione delle relazioni internazionali, e più particolarmente fra paesi ricchi e paesi poveri.

Se si tiene conto della confusione o del fallimento con i quali si sono concluse altre conferenze mondiali, il fatto stesso di aver firmato la convenzione di Lomé assume un importante significato politico, perché si tratta di un meccanismo contrattuale che poggia su un reciproco impegno.

L'esigenza che la nuova associazione presentasse connotazioni sensibilmente nuove rispetto alle precedenti convenzioni di Yaoundé e di Arusha, non si riferiva solo a una valutazione critica dell'esperienza acquisita nel corso di 15 anni nell'associazione tra i paesi d'oltremare e i paesi della Comunità nascente, ma al mutamento che si è andato delineando nel gioco delle forze mondiali.

La vicenda petrolifera non è stata che la goccia versata in un contesto nuovo ed esclusivo i cui contraccolpi politici abbiano osservato tanto tra i 77 paesi non allineati nella loro ultima riunione ad Algeri come nel mondo industrializzato e tra gli stessi nove membri della Comunità europea.

Questo vasto rimescolamento di posizioni, i cui sviluppi sono tuttora in gran parte imprevedibili, ha condizionato i negoziati avviati a Bruxelles nell'ottobre 1973 tra la CEE e i paesi associati e associabili (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, cioè gli ACP).

L'Associazione euro-africana, realizzata dalle due convenzioni di Yaoundé del 1963 e del 1969 si impernava su tre elementi: zone di libero scambio tra la CEE e ciascuno dei 18 (dal 1971, 19) Stati associati;

un aiuto finanziario e tecnico erogato in gran parte sotto forma di doni, per rendere possibile un minimo di sviluppo; istituzioni paritetiche per rendere agibile un dialogo permanente fra i paesi associati e la Comunità.

Fin dal 1968 veniva conclusa con tre Stati del Commonwealth (Kenya, Tanzania, Uganda) una speciale convenzione detta di Arusha, che istituiva un'associazione (zone di libero scambio parziale, istituzioni paritetiche) per altro senza cooperazione finanziaria e tecnica.

Il trattato di adesione della Gran Bretagna alla Comunità europea, firmato a Bruxelles nel gennaio 1972, prevedeva formalmente l'apertura di negoziati tra i paesi del Commonwealth e la CEE al fine di stabilire rapporti privilegiati. Su questa base i « nove » da un lato, e dall'altro i quarantasei paesi (ACP) concludevano a Lomé la firma di una convenzione della durata di 5 anni che ampliava la convenzione di Yaoundé.

I paesi ACP che coprono in particolare tutta l'Africa indipendente e che rappresentano una popolazione di quasi 270 milioni di abitanti, comprendono i 19 paesi firmatari della Convenzione di Yaoundé, 21 Stati del Commonwealth e altri 6 Stati africani.

Questa schematica e rapida scheda storica credo importante per avere presente di quale ampio schieramento di paesi si è in presenza e per poter comprendere lo spessore delle difficoltà che si sono dovute superare, e del perché la Comunità in circostanze così difficili abbia mostrato tanta audacia.

Non era certamente facile rivedere sostanzialmente uno statuto spesso definito « neocoloniale », trovando nella Comunità una disponibilità che nasceva dalla presa di coscienza che la sua crisi « nello sviluppo » si trasformava in crisi « dello sviluppo ».

La principale differenza tra la convenzione di Lomé e le due che l'avevano preceduta è rappresentata dal fatto che l'approccio è globale e si inserisce con una certa concezione dello sviluppo sul piano mondiale. Credo sia superata quella concezione unilaterale che vedeva un interesse primario da parte dei paesi del terzo mondo ad avere con noi stretti legami, quando il futuro della Comunità dipende in gran parte dalla solidità delle relazioni nord-sud.

Il riconoscimento della necessità, vitale per l'Europa, di mantenere strette relazioni con i paesi del terzo mondo fa uscire questa problematica dal significato riduttivo che si usava attribuirgli. La conquista della indipendenza politica da parte delle ex colonie rappresenta un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ed il processo di inserimento di questi paesi nel mondo contemporaneo, di cui la rottura del legame coloniale era solo la premessa, è appena agli inizi.

Infatti, ottenuta l'indipendenza, i paesi nati dalla dissoluzione degli imperi coloniali sono oggi alle prese con i giganteschi problemi di riconversione e di riequilibrio delle loro economie dipendenti, di sviluppo, di integrazione delle comunità tribali, religiose, linguistiche, di rielaborazione di istituzioni politiche e di adattamento di ideologie nate in contesti storici completamente diversi.

La convenzione di Lomé rappresenta un primo serio tentativo di uscita dalle formule vaghe della cooperazione e della solidarietà che si registravano nelle assemblee dell'ONU o nelle conferenze dell'UNCTAD, dove si registrava in maniera sistematica lo scontro tra i paesi industrializzati dell'area occidentale e i paesi del terzo mondo e del sottosviluppo. Attraverso una lettura in chiave anche critica delle fasi che hanno portato all'accordo di Lomé, emerge una coscienza politica nuova e soprattutto paritaria, dove è di grande significato la linea comune che ha visto i paesi africani muoversi concordemente, attraverso un unico negoziatore, l'ambasciatore della Nigeria, che traeva una certa fermezza contrattuale dall'azione che sul piano mondiale è mossa dai cosiddetti paesi non allineati.

In sostanza, abbiamo da un lato un riassetto complesso di quello che era il terzo mondo, e l'esprimersi in esso di nuove egemonie e di nuove linee di tendenza, che si incentrano in particolare sui produttori di petrolio, mentre dall'altro lato osserviamo l'insistente tentativo di alcune potenze industriali che tendono al mantenimento di un sistema politico-economico capace ancora una volta di inglobare e controllare queste nuove varianti, questi nuovi fattori di tensione.

D'altra parte, la coscienza della complementarità del rapporto euroafricano con il rapporto euroarabo, per la realizzazione di un mercato consolidato e integrato nell'area del Mediterraneo, è possibile solo se

l'Europa sarà capace di impostare l'esame non tanto sui problemi attuali, che pure deve aver presente, ma sugli sviluppi futuri. In realtà, senza una apertura verso il mondo euroafricano, la politica e la stessa economia europea rischiano una lenta ma certa degradazione.

Concludendo questa premessa, vorrei che soprattutto l'Italia si facesse carico, all'interno della Comunità, delle critiche e delle osservazioni che la convenzione di Lomé ha suscitato in America latina, in particolare tra i paesi dell'accordo di Cartagena, che si sono associati nel « patto andino ». Credo opportuno che con il « patto andino » vengano stabiliti contatti e confronti, con la stessa piattaforma che ha caratterizzato Lomé. La nuova convenzione rappresenta quindi una tappa verso rapporti più normali e più equilibrati tra la Comunità e 46 paesi in fase di sviluppo. È indubbiamente un successo sul piano esterno, in contrasto con la mancanza di coesione dei Nove per quanto concerne alcune politiche interne.

Sul piano delle relazioni tra ricchi e poveri, la convenzione di Lomé potrebbe costituire una alternativa, capace di arrestare la crisi di sviluppo intervenuta nel corso dell'ultimo decennio. Certamente, in un periodo di forte espansione, sarebbe stato ben più facile modificare le priorità e la destinazione delle spese di investimenti, di quanto non sarà possibile fare nei prossimi anni, nel corso dei quali si verificheranno nell'economia mondiale notevoli adattamenti strutturali ad un ritmo di espansione molto più lento.

La politica innovatrice della Comunità in materia di sviluppo e in particolare le sei innovazioni introdotte dalla convenzione di Lomé, riguardano in primo luogo le modifiche delle relazioni commerciali tra paesi in fase di sviluppo e paesi industrializzati, le quali non sono più basate sulla reciprocità dei vantaggi commerciali, bensì comportano ormai vantaggi supplementari per le esportazioni dei paesi ACP sui mercati della CEE. Gli Stati ACP, tra l'altro, sono considerati dalla Comunità un unico territorio doganale in grado di favorirne l'integrazione. C'è poi l'istituzione di un sistema, detto *Stabex*, di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni dei principali prodotti dai paesi ACP. In terzo luogo, c'è la fissazione di un regime di importazione dello zucchero proveniente dai paesi ACP, che prevede garanzie di smalti-

mento per quanto riguarda sia la qualità sia i prezzi, il cui livello è ormai collegato a quello dei prezzi europei. Inoltre, è contemplata la partecipazione degli Stati beneficiari alla gestione dell'aiuto finanziario accordato dalla Comunità, come pure la fissazione di misure speciali a favore dei paesi definiti « meno sviluppati », all'interno degli stessi ACP. Infine, c'è la definizione di una politica di cooperazione industriale, considerata fra gli obiettivi più importanti della convenzione.

La nuova convenzione, pur situandosi nel quadro delle precedenti associazioni, si caratterizza non solo per la maggiore area di intervento, ma anche per innovazioni fondamentali e caratteristiche evolutive che la rendano qualitativamente diversa rispetto al passato.

Infatti, il principio generale che informa il regime degli scambi e la cooperazione commerciale è il libero accesso dei prodotti ACP sui mercati comunitari (franchigia tariffaria ed eliminazione delle restrizioni quantitative).

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, tale principio vale per l'84 per cento delle esportazioni degli ACP; lo zucchero, che beneficia di un regime speciale, rappresenta un 12 per cento in più; per l'essenziale del 4 per cento restante, la Comunità applica agli ACP un regime preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Si potrà notare, a questo proposito, il notevole progresso realizzato rispetto alla convenzione di Yaoundé. Per parte loro, i paesi ACP non sono tenuti a sottoscrivere obblighi corrispondenti verso la Comunità, con la riserva però di garantirle almeno il trattamento della nazione più favorita, non operando alcuna discriminazione fra gli Stati membri. Da parte sua, la Comunità ha convenuto di rendere più flessibile il regime applicabile in materia delle regole di origine, accettando tra l'altro di considerare a questo proposito gli ACP come un insieme. La convenzione prevede inoltre un certo numero di disposizioni relative a consultazioni reciproche e azioni di promozione commerciale. Un elemento fra i più innovatori della convenzione è rappresentato dalla stabilizzazione degli introiti di esportazione. Tale sistema dovrà garantire ai paesi che dipendono largamente dalle esportazioni di prodotti di base quella stabilità di reddito che assicuri la continuità del loro sforzo di sviluppo, nonostante gli eventuali imprevi-

sti nella produzione e nella fluttuazione dei corsi. Il meccanismo si applica per i seguenti prodotti ed alcuni loro sottoprodotti, come l'arachide, il caffè, il cotone, eccetera. ed anche per i minerali di ferro, sempre che essi rappresentino una data percentuale degli introiti delle esportazioni totali del paese in esame.

Un paese può chiedere un intervento finanziario allorché gli introiti di esportazione relativi ad uno di questi prodotti in via di principio a destinazione della Comunità, ma con delle eccezioni previste per certi paesi, subiscono un calo calcolato in rapporto alle entrate corrispondenti del periodo di riferimento. Valori più bassi sono previsti per i paesi meno favoriti, sia che si tratti del grado di dipendenza dal prodotto di base o dalla percentuale di caduta degli introiti. Il deterioramento dei termini di scambio può essere valutato osservando come in poco più di 15 anni l'acquisto di un trattore sia passato da 4 a 18 sacchi di caffè. Redatta sulla base di determinati criteri, la domanda è esaminata dalla Commissione CEE in collegamento con il paese richiedente. I crediti destinati a questo meccanismo sono limitati da un *plafond* di 375 milioni di unità di conto per la durata della convenzione. I versamenti sono in via di principio rimborsabili secondo determinate condizioni per i paesi ACP; purtuttavia, i paesi meno favoriti sono dispensati da un rimborso. Ciò rappresenta un nuovo approccio con i problemi relativi alla cooperazione fra i paesi del terzo mondo e i paesi industrializzati, anche se il meccanismo consente solo la stabilizzazione dei proventi e non tiene conto degli effetti dell'inflazione, poiché attualmente la Comunità non è decisamente in grado di adottare la formula del trasferimento in valore reale.

Esemplare da questo punto di vista è il protocollo sullo zucchero. La CEE ha dovuto recentemente decidere, per rimediare all'attuale *deficit*, un acquisto di 200 mila tonnellate al prezzo mondiale, superiore tre volte e mezzo quello comunitario. La Comunità si impegna ad acquistare, e gli ACP a garantire, quantità di zucchero per un limite massimo di 1.400 mila tonnellate, che saranno suddivise in quote per ogni paese produttore. L'acquisto per un prezzo minimo garantito per sette anni sarà annualmente negoziato entro la maglia dei prezzi comunitari. Nella convenzione di Yaoundé, gli importatori destinati alla cooperazione finan-

ziaria e tecnica a favore dei paesi SAMA raggiungevano un totale di 935 milioni di unità di conto.

La nuova convenzione prevede a favore degli ACP (esclusi quindi i territori e i dipartimenti d'oltremare) un importo totale di 3 miliardi 390 milioni di unità di conto, così suddivisi: per la cooperazione finanziaria 2 miliardi 625 milioni di unità di conto (sovvenzioni 2 miliardi 100 milioni; prestiti speciali 430 milioni; capitali a rischio 95 milioni); a questi 2 miliardi 625 milioni di unità di conto vengono ad aggiungersi 390 milioni di unità di conto, concessi sotto forma di prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti.

Queste cifre non debbono però far perdere di vista le numerose innovazioni introdotte dalla nuova convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica. Le più significative riguardano la maggiore responsabilizzazione degli ACP relativamente alla preparazione, all'istruzione dei progetti e alla gestione dell'aiuto, l'introduzione della programmazione degli aiuti, l'accento posto sulla cooperazione nazionale (cui sono riservati dei fondi), lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microrealizzazioni in ambiente rurale. Infine, come già previsto per quanto riguarda gli introiti di esportazione, misure speciali sono previste a favore dei paesi più sfavoriti.

È da notare, infine, la cooperazione industriale che, poggiando soprattutto sui mezzi previsti ai titoli della cooperazione finanziaria e tecnica, assume nella nuova convenzione una posizione di rilievo. Pur tendendo allo sviluppo, alla diversificazione industriale degli ACP, allo sviluppo della ricerca e della tecnologia adattati alle loro esigenze, essa sarà incoraggiata altresì con l'organizzazione di scambi ed informazioni, con la realizzazione di studi, con la conclusione di contratti tra operatori economici, per una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro. Questa azione sarà orientata da un comitato di cooperazione industriale assistito da un organo cooperativo, detto centro di sviluppo industriale.

Infine, per quanto riguarda le istituzioni, osserviamo come il quadro istituzionale della convenzione di Yaoundé sia stato mantenuto per quanto riguarda i suoi tratti essenziali. La convenzione sarà quindi gestita in comune sotto la responsabilità di una autorità ministeriale paritetica; sono previ-

ste varie forme di consultazione, tra cui una assemblea consultiva su basi paritetiche tra Parlamento europeo e rappresentanti designati dai paesi ACP.

Si dovrà condurre nella CEE, quindi, una campagna di informazione generale degli ambienti economici e sociali e dell'opinione pubblica; se si vuole che gli europei accettino la situazione che la convenzione è destinata a provocare, è indispensabile far conoscere e comprendere la reale evoluzione degli Stati ACP, come occorre far conoscere alla classe dirigente degli ACP la reale funzione del nostro sistema economico istituzionale, ed il ruolo che assumono le organizzazioni di categorie e le forze sindacali.

C'è poi la necessità di una informazione più specifica nell'ambito della Comunità, sulla possibilità di lavoro negli Stati ACP per le imprese, soprattutto medie, per tecnici ed esperti di qualsiasi disciplina, informazione che dovrà essere corredata per quanto riguarda i problemi fiscali, di costo, di legislazione sociale, eccetera. Il problema è come decentralizzare da Bruxelles questa materia e la sua gestione, di vedere come a loro volta gli Stati nazionali sono realmente e concretamente in grado, al loro interno, di dipanare, in maniera non formale e burocratica, questa materia attraverso un modo diverso di operare, e di vedere il modo di gestire da parte del Ministero degli esteri e da parte del Ministero del commercio con l'estero; altrimenti sarà difficile arrestare iniziative certamente discutibili, come quelle recentemente assunte dalla regione Lombardia. La questione non è certamente di scarsa rilevanza, se ci rendiamo conto di come sia difficile prevedere le ripercussioni che potrà avere l'apertura del mercato comunitario ai prodotti fabbricati negli ACP, non potendo escludere *a priori* che in certi settori ed in alcune zone possano verificarsi contraccolpi per l'attività economica e la stessa situazione occupazionale. Soprattutto noi italiani dobbiamo celermente prendere coscienza di cosa tutto ciò rappresenta per la nostra agricoltura, e per la stessa industria tessile.

La Comunità, con gli strumenti di cui dispone, ed in particolare il fondo speciale, il fondo regionale ed il FEOGA, dovrebbe poter svolgere in tal campo una funzione importante e soprattutto preventiva.

Nella relazione Chejsson del 30 ottobre si nota come i trasferimenti di petrodollari ai paesi in via di sviluppo si possono tra-

sformare in un beneficio per il mondo industrializzato, a causa delle richieste delle attrezzature e dei beni di consumo che ne conseguiranno, « a condizione che questo sappia adattare la sua produzione a tali nuovi mercati ». La validità di tale impostazione può superare il limite che obiettivamente in termini utilitaristici la anima a condizione che sia avviata una pianificazione integrata che tenga conto anche delle richieste ACP, quanto ad una nuova divisione del lavoro. Per fare alcuni esempi, ricordo che la Tanzania, che esporta l'80 per cento del suo cotone, sarà posta in condizione, con la convenzione di Lomé, di impostare una sua industria tessile, mentre la Nigeria che attualmente registra la presenza Fiat nella costruzione di una fabbrica per autocarri e mezzi movimento terra è in condizioni, come paese produttore di petrolio, di esercitare politiche finanziarie nei confronti della Comunità. Ciò pone la necessità di armonizzare le politiche economiche dei paesi della Comunità al di là dei problemi congiunturali, liquidando l'artificio dei due tempi, non solo perché socialmente inaccettabile, ma anche perché economicamente inutile.

Questi indicati sono problemi ed obiettivi di lunga scadenza, con grossi spessori di resistenza, ma i cui possibili vantaggi non dovrebbero precludere la presa in esame anche in termini operativi. Infatti, gli scambi tra gli Stati hanno perduto la caratteristica di fondarsi sulle merci, per essere sempre più scambi di merci analoghe. La rilevanza che nella tradizionale divisione internazionale del lavoro hanno gli scambi tra gli impianti e beni strumentali da un lato e materie prime e semilavorati dall'altro non si è tradotta in una equa ripartizione del reddito e degli scambi stessi. Il mutamento delle ragioni di scambio ed il dato petrolifero comportano una nuova gerarchia dei paesi, e spesso passa attraverso le vecchie distinzioni fra paesi industrializzati e meno sviluppati. Questo vale soprattutto per l'Italia, che è coinvolta sia nei confronti del gruppo industrializzato, sia nei confronti del gruppo dei paesi meno sviluppati. Questo porsi dell'Italia come paese di confine nella gerarchia fra sviluppo e sottosviluppo, esige una radicale revisione del nostro commercio estero. Non si tratta di mitizzare come storico questo accordo, che però è certamente il modello di cooperazione più avanzato attualmente esistente. Non siamo certamente in presenza di quelle ma-

glie di protezionismo e di barriere doganali che caratterizzano altre potenze industriali dell'est e dell'ovest.

La Comunità ha rinunciato in questa convenzione a chiedere agli Stati ACP di assumere un impegno di reciprocità. Non sarebbe stato normale voler imporre il libero accesso per i prodotti provenienti dalla Comunità o anche il mantenimento per questi prodotti di « preferenze inverse ».

Proprio perché la convenzione diventi senza alcuna cristallizzazione un fattore di sicurezza, sia per la Comunità sia per gli ACP, si auspica che nella libera trattativa con altre potenze industriali, gli Stati ACP tengano conto della logica che anima la convenzione di Lomé. In questo senso acquista un particolare significato la clausola, inserita nella convenzione, della nazione più favorita perché capace di allargare a macchina d'olio sul piano mondiale questo nuovo modo di concepire la cooperazione come fase nuova dello sviluppo economico mondiale.

Proprio perché la convenzione, al di là delle disposizioni finanziarie, va intesa come accordo-quadro, occorre che il Governo (è un suggerimento) prenda in esame la possibilità di convocare al più presto una conferenza nazionale sull'accordo di Lomé e di rendere partecipi le regioni, il mondo degli imprenditori e le forze sindacali che, con le forze politiche e della cultura, devono assumere coscienza che mai come in questo momento, politica estera e politica interna sono per l'Italia strettamente collegate a chiare scelte di fondo.

Nel corso del dibattito in Commissione esteri, sono state espresse alcune riserve, sulla formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge con il quale il Governo viene autorizzato ad emanare i decreti di attuazione sulla convenzione in esame, da alcuni ritenuta imprecisa rispetto all'articolo 76 della Costituzione. Il deputato Ferri ha rilevato che se con l'articolo 5 si ritiene fare riferimento ad una delega vera e propria, bisogna prevedere oltre ai principi anche i criteri direttivi ed il periodo di tempo della stessa delega. L'onorevole Cardia nel condividere tale punto di vista, ha invitato il Governo a sentire una apposita Commissione formata da deputati e senatori, prima di emanare le norme delegate. Per questo era stato presentato un emendamento, poi ritirato allo scopo di accedere ad un comune

ordine del giorno dell'intera Commissione che così recitava: « La Camera nell'approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione della convenzione di Lomé e dei protocolli annessi, impegna il Governo a: esporre in Parlamento i criteri che intende seguire per dare esecutività alla convenzione stessa; comunicare al Parlamento i decreti delegati di cui all'articolo 5; presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della convenzione di Lomé ».

Concludendo, dopo l'articolo 3 che prevede la spesa per l'applicazione della legge in esame viene inserito un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, che autorizza il ministro del tesoro a versare 28 miliardi di lire per far fronte agli obblighi comunitari riguardanti la integrazione di un *deficit* nella tesoreria del Fondo europeo di sviluppo, riguardante il piano n. 3, ratificato nella convenzione di Yaoundé del 1970. Tale *deficit* si è determinato in seguito alla tempesta monetaria che ha sfasato l'unità di fondo destinata ad esprimere i versamenti per gli Stati membri originari delle Comunità europee al Fondo europeo di sviluppo, rispetto al dollaro statunitense.

La decisione del governo statunitense del 15 agosto 1971 di sospendere *sine die* la convertibilità in oro del dollaro ha creato un vuoto, poiché è venuto a mancare il metodo giuridico per calcolare la parità delle diverse monete fluttuanti in rapporto alle unità di conto: dal 18 agosto 1971, infatti, gli Stati membri hanno adottato, ciascuno per proprio conto, metodi differenti per definire il valore delle rispettive monete mentre la Commissione della CEE riferiva, a sua volta, versamenti, impegni e pagamenti ai tassi di cambio reali. L'accordo in parola è stato raggiunto nel dicembre 1975.

Per quanto riguarda il nostro paese è stato deciso che la somma da versare per la regolarizzazione delle scritture del FED ammonta a 17 miliardi e mezzo di lire e che essa sia corrisposta in una sola volta dopo la ratifica della convenzione di Lomé. Per i versamenti ancora da effettuare sul terzo FED, la cifra si aggira sui 10 miliardi. Avendo il ministro del tesoro fatto presente la approvazione in Parlamento del bilancio di previsione del 1976, l'unico modo per soddisfare gli impegni comunitari era quello di inserirlo nel capitolo finanziario della convenzione attualmente al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BATTAGLIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole relatore ha illustrato così bene i termini della convenzione che io non ritengo di dover aggiungere altro per ora, riservandomi eventualmente di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sandri. Ne ha facoltà.

SANDRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dopo 18 mesi di negoziato serrato e a circa un anno dalla firma della convenzione, giungiamo a pronunciarci sulla relativa ratifica; e di ciò dobbiamo ringraziare anche lei, signor Presidente, per la sensibilità e l'interessamento che ha dimostrato. Con la ratifica italiana, l'ultima mancante, sarà possibile l'entrata in vigore della convenzione, attraverso cui s'instaura un nuovo rapporto fra i nove paesi della Comunità europea e 46 Stati in via di sviluppo (che si apprestano a diventare 50), dei quali alcuni grandi come la Nigeria, altri piccoli come le isole Figi, a diverso grado di sviluppo economico e sociale, a diverso regime politico. Questo organico rapporto di cooperazione si articola sul terreno finanziario, su quello commerciale, tecnologico, industriale e, infine, istituzionale. Un collegamento di questa portata, senza dubbio, non ha precedenti nella storia delle relazioni fra paesi capitalistici e paesi in via di sviluppo. È proprio per questo che noi, a grandi linee, condividiamo il giudizio testé dato dall'onorevole relatore nel corso della sua ampia e precisa relazione.

Non entrerei nel merito delle singole disposizioni della convenzione (lo esclude il tempo a nostra disposizione). Vorrei proporvi, tuttavia, un interrogativo dal quale probabilmente scaturirà un dissenso rispetto a quanto è stato detto dal relatore.

Come si è giunti alla stipulazione di questo accordo? Si è trattato di un gesto di disinteressata generosità della Comunità economica europea, come sembra emergere dagli accenni fatti, sia pure in trasparenza, dall'onorevole Bonalumi? Direi di no: la stipulazione della convenzione di Lomé va inquadrata, semmai, nell'ambito di alcuni fattori che, su scala internazionale, hanno

operato potentemente allo scopo di pervenirvi.

Tra questi citerei, in primo luogo, i contrasti che, sul piano commerciale ed economico, si sono aperti con gli Stati Uniti, preoccupati di erodere la posizione di prima potenza commerciale mondiale che la Comunità ha acquisito sui mercati internazionali negli anni che vanno dal 1971 al 1975. Una pressione, quella degli Stati Uniti, che ha costretto la Comunità economica europea a cercare sfoghi e ossigeno per evitare l'asfissia. E li ha trovati nei paesi nati dagli antichi imperi coloniali. Naturalmente l'incontro con tali paesi non è stato facile: la Comunità si è trovata dinanzi a negoziati anche duri, inquadri in quello sviluppo delle rivendicazioni nazionali tanto dilatatesi in seno al «terzo mondo» ed alle quali ha fatto per altro chiaro riferimento anche l'onorevole Bonalumi citando come retroterra della convenzione il gruppo dei paesi non allineati.

Il fatto che i *partners* abbiano trovato una unità nel negoziato ha consentito una esaltazione del loro potere contrattuale di fronte ad una Comunità europea alla ricerca dei «polmoni» cui prima facevo riferimento.

Tali fattori hanno aperto la via ad una altra questione. Non esitiamo a dare atto ai rappresentanti del Governo, in quanto membro della Comunità, e ai rappresentanti delle varie parti politiche presenti nel Parlamento europeo che per il gioco fra le contraddizioni Stati Uniti-Europa e il solido fronte approntato dai negozianti dei paesi associandi si è creata una situazione nella quale ha potuto inserirsi ed operare una corrente «aperta», sensibile alle problematiche del «terzo mondo», presente nelle istituzioni comunitarie, sia nella commissione che ha poi condotto il negoziato sia nel Parlamento europeo che tale negoziato ha potuto controllare, pur in sede prevalentemente informativa.

Qui ci sembra stiano essenzialmente le ragioni del fatto apparentemente abnorme che nel periodo della sua maggiore crisi economica — ma crisi anche di identità — la Comunità economica europea abbia compiuto la sua scelta più avanzata.

Non ci nascondiamo che in questo accordo non tutto è fatalmente destinato al successo. Noi crediamo di poter escludere che l'accordo richieda soltanto una burocratica realizzazione, come uno strumento che abbia in sé tutte le garanzie di suc-

cesso. Anzi, crediamo di vedere pericoli, nutriamo preoccupazioni ed inquietudini. Vorrei limitarmi a sottolineare all'attenzione dei colleghi solo un aspetto che qui ci preoccupa, perché riguarda da vicino anche l'economia italiana.

Si sta profilando su scala mondiale uno scontro tra il nuovo ordine economico internazionale voluto dai paesi del « terzo mondo » e un altro ordine economico nuovo voluto dalle compagnie multinazionali, le quali stanno abbandonando sovente, come in Italia, i territori metropolitani per installare nuove unità produttive nei paesi del « terzo mondo », dove vi è ricchezza di materie prime, di manodopera a basso costo, supersfruttabile. Tale articolazione delle unità produttive delle società multinazionali tuttavia conserva i centri di direzione finanziaria e tecnologica nelle capitali. Attraverso questo processo di espansione si può creare nei paesi del « terzo mondo » l'illusione di uno sviluppo industriale, che in realtà sarebbe la copertura di una nuova e ribadita loro dipendenza.

La cooperazione industriale, capitolo di grande rilevanza della convenzione di Lomé, potrebbe fare anche da canale all'espansione delle multinazionali europee negli attuali 46, e nei prossimi 50, paesi associati. In questo senso alcuni sintomi si sono già avuti. L'unione degli industriali francesi ha tentato ancora una volta di fare la parte del leone, in carenza anche di una presenza italiana, che noi lamentiamo (il fatto che si sia comunisti e sovente in polemica con la grande industria italiana non ci esime dal deplorare come, anche su questo terreno, sembri prevalere il parassitismo sullo spirito di impresa). L'unione degli industriali francesi ha già lanciato un indirizzo in questa direzione, ha già preteso dallo Stato francese garanzie e condizioni per i propri investimenti.

Non mi dilungo su questo, ma desidero soltanto sottolineare che se la cooperazione industriale disattendesse la scelta della piccola e della media industria, se disattendesse la necessità di promuovere uno sviluppo tecnologico sulla misura dei paesi del « terzo mondo » e non sulla misura del profitto metropolitano, allora questa cooperazione industriale si potrebbe risolvere in uno stimolo all'espansione delle compagnie multinazionali. Sono pericoli, tendenze, problemi di grandissimo rilievo che non si possono esaurire in poche parole. Vorremmo dire però che questi problemi dovranno ve-

nire affrontati, noi crediamo, in primo luogo coordinando i sindacati su scala europea ed anche su scala intercontinentale (la convenzione di Lomé ci propone la necessità che le organizzazioni sindacali riescano ad incontrarsi per concertare la loro azione non soltanto su scala europea ma, ripeto, su scala euro-africana-caraibi-oceano Pacifico, proprio per contestare la tendenza delle compagnie multinazionali); in secondo luogo, conducendo la battaglia politica per il rispetto da parte dei singoli Stati e della Comunità europea nel suo assieme della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, cui l'onorevole Bonalumi ha fatto largo riferimento (al collega vorrei soltanto ricordare che l'Italia e la Comunità economica europea nel suo assieme fin qui non hanno approvato la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati in sede di Nazioni unite); in terzo luogo, intervenendo sulle politiche interne e sulle strutture della Comunità economica europea con le necessarie modificazioni.

Molto giustamente il collega Bonalumi ha detto che più che mai questa convenzione sottolinea la stretta interconnessione esistente tra politica estera e politica interna. Infatti, onorevoli colleghi, se non vogliamo fare dell'ipocrisia assistenzialistica, dobbiamo tener conto che con la convenzione di Lomé il mercato europeo sta per aprirsi alla produzione calzaturiera, tessile ed agricola dei 46 paesi associati. Ora noi crediamo che questo fatto, che può avere incidenze molto gravi per un'economia fragile e indebolita qual è quella italiana, proponga come inderogabile la necessità che i problemi della ristrutturazione economica e produttiva del nostro paese vengano affrontati da una parte con la partecipazione operaia, dall'altra secondo un indirizzo e del Governo e della Comunità europea volto a sostenere, non con « mance », ma con una politica di riforme, i settori più deboli dell'industria italiana e soprattutto l'economia agricola del Mezzogiorno. Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è il pericolo, che noi qui denunciavamo e per il quale vorremmo che il nuovo Governo, quando ci sarà, prendesse iniziative efficaci, mordenti e autorevoli in sede di Comunità europea, c'è il pericolo — dicevo — che questi accordi realizzino un'intesa tra la grande industria del nord d'Europa e questi paesi del « terzo mondo » sulla pelle soprattutto dei contadini del mezzogiorno d'Italia! Per evitare questa

minaccia occorre proporci in modo inderogabile la necessità di una riforma proprio delle strutture economiche italiane, e soprattutto di sostegno all'agricoltura meridionale.

Signor Presidente, ho finito. Da quanto ho detto credo che si possano ricavare le valutazioni che il gruppo comunista dà dell'accordo di Lomé, che abbiamo già approvato a Strasburgo in sede di Parlamento europeo. Noi crediamo che, in questa fase tanto tormentata e convulsa della storia delle relazioni internazionali, i meccanismi e le regole del giuoco che hanno presieduto negli anni scorsi alla sfavillante espansione dell'occidente si siano inceppati, siano venuti meno. I paesi del « terzo mondo », che furono esclusi dalla determinazione di quelle regole, oggi stanno rivendicando una regola nuova che venga stabilita anche con la loro presenza e partecipazione. Questo ci sembra il senso del dialogo nord-sud per l'affermazione di una cooperazione effettivamente paritaria.

Crediamo che la convenzione di Lomé si possa inscrivere in questo processo come un utile, proficuo, importante, nuovo terreno di lotta e di incontro tra i popoli del « terzo mondo » e le forze democratiche, le forze operaie in primo luogo, della Comunità economica europea. Siamo convinti che il risultato storico della convenzione di Lomé dipenderà dalla capacità dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di mantenere la propria unità; dipenderà dalla presenza delle forze democratiche nelle istituzioni parlamentari e non parlamentari che presiedono all'attuazione della convenzione. E poiché abbiamo fiducia nei popoli del « terzo mondo » e nelle forze democratiche su scala nazionale ed europea, diamo il nostro voto favorevole alla ratifica della convenzione di Lomé, riservandoci di vigilarne poi, come ha già preannunciato il collega Bonalumi, l'esecuzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mauro Ferri. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero annunciare il voto favorevole del gruppo dei socialisti democratici al disegno di legge di ratifica degli atti internazionali di Lomé, limitandomi a sottolineare l'importanza di questa convenzione e ad augurarne sviluppi positivi per il nostro paese, per l'Europa e

per i paesi dell'Africa, con i quali la convenzione stessa intende instaurare una vera e propria cooperazione superando non soltanto quantitativamente il vecchio sistema degli aiuti e dell'assistenza, ma operando rispetto ad esso un vero e proprio salto qualitativo.

Ieri in Commissione ho sollevato alcune perplessità in ordine all'articolo 4 del disegno di legge, che contiene, a mio avviso, una vera e propria delega legislativa ed appare poco corretto da un punto di vista costituzionale. Il relatore, riferendo le mie riserve, mi pare che ne abbia preso atto, e ritengo che la Commissione possa proporre concordemente una modificazione, che sarebbe puramente formale, ma che, toccando materia di ordine costituzionale, e per ciò stesso importante e delicata, mi auguro il Governo possa senz'altro accogliere.

Rinnovando l'auspicio di un favorevole sviluppo della politica che il trattato prevede non soltanto per l'Europa, ma soprattutto per i paesi africani, confermo la piena adesione e il pieno appoggio del mio gruppo al trattato stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bersani. Ne ha facoltà.

BERSANI. Signor Presidente, vorrei iniziare dandole atto della grande sensibilità con cui ella ha consentito che si potesse risolvere, in circostanze un po' inconsuete, il problema di questa ratifica. Come è già emerso dalla eccellente e completa relazione del collega Bonalumi e dagli interventi dei colleghi, essa riveste oggi una importanza assolutamente singolare, è attesa dai popoli di 56 paesi, è suscettibile d'influenzare la situazione del mondo.

Di qui l'esigenza imperiosa di evitare che, a causa della tardiva ratifica del nostro paese, si provocasse un rinvio dell'inizio di applicazione della convenzione stessa, previsto per il 1° marzo prossimo.

L'importanza della convenzione va ben oltre ciò che essa espressamente prevede e le misure che vengono proposte alla nostra ratifica, essendo propriamente il significato che questa convenzione assume nel presente momento nella realtà internazionale che in primo luogo ci interessa.

Il collega Sandri si è domandato qual è il senso delle situazioni che hanno portato a questo evento, un evento che interessa

500-600 milioni di uomini e resterà pertanto il più grande accordo in materia di cooperazione economica mai realizzato nel mondo. Ebbene, io vorrei rispondere a questa sua domanda risalendo un po' più in là di dove egli è arrivato, rifacendomi rapidamente ad alcune fasi che — a monte — hanno creato le premesse per quella successiva maturazione di accordi e di intese culminata il 28 febbraio 1975 con la firma di questa convenzione nella capitale del Togo. Come non ricordare allora il discorso del 9 maggio 1950 di Schumann, da cui prese l'avvio tutta la costruzione europea? Già in quel discorso infatti Schumann affermava con molta chiarezza e decisione che l'Europa doveva, costruendo se stessa e realizzando la sua nuova identità unitaria fondata sulla giustizia, sulla collaborazione e al servizio della pace, fare contestualmente della collaborazione solidale con i popoli del « terzo mondo », e in primo luogo dell'Africa, uno degli elementi caratterizzanti della nuova immagine ed uno dei termini più impegnativi della sua responsabilità internazionale. Molti anni sono passati da allora: con il trattato di Roma, nella parte IV, quell'altro disegno è divenuto impegno vincolante prima per i « sei » poi per i « nove ».

Tutta la vicenda che ha portato la Comunità europea, dai primissimi accordi di attuazione del trattato di Roma, attraverso la prima e la seconda convenzione di Yaoundé, alla graduale maturazione degli sviluppi che caratterizzano oggi la convenzione di Lomé, corrisponde pertanto ad una linea evolutiva logica e coerente. Essa ha provocato la graduale liberazione di queste intese dalle pericolose ipoteche coloniali del periodo originario, ha favorito l'unione graduale dei popoli africani che noi incontrammo nei primi anni profondamente divisi tra di loro, ha portato a passo a passo, soprattutto attraverso il positivo collaudo delle istituzioni parlamentari paritarie (la conferenza e la commissione paritetica), fortunatamente salvaguardate nelle complesse trattative che hanno portato a Lomé ad una vera *partnership* tra i due gruppi di paesi; ha, dentro a questo rapporto originale, consentito una organica evoluzione, soprattutto da parte dell'Europa, da una politica intesa come aiuto ad una politica intesa come cooperazione solidale.

E' venuto così emergendo ciò che altri, anche da parte africana, hanno chiamato un « modello », ma che più universalmente

possiamo definire come un punto di riferimento aperto ed offerto all'esperienza di altre aree e di altri popoli.

Richiamato così ciò che a mio avviso caratterizza l'evoluzione coerente di un impegno responsabilmente assunto e progressivamente mantenuto, vanno subito sottolineati gli aspetti decisamente innovatori di Lomé, quello qualitativo e quello quantitativo, contrassegnanti il significato storico e politico che viene ad assumere questa nuova associazione di 46 paesi (già oggi diventati 47 con l'adesione di principio del Surinam) alla Comunità economica europea.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei a questo punto rendere omaggio non solo agli uomini di parte europea, ma anche agli statisti di parte africana che hanno in ugual misura contribuito a questa ardua impresa. Vorrei così ricordare il presidente della conferenza parlamentare mista, Philip Yacé che con lei, signor Presidente Pertini, aprì in questa aula due anni or sono il primo dibattito parlamentare comune volto a preparare il passaggio dall'esperienza di Yaoundé alla convenzione di Lomé; vorrei, ancora, ricordare il presidente del parlamento del Senegal, Guillabert; e, in modo del tutto particolare, un uomo che ha dato agli sviluppi della cooperazione euro-africana un contributo indimenticabile, diventandone uno dei protagonisti, Alioune Sissoko, tragicamente morto alcuni mesi or sono: uno dei simboli di questo rapporto progrediente di solidarietà e di collaborazione tra così vaste comunità di popoli.

Ebbene, l'onorevole Alioune Sissoko, maliano, che veniva da posizioni tra le più a sinistra nell'esperienza politica e sociale del continente africano, in uno degli ultimi discorsi alla commissione parlamentare paritaria, rispondendo ad alcuni degli interrogativi fatalmente emersi in questa nostra discussione, diceva: « Noi avremmo potuto come africani, come genti dei Caraibi e del Pacifico, come esponenti di tante parti del mondo nuovo, scegliere tra altre collaborazioni a noi offerte di altre aree geopolitiche del mondo: abbiamo preferito l'Europa perché 15 anni di esperienze ci hanno convinti che in una siffatta convenzione meglio potevano essere preservate la nostra indipendenza e la nostra autonomia. Nonostante i rischi che tragiche esperienze storiche ci hanno insegnato, qui abbiamo trovato una prospettiva autentica di cooperazione ».

Lomé rappresenta pertanto una pietra miliare di questa storia: questa convenzione rappresenta oggi la svolta più importante nel lungo cammino inteso a seppellire i residui dell'epoca coloniale e far emergere positivi rapporti interamente nuovi tra le aree industrializzate e le aree povere del mondo, a dispetto dei residui ricordati, delle tentazioni nuove delle forze economiche dominanti, della presenza palese ed occulta di tante forze che cercano di bloccare ogni vero processo di liberazione e di sviluppo.

L'onorevole relatore Bonalumi ha illustrato efficacemente ed esaurientemente il salto qualitativo, i sette punti nuovi che caratterizzano la « svolta di Lomé »: la non reciprocità, la stabilizzazione dei proventi d'esportazione degli Stati associati, le misure per l'industrializzazione, gli interventi per gli Stati più deboli, la partecipazione aperta alle forze sociali ed economiche, eccetera. Alcuni sottolineano le nuove aperture, altri — come l'abolizione delle preferenze inverse — liberano delle ombre del passato, altri spalancano l'immagine dell'accordo ad alcune nuove possibilità di collaborazione verso altre aree analoghe del mondo.

Uno dei significati più rilevanti e nuovi della convenzione di Lomé è che con la nuova convenzione la politica di cooperazione cosiddetta « regionale » tra Europa ed una parte dell'Africa si pone ormai decisamente, vincendo tanti scetticismi, come una tappa per la soluzione dei problemi di cooperazione a livello mondiale.

È certamente più difficile dopo Lomé riaffermare una contraddizione radicale tra regionalismo e mondialismo. Essa rende credibile la via verso un approccio globale ai problemi mondiali della cooperazione e dello sviluppo. È significativo che accanto a questa apertura, a questo prefigurare una soluzione più larga che già trova in iniziative della Comunità europea degli elementi e delle prove significative, vi sia già in alcune parti della convenzione, nel meccanismo di stabilizzazione, negli accordi settoriali per lo zucchero, nella prevista associazione delle parti sociali e dei sindacati (parte V dell'articolo 80) alla gestione operativa degli accordi, una concreta individuazione di strumenti utilizzabili in un ambito che supera l'area CEE-ACP.

Il collega Sandri ha richiamato oggi come già ieri in Commissione i rischi possibili negli sviluppi degli accordi. Essi esi-

stono come in ogni esperienza umana, specialmente di così vaste dimensioni e con tanti interessi in gioco: sta a noi, avendoli ben presenti, predisporre realisticamente le misure più opportune per prevenirli e combatterli, affinché l'ulteriore sviluppo di una collaborazione fondata su una base sempre più ampia di decisione in comune e su autonomie reciprocamente sempre più rispettate possa consolidarsi e dimostrare la sua utilità per altre aree del mondo.

Tra queste vorrei ricordare l'America latina ed il Mediterraneo. L'America latina ha fino ad oggi contestato alla radice questa politica di collaborazione euro-africana, considerandola come un fatto discriminatorio; oggi cinque paesi latino-americani, divenuti sei dopo l'adesione del Surinam, sono coinvolti direttamente nella convenzione di Lomé. Lo stesso continente latino-americano si è recentemente dato, con il SELA (sistema economico latino-americano) una struttura rappresentativa per intese più larghe. Essa può così elaborare una sua politica verso la CEE avanzando sue proposte: da parte europea non vi è nessuna ragione di non avviare un dialogo responsabile con questa grande area del mondo, per ricercare in forme appropriate un possibile, analogo accordo-cornice, fondato sulla parità, sulla solidarietà e sulla convergenza degli interessi.

Così deve dirsi, per quanto più direttamente ci riguarda, per il problema del Mediterraneo: qui si è realizzato un sistema articolato di accordi bilaterali tra la CEE e 14 dei 17 paesi che si affacciano sulle rive di questo mare. Sta maturando il tempo in cui questi accordi verticali debbono aprirsi ad una visione che li colleghi sul piano orizzontale. Le stesse trattative già in corso per la rinnovazione di alcuni di tali accordi prossimi a scadere fanno intravedere una evoluzione profonda dei loro contenuti.

Ritengo che dovremmo ormai con più decisione pensare a qualche cosa come ad una « Lomé del Mediterraneo », suscettibile di realizzare una sintesi appropriata di interessi e problemi comuni e diversi, in questa area che ci riguarda così da vicino. Del resto, solo in una prospettiva di tal genere noi potremo ricuperare, o tentare di attenuare, le conseguenze che si riflettono sempre più su temi settoriali così rilevanti per noi: cominciando da quello dell'agricoltura meridionale per finire ai tessili, alle calzature e ad altri settori tipici della nostra struttura produttiva. Sono problemi

aperti per noi, come per altri paesi della Comunità e per tutti i paesi del « terzo mondo »: essi richiedono soluzioni da raccomandare agli sviluppi impliciti sia nella convenzione di Lomé sia nella più larga evoluzione dei rapporti economici internazionali in vista di quel nuovo ordine mondiale che rappresenta il primo termine di confronto dell'attuale fase della storia umana.

Questo è il senso della convenzione di Lomé: molto più ampio, come mi permettevo di affermare, delle misure specifiche in esso contenute o previste.

Esso pone all'Italia in particolare, un'ampia serie di problemi su cui converrà ritornare quanto prima. Il relatore ha opportunamente auspicato una conferenza che responsabilizzi — e crei di conseguenza un loro impegno convergente — le istituzioni competenti e tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali interessate in ordine ad una gestione più attiva e ad uno sviluppo coerente di tale politica. Il « terzo mondo » ha oggi bisogno, più che di finanziamenti, di collaborazioni tecniche, di uomini, di tecnologie. È in tale settore che uno spazio molto ampio si apre al nostro paese, il quale deve però sapersi meglio organizzare a tal fine. Anche certe strutture amministrative dello Stato dovrebbero ormai adeguarsi ad una simile prospettiva. La Commissione per il coordinamento della politica economica internazionale, che si riunisce due o tre volte l'anno, è ormai uno strumento assolutamente insufficiente per fornire risposte tempestive ed adeguate a questi problemi.

Altri colleghi hanno menzionato le varie questioni concernenti le strutture ed i meccanismi attraverso i quali può essere sviluppata concretamente una politica di collaborazione, soprattutto nel campo della piccola e media industria. Occorre anche ritenere urgente la necessità di idonee misure europee (considerando anche le nuove intese che si aprono verso i paesi dell'America latina e del Mediterraneo) per controllare efficacemente il settore delle multinazionali. Ciò è oggi nella possibilità della CEE ed è nella necessità di una sempre più larga cooperazione internazionale non inquinata o deviata da poteri dominanti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni svolte costituiscono una ulteriore illustrazione dei motivi, già adottati dal collega Bonalumi, per i quali il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della

ratifica della convenzione di Lomé. Esso riconosce in tale convenzione lo sviluppo coerente della politica che i democratici cristiani hanno tenacemente perseguito per tanti anni, fin dalle ricordate aperture di Robert Schumann e di De Gasperi, attraverso le varie tappe qui ricordate. La democrazia cristiana è convinta che, attraverso le nuove possibilità aperte a Lomé, sarà possibile far progredire quell'ampio disegno di uno sviluppo del mondo per vie pacifiche in cui essa ha sempre creduto: poiché « lo sviluppo è il nuovo nome della pace ».

Andiamo verso un'epoca nuova in cui non tanto le nazioni, quanto ampie comunità di Stati sono chiamate a diventare le protagoniste di un nuovo ordine del mondo. Ad esso si è ispirata la convenzione di Lomé: dobbiamo pertanto consolidare un impegno attivo e responsabile di tutto il paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve. Quando nella vita del mondo si realizza una nuova comunità, quindi un tentativo di miglioramento dei rapporti tra i vari Stati, e pertanto una spinta verso la risoluzione pacifica dei rapporti internazionali, la nostra tradizione romana e cristiana non può che essere solidale con quello che si va realizzando.

In più, la realizzazione di una comunità del tipo di quella prevista dal trattato al nostro esame per la ratifica si attaglia esattamente alla normativa dell'articolo 11 della nostra Costituzione.

Troppo spesso, dai banchi di questa parte politica, abbiamo dovuto denunciare come l'applicazione della nostra Costituzione, per il Governo e la maggioranza, sia attuata sempre e soltanto in un'ottica « minimale », vale a dire rischiando sempre la incostituzionalità di ogni norma perché si è solo contenti di non essere incappati in una vera e piena incostituzionalità.

Questa volta, invece, lo strumento legislativo che stiamo esaminando si attaglia in pieno, almeno per quel che riguarda i primi tre articoli del disegno di ratifica e il contenuto del trattato, a quella che è la normativa della nostra Costituzione.

Di questo noi siamo ben lieti e siamo disponibili per il voto favorevole.

Quella che ci preoccupa è una questione strettamente formale, ma al tempo stes-

so strettamente costituzionale. La normativa dell'articolo 4 del disegno di ratifica, che l'onorevole Ferri ha indicato come una « pressoché violazione » dell'articolo 76, io dico essere, senza tanti « pressoché », una vera e propria violazione dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica, in quanto contiene chiaramente una delega al Governo ad emanare provvedimenti aventi valore di legge senza che siano presenti quei limiti di contenuto, di tempo e di modalità che l'articolo menzionato richiede ogni qual volta il Parlamento dà incarico e mandato al Governo di emettere decreti con valore legislativo.

Ecco, quindi, che sarà molto importante vedere come sarà risolta in sede di Commissione e di « Comitato dei nove » la questione della modificazione della stesura, così infelice, di questo articolo del provvedimento.

Abbiamo anche un'altra preoccupazione, che è di contenuto. Data l'incapacità, sempre da noi denunciata, dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni al potere in Italia, e data la situazione caotica in cui versa nel campo economico e sociale il nostro disastroso paese, noi temiamo che queste forme di accomunamento internazionale, che permettono ai paesi emergenti, e quindi a bassissimo costo di lavoro, di poter concorrere in maniera veramente competitiva con la nostra produzione, possano portare gravi danni all'economia italiana e soprattutto a quella meridionale.

Con questo non chiediamo una chiusura autarchica della nostra economia, come da parte comunista si è praticamente oggi richiesto. Noi richiediamo, invece, una difesa positiva, cioè che si faccia sì che l'economia del nostro paese possa realizzarsi appieno nel generale sviluppo, così come le capacità del popolo italiano consentono e pretendono, trovando ostacoli solo nell'insipienza della nostra classe politica dirigente.

Ecco quindi, esposti sinteticamente, i motivi delle nostre perplessità, ma anche del nostro plauso per la realizzazione dell'ideale che indubbiamente il trattato, che ci apprestiamo a ratificare, porta in sé, e che ci trova pienamente consenzienti, relativamente alla creazione di rapporti pacifici tra i paesi del « terzo mondo », quelli della vecchia Europa e tutti gli altri paesi che intendono realizzare una pacifica convivenza tra i popoli, per il benessere dell'intera umanità. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Anderlini. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, intratterrò l'Assemblea solo per pochi minuti: il mio unico desiderio, infatti, è che resti agli atti dei lavori di questo ramo del Parlamento il fatto che anche il piccolo gruppo della sinistra indipendente si associa al « sì » che viene detto al trattato di Lomé, continuando in qualche modo l'azione che abbiamo cominciato a svolgere nell'ambito della riunione dei presidenti di gruppo, dove credo che il nostro gruppo sia stato tra i più sollecitati a prendere posizione perché questo provvedimento fosse portato il più rapidamente possibile all'approvazione dell'Assemblea, e perché l'Italia non facesse la solita « figura », che ci è capitato di fare altre volte e che anche questa volta *grosso modo* facciamo, di arrivare ultima o quasi ultima al momento della ratifica.

Occorre dare atto anche a lei, signor Presidente, del fatto che — probabilmente ripetendo una prassi in parte instaurata, ma comunque non tenendo conto delle obiezioni che pure da qualche parte erano venute — ha voluto che la Camera discutesse, e fosse messa in grado di approvare, la ratifica di questo trattato, pur in presenza di un Governo dimissionario.

Per quanto riguarda il merito, vorrei solamente sottolineare un altro fatto. Con molti altri colleghi di vari gruppi di questa Assemblea abbiamo dato vita in Italia, da qualche anno a questa parte, a un istituto che si chiama IPALMO, istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi del « terzo mondo », che ha avuto un ruolo forse non ultimo nella vicenda relativa alla stipulazione del trattato di Lomé. Noi abbiamo organizzato già due anni fa a Milano un convegno a carattere internazionale, dove il problema del rinnovo del vecchio trattato di Yaoundé — cioè del vecchio e limitato rapporto tra l'Europa dei nove e alcuni paesi del « terzo mondo » — veniva posto in termini abbastanza espliciti. Creiamo di avere anche dato, con quel convegno, una spinta, un contributo alla realizzazione e alla redazione del nuovo trattato.

Non siamo tra coloro che si illudono che questo trattato non possa avere ripercussioni anche negative sulla vita del nostro paese: è un trattato costoso, onorevole

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

Battaglia. Però il venir meno da parte dell'Italia ad un impegno di questo genere avrebbe significato rinunciare all'unica linea politica generale perseguibile per un paese, come il nostro, che, primo come è di numerose materie prime, non può non guardare al « terzo mondo » come alla realtà geopolitica entro la quale può realizzare un rapporto positivo e costruttivo.

L'Europa non è, come gli Stati Uniti d'America o come l'Unione sovietica, una vastissima area di mercato costituita di centinaia di milioni di uomini autosufficienti. Purtroppo l'Europa non è ancora, per così dire, l'Europa; cioè non è una entità politicamente definita, omogenea; non è nemmeno una realtà autosufficiente: la sua autosufficienza può trovarla in un rapporto positivo con il « terzo mondo ».

Il trattato di Lomé segna un passo avanti in questa direzione, anche se espone certamente l'Italia, proprio per le caratteristiche della nostra struttura produttiva, a notevoli rischi. Dobbiamo avere il coraggio di metterci in condizione che il meglio del trattato divenga operante, e che siano invece evitati i rischi che esso comporta, con una congrua politica interna che adegui le nostre strutture produttive, il nostro modo di atteggiarci di fronte ai problemi dei apporti con i paesi in via di sviluppo, in maniera tale da rendere possibile una reale, effettiva, profonda collaborazione tra l'Italia e i paesi associati nella convenzione di Lomé.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

BONALUMI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni svolte nel corso della mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Rinuncio alla replica, signor Presidente, associandomi alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione e del

Governo. Si dia lettura degli articoli da 1 a 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975;

b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 28 febbraio 1975;

c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE-Stati ACP di Lomé, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975;

d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 ».

(E approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli atti stessi ».

(E approvato).

ART. 3.

« Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di lire 310 miliardi.

Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 10 miliardi, si provvede con corrispon-

dente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977 con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'adeguamento dell'unità di conto - prevista dal protocollo n. 7 annesso alla convenzione di Yaoundé ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048 - alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, è aumentata di 28 miliardi di lire, da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977.

All'onere di lire 28 miliardi si provvede, quanto a lire 17 miliardi, con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 11 miliardi con riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

All'onere di lire 17 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo nu-

mero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. 1.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo di averlo già illustrato svolgendo la mia relazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 4?

BATTAGLIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione all'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5, ultimo del disegno di legge.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lomé ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: i principi, aggiungere le parole: e i criteri; e dopo la parola: legge, aggiungere le parole: e nei limiti di tempo richiesti dalla esecuzione della convenzione.

5. 1.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

BONALUMI, *Relatore*. Rinuncio, signor Presidente, ritenendo di averlo già illustrato nel corso della mia relazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 5?

BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione all'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e alla esecuzione della convenzione di Lomé e dei protocolli annessi,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento i decreti delegati di cui all'articolo 4;

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della convenzione di Lomé;

ad esporre in Parlamento i criteri che intende seguire per dare esecutività alla convenzione stessa.

9/4095/1

RUSSO CARLO.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste perché l'ordine del giorno sia posto in votazione?

RUSSO CARLO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Russo Carlo 9/4095/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto. Poiché la votazione finale avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni, passeremo ora al quinto punto all'ordine del giorno (esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio), rinviando ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4223 e 4222, previsto al quarto punto.

(Così rimane stabilito).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Lauro, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse privato continuato in atto d'ufficio) (doc. IV, n. 241).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Bassi, per due reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per concorso — ai sensi dello articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 236).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Al-
locca, per i reati di cui agli articoli 134,
lettera *m*, 143 e 133, lettere *e* ed *f*, del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (viola-
zioni delle norme sulle bonificazioni delle
paludi e dei terreni paludosi) (doc. IV,
n. 246).

La Giunta propone che l'autorizzazione
sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione questa proposta.

(*È respinta*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto
concessa.

Segue la domanda contro il deputato
Bartolini, per il reato di cui all'articolo 18,
terzo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (intervento in riunione in luo-
go pubblico senza il relativo preavviso al-
l'autorità) (doc. IV, n. 247).

La Giunta propone che l'autorizzazione
sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato
De Lorenzo, per i reati di cui agli articoli
61, lettere *b*, *d*, *f* ed *e*, e 133, lettere *c* ed
a, della legge 13 febbraio 1964, n. 185
(violazioni delle norme sulla sicurezza de-
gli impianti e la protezione sanitaria con-
tro i pericoli delle radiazioni derivanti dal-
l'uso pacifico dell'energia nucleare) e allo
articolo 590 del codice penale (lesioni per-
sonali colpose) (doc. IV, n. 243).

La Giunta propone che l'autorizzazione
sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato
Cotecchia, per il reato di cui all'articolo
595 del codice penale (diffamazione) (doc.
IV, n. 249).

La Giunta propone che l'autorizzazione
sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato
Salvatori, per i reati di cui agli articoli 81,
capoverso, del codice penale e 15, lettera *e*),
della legge 14 luglio 1965, n. 963 (immis-
sione continuata nelle acque di sostanze in-
quinanti); 81, capoverso, 635 e 625, n. 7,
del codice penale (danneggiamento aggra-
vato continuato); 81, capoverso, e 674 del
codice penale (getto pericoloso di cose con-
tinuato); 81, capoverso, del codice penale
e 6 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
(immissione continuata nelle acque di ma-
terie atte a uccidere i pesci e gli altri ani-
mali acquatici) (doc. IV, n. 256).

La Giunta propone che la domanda sia
concessa.

SALVATORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORI. Signor Presidente, ho
chiesto la parola avendo assunto l'impegno
davanti alla Giunta per le autorizzazioni a
procedere di parlare qui del problema, e
di parlare successivamente davanti al ma-
gistrato, sembrandomi veramente iniquo
che da parte della magistratura si continui
a perseguire amministratori democratici,
che altro non fanno e non hanno fatto che
il loro dovere; sicché, quel tale *fumus per-
secutionis*, che dovrebbe essere criterio ba-
silaro per decidere sulle autorizzazioni a
procedere dovrebbe essere invocato proprio
a tutela non del parlamentare, ma del Par-
lamento, nel caso in esame. Ella, signor
Presidente, ha impiegato circa un minuto
per leggere le imputazioni a mio carico.
Tali imputazioni potrebbero sembrare infa-
manti. Ed è per questo che la mia coscienza
di deputato della Repubblica reagisce
e io desidero prendere la parola per per-
mettere ai colleghi che dovranno votare di
giudicare *ex informata conscientia* e non
per un partito preso politico.

Sono stato sindaco della città di Foggia
dal 1966 al 1972, cioè fino a quando non mi
sono dimesso da quella carica per portarmi
candidato alle elezioni politiche del 1972.
Durante quel periodo fu inoltrata dalla ca-
pitaneria di porto di Manfredonia una ri-
chiesta al pretore di quella stessa città di
indagare sui deflussi nelle acque di quel
golfo. Dall'indagine che venne condotta ri-
sultò che anche il mare antistante la città
di Manfredonia era fortemente inquinato. Il
pretore emise comunicazione giudiziaria nei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

riguardi dei sindaci di Foggia, democristiano, di San Severo, socialista, di Manfredonia, comunista, di Lucera, democristiano, di Torremaggiore, comunista, oltreché — ed ecco l'associazione a delinquere...

PRESIDENTE. Onorevole Salvatori, in questa sede non compete di addentrarsi troppo profondamente nel merito delle circostanze dei fatti, il cui accertamento spetterebbe eventualmente al magistrato.

SALVATORI. Signor Presidente, se ella mi toglie la parola io devo inchinarmi...

PRESIDENTE. Non intendo affatto toglierle la parola, avendo solamente voluto richiamarla al rispetto dei limiti che suggeriscono di non entrare nel merito vero e proprio delle questioni. (*Commenti*). Continui onorevole Salvatori.

SALVATORI. Il pretore di Manfredonia, dicevo, esaminati gli atti, decise per il proscioglimento, non sussistendo i fatti che si erano addebitati ai sindaci dei comuni citati. Ma il procuratore della Repubblica interpose appello contro la sentenza.

Questa assurda imputazione indurrebbe a credere ch'io fossi il presidente di una grande industria che scarica rifiuti in mare. Ben diversi sono infatti le responsabilità degli amministratori democratici dei comuni da quelle che pesano e devono pesare sulle grandi industrie che hanno provocato l'inquinamento dei nostri mari e delle nostre coste.

Dovremmo chiamare ben altri a rispondere di questi reati, soprattutto nel momento in cui l'Accademia dei Lincei ha pronunciato una violenta requisitoria contro il potere politico ed amministrativo centrale, ponendo il dito sulla piaga. Quando la proposta di legge Merli, che prevede uno stanziamento per disinquinare le nostre coste, non riesce ad andare avanti, chiamare un sindaco la cui città dista 41 chilometri dal golfo a rispondere del reato di inquinamento significa chiedere veramente una cosa assurda. Da parte mia fin dal 1972 chiesi alla Cassa per il mezzogiorno che fossero installati impianti depurativi, per altro, già finanziati.

Non si può far carico ai sindaci democratici e agli enti locali di risolvere problemi così vasti! Di conseguenza, anche se do per scontato che l'Assemblea approverà la proposta della Giunta, non posso non in-

sorgere in questa sede oggi, e davanti al magistrato domani, per difendere, ieri come oggi, fino all'ultimo respiro, l'attività degli amministratori democratici dei nostri enti locali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MIRATE, Relatore. Le argomentazioni accorate che l'onorevole Salvatori ha addotto a sua difesa e contro la proposta della Giunta non mi inducono a modificare un orientamento espresso a larga maggioranza in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dico questo per due ordini di motivi: in primo luogo perché le argomentazioni addotte dall'onorevole Salvatori concernono il merito dei fatti, che, al contrario, deve essere riservato al sindacato giurisdizionale. Sarà cioè il giudice che dovrà valutare se, nella concreta situazione del comune di Foggia, ed alla luce degli elementi che emergono dal fascicolo processuale, ricorrano o no giustificazioni che possano essere invocate a loro difesa dall'onorevole Salvatori e dagli altri sindaci con lui imputati. In secondo luogo mi corre l'obbligo di fare osservare che i fatti che costituiscono l'oggetto del procedimento penale contro l'onorevole Salvatori e contro altri sindaci pugliesi sono accaduti in epoca di gran lunga anteriore a quella in cui l'onorevole Salvatori è diventato deputato.

Ci pare dunque che questi due elementi di fondo siano più che idonei e sufficienti ad escludere quell'elemento di *fumus persecutionis* che è l'unico che deve guidare il Parlamento nell'individuazione dei casi in cui può essere attivata concretamente la tutela dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Voteremo dunque la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Salvatori.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Desidero molto brevemente e sommariamente, anche se fermamente, sottolineare un aspetto giuridico-costituzionale emerso in questo scorcio di discussione.

Signor Presidente, non è esatto — glielo dico con molta umiltà e con molta riverenza — che noi non possiamo in questa sede entrare nel merito delle vicende processuali, perché proprio al fine di accertare l'esistenza del *fumus persecutionis* abbiamo il dovere di esaminare la vicenda per la quale è stata richiesta l'autorizzazione a procedere. Può accadere, infatti, che dietro un comunissimo reato si nasconda l'intento di una persecuzione politica. Se, pertanto, non si entra nel merito, come si può giungere alla conclusione che il magistrato abbia o no tentato di perpetrare una persecuzione politica? Erra lo stesso onorevole relatore quando sostiene che la Giunta non è mai entrata nel merito: esiste una giurisprudenza in proposito.

Voterò dunque contro la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere, dal momento che sono convinto che esiste una persecuzione politica a danno di un sindaco — e non mi interessa se... democratico o no — che non fece altro che esercitare il suo diritto di amministratore della cosa pubblica. La colpa, semmai, era della Cassa per il mezzogiorno, del Ministero dei lavori pubblici e degli enti statali e governativi che avevano costretto quella città a vivere in quelle condizioni. Diciamo la verità!

È esatto che i fatti risalgono ad epoca precedente all'elezione dell'onorevole Salvatori, ma è anche vero che la relativa denuncia avvenne in concomitanza e in coincidenza con la sua nomina a deputato. Il che consolida ulteriormente il sospetto dell'esistenza del *fumus persecutionis*. Poiché, dunque, vogliamo mantenere la più assoluta obiettività, voteremo contro la proposta della Giunta.

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. L'onorevole relatore, di cui apprezzo la puntualità, la sollecitudine e la preparazione, ha affermato che le ragioni per le quali deve essere concessa l'autorizzazione a procedere sono sostanzialmente due: l'impossibilità di entrare nel merito delle vicende processuali e il difetto della qualità di deputato all'epoca del fatto nell'onorevole Salvatori. A mio avviso, i due argomenti portano esattamente alla conclu-

sione opposta, perché se è vero, come ha sostenuto poc'anzi l'onorevole Manco, che l'azione penale è nata a carico dell'interessato dopo la sua nomina a deputato, vi è motivo di ritenere che esista l'intenzione persecutoria.

L'affermazione che il Parlamento non deve entrare nel merito pone poi una questione interpretativa di estrema gravità: sostenere che non si possono dedurre dalla valutazione di merito i motivi per decidere la concessione o il diniego, dell'autorizzazione a procedere significa svuotare la natura stessa dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Poiché oggi non vi è più il monarca assoluto contro il quale l'istituto doveva proteggere il deputato, è chiaro che l'intenzione persecutoria deve essere desunta da circostanze obiettive; e la circostanza obiettiva più significativa che si possa immaginare è proprio quella che si pretenda di esercitare contro un deputato una azione penale che si rivela palesemente infondata.

Vorrei anche nel merito ricordare che l'onorevole Salvatori risponde o dovrebbe rispondere di questo fatto per essere stato il sindaco di Foggia, per avere in tal veste tollerato che le acque continuassero a defluire per 40 chilometri verso il mare, perpetrando cioè semplicemente uno stato di cose che era già in atto immutato sotto i suoi predecessori.

Voterò quindi contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevoli Manco e Reggiani, è indiscutibile che la Giunta possa e debba entrare nel merito delle accuse, quando occorra per maturare le sue determinazioni, ma è sempre stata consuetudine che l'interessato non prendesse la parola per entrare nel merito della questione di cui si discute. (*Commenti*).

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, era inevitabile che un giorno o l'altro avremmo affrontato il problema delle responsabilità dei sindaci di fronte a questa delicatissima materia. Considerando che i sindaci in Italia sono comunisti o democristiani, mentre pochi sono i sindaci di altra estrazione politica, vorrei che l'Assemblea non tra-

scurasse, nell'esprimere un giudizio affrettato, il dato di fatto notorio che in Italia esistono pretori « speciali », che discriminano i comuni retti da amministratori di un certo colore politico da quelli retti dai partiti opposti. Non dice nulla la constatazione che tutte le domande di autorizzazione a procedere di questo tipo a noi pervenute fino ad ora non hanno mai investito sindaci di estrazione politica comunista? Evidentemente in quelle città che essi amministrano non si trovano i pretori che denunciano i sindaci per fatti di questo genere! E poi mi domando se sia corretto considerare responsabile un sindaco, come ha fatto anche poc'anzi l'Assemblea, per la rottura di una tubazione collocata *in loco* cinquant'anni fa, quando questo sindaco dimostri di aver chiesto più volte con propri provvedimenti e sollecitazioni i mezzi finanziari per procedere alle necessarie riparazioni. Come è possibile concedere l'autorizzazione contro costui, mentre un gran numero di industriali resta impunito per l'inquinamento di fiumi e laghi causato dalle scorie delle loro potenti industrie, inquinamento che avrebbero potuto benissimo evitare avendo i mezzi a disposizione per l'installazione di efficienti depuratori?

In questo caso sento di difendere quelle autonomie locali che voi egregi signori dell'« arco costituzionale », esaltate tanto a parole, mentre le avete messe in condizioni di non poter provvedere né a difese ecologiche né ad altre opere per la carenza di strumenti e di leggi. Confermo il giudizio che sempre abbiamo espresso in proposito. Sarebbe bene andare a vedere, ad esempio, il modo con il quale certi sindaci concedono le licenze edilizie e favoriscono certe speculazioni. Là possiamo aspettarli al varco, ma non certo su questa materia. Voterò dunque contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Salvatori.

(Segue la votazione).

Poiché gli onorevoli segretari non sono concordi sull'esito della votazione, indico ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del regolamento, la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(La proposta della Giunta è respinta).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Il seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 » (4171);

« Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di finanziamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 » (4221).

Saranno votati a scrutinio segreto anche i disegni di legge nn. 4236, 4224, 4238 e 4095, oggi esaminati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4236.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto » (4236):

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	325
Voti contrari	15

(La Camera approva).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4224.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » *(approvato dal Senato)* (4224):

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	197
Voti contrari	156

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4238.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri » (4238):

Presenti e votanti	357
Maggioranza	179
Voti favorevoli	337
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4095.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e quarantasei Stati africani, caraibici e del Pacifico dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e i suddetti Stati africani, caraibici e del Pacifico, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé, il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati africani, caraibici e del Pacifico ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 » (4095):

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	343
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4171.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conse-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

guente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 » (4171):

Presenti e volanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	328
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4221.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico i risultati della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 » (4221):

Presenti	351
Volanti	207
Astenuti	144
Maggioranza	104
Voti favorevoli	194
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Ascari Raccagni
Accreman	Assante
Achilli	Astolfi Maruzza
Aiardi	Baccalini
Aldrovandi	Bacchi
Aliverti	Badini Confalonieri
Allera	Baldassari
Allocca	Baldassi
Amadeo	Baldi
Amodio	Ballarin
Anderlini	Bandiera
Andreoni	Barba
Andreotti	Barbi
Angelini	Barboni
Anselmi Tina	Bardelli
Armani	Bardotti
Armato	Bartolini
Arnaud	Bassi

Battaglia	Castelli
Beccaria	Castellucci
Becciu	Cataldo
Bellisario	Catanzariti
Bellotti	Cattaneo Petrini
Belussi Ernesta	Giannina
Benedetti	Cavaliere
Berlinguer Giovanni	Ceravolo
Berloffa	Cerra
Bernardi	Cervone
Bernini	Cesaroni
Bersani	Chiarante
Bertè	Ciacci
Biagioni	Ciai Trivelli Anna
Biamonte	Maria
Bianchi Alfredo	Ciampaglia
Bianchi Fortunato	Ciccardini
Bini	Cirillo
Bisignani	Cittadini
Bodrato	Ciuffini
Boffardi Ines	Coccia
Boldrin	Cocco Maria
Bologna	Codacci-Pisanelli
Bonalumi	Colajanni
Bonifazi	Colombo Vittorino
Borghi	Compagna
Borra	Conte
Borromeo D'Adda	Corghi
Bortot	Cortese
Botta	Corti
Bottarelli	Corvatta
Bottari	Costamagna
Bressani	Cotecchia
Brini	Cristofori
Bruschi	Cusumano
Buffone	D'Alema
Buzzi	Dall'Armellina
Buzzoni	Dal Sasso
Cabras	D'Angelo
Gaiati	D'Auria
Caiazza	de Carneri
Calabrò	Degan
Calvetti	Del Duca
Canestrari	De Leonardis
Capponi Bentivegna	De Lorenzo
Carla	Dell'Andro
Cardia	De Maria
Carenini	De Marzio
Cariglia	de Meo
Carrà	de Michieli Vitturi
Carri	De Sabbata
Carta	Di Giannantonio
Caruso	Di Gioia
Casapieri Quagliotti	Di Marino
Carmen	Di Puccio
Cassanmagnago	Donelli
Cerretti Maria Luisa	Dulbecco
	Elkan

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

Erminero	Lupis	Pazzaglia	Sgarbi Bompani
Esposito	Luraschi	Pedini	Luciana
Fabbri	Macchiavelli	Pegoraro	Simonacci
Faenzi	Maggioni	Pellegatta Maria	Sinesio
Fagone	Magnani Noya Maria	Pellicani Giovanni	Sisto
Federici	Magri	Pellizzari	Skerk
Ferri Mario	Malagugini	Pennacchini	Sobrero
Ferri Mauro	Malfatti	Perantuono	Spagnoli
Fibbi Giulietta	Mammi	Perdonà	Speranza
Finelli	Mancinelli	Perrone	Spinelli
Fioret	Mancini Antonio	Piccinelli	Spitella
Fioriello	Mancini Vincenzo	Piccone	Stefanelli
Flamigni	Manco	Pirolò	Stella
Fontana	Mancuso	Pisicchio	Storchi
Foscarini	Marchetti	Pochetti	Talassi Giorgi Renata
Fracanzani	Mariani	Prandini	Tamini
Fracchia	Marocco	Prearo	Tani
Franchi	Martelli	Principe	Tarabini
Frau	Martini Maria Eletta	Pumilia	Tarsia Incuria
Furia	Marzotto Caotorta	Quaranta	Tassi
Fusaro	Maschiella	Quilleri	Tedeschi
Galli	Massi	Radi	Terraroli
Gambolato	Masullo	Raffaelli	Tesi
Garbi	Mattarelli	Raicich	Tesini
Gargani	Matteini	Rauci	Tessari
Gasco	Mazzola	Rausa	Todros
Gaspari	Mazzotta	Reale Giuseppe	Tozzi Condivi
Gastone	Mendola Giuseppa	Reale Oronzo	Traversa
Giadresco	Menicacci	Reggiani	Tripodi Girolamo
Giannantoni	Menichino	Rende	Triva
Giannini	Merli	Restivo	Trombadori
Giovannini	Meucci	Riela	Turchi
Girardin	Miceli Salvatore	Riga Grazia	Urso Giacinto
Giudiceandrea	Miceli Vincenzo	Rognoni	Urso Salvatore
Gramegna	Micheli Pietro	Rosati	Vaghi
Guglielmino	Mignani	Russo Carlo	Vagli Rosalia
Gui	Milani	Russo Ferdinando	Valensise
Ianniello	Miotti Carli Amalia	Sabbatini	Vania
Iozzelli	Mirate	Salizzoni	Vecchiarelli
Iperico	Mitterdorfer	Salvatori	Venegoni
Ippolito	Molè	Salvi	Venturoli
Isgrò	Monti Maurizio	Sandomenico	Vespignani
Jacazzi	Monti Renato	Sandri	Vetere
La Bella	Morini	Sangalli	Vetrano
La Loggia	Musotto	Sboarina	Vincelli
Lamanna	Nahoum	Sbriziolo De Felice	Vincenzi
La Marca	Natali	Eirene	Vitali
Lapenta	Negrari	Scarlato	Zamberletti
La Torre	Niccolai Cesarino	Schiavon	Zanibelli
Lavagnoli	Niccoli	Scipioni	Zanini
Ligori	Noberasco	Scotti	Zolla
Lima	Nucci	Sculari	Zoppetti
Lindner	Olivi	Sedati	Zoppi
Lizzero	Orlandi	Servadei	Zurlo
Lodi Adriana	Orsini		
Lospinoso Severini	Padula	<i>Sono in missione:</i>	
Lucchesi	Pani	Lobianco	Vetrone
Lucifredi	Pascariello	Pisoni	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4221:

Abbiati Dolores	de Carneri
Accreman	De Sabbata
Aldrovandi	Di Gioia
Allera	Di Marino
Anderlini	Di Puccio
Angelini	Donelli
Assante	Dulbecco
Astolfi Maruzza	Faenzi
Baccalini	Federici
Bacchi	Fibbi Giulietta
Baldassari	Finelli
Baldassi	Fioriello
Ballarin	Foscarini
Barboni	Fracchia
Bardelli	Furia
Bartolini	Gambolato
Benedetti	Garbi
Berlinguer Enrico	Gastone
Bernini	Giadresco
Biamonte	Giannantoni
Bianchi Alfredo	Giannini
Bini	Giovannini
Bisignani	Giudiceandrea
Bonifazi	Gramegna
Bortot	Guglielmino
Bottarelli	Iperico
Brini	Jacazzi
Buzzoni	La Bella
Capponi Bentivegna	Lamanna
Carla	La Marca
Cardia	La Torre
Carrà	Lavagnoli
Carri	Lizzero
Caruso	Malagugini
Casapieri Quagliotti	Mancinelli
Carmen	Mancuso
Cataldo	Martelli
Catanzariti	Maschiella
Ceravolo	Masullo
Cerra	Mendola Giuseppa
Cesaroni	Menichino
Chiarante	Miceli Vincenzo
Ciacci	Mignani
Ciai Trivelli Anna	Milani
Maria	Mirate
Cirillo	Monti Renato
Cittadini	Nahoum
Ciuffini	Niccolai Cesarino
Cocchia	Niccoli
Colajanni	Noberasco
Conte	Pani
Corghi	Pascariello
Corvatta	Pegoraro
D'Angelo	Pellegatta Maria
D'Auria	Pellicani Giovanni

Pellizzari	Tamini
Perantuono	Tani
Piccone	Tedeschi
Pochetti	Terraroli
Raffaelli	Tesi
Raicich	Tessari
Rauci	Todros
Riela	Tripodi Girolamo
Riga Grazia	Triva
Sandomenico	Trombadori
Sandri	Vagli Rosalia
Sbriziolo De Felice	Vania
Eirène	Venegoni
Scipioni	Venturoli
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vetere
Skerk	Vetrano
Spagnoli	Vitali
Stefanelli	Zoppetti
Talassi Giorgi Renata	

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

DE CARNERI e MONTI MAURIZIO: « Subingresso della provincia autonoma di Trento all'associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro nel comune di Rovereto » (4285).

Sarà stampata e distribuita.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

Senatori **VENANZETTI** e **PINTO:** « Modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sani-

tarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» (approvato dalla XII Commissione del Senato) (4256) (con parere della I, della XIII e della XIV Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4229) (con parere della I e della V Commissione);

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4230) (con parere della I e della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4227) (con parere della III, della V, della IX e della XIV Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

Senatori DE VITO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (testo unificato approvato dalla XII Commissione del Senato) (4231) (con parere della I, della V e della XIII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 28 gennaio 1976, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente distillazione agevolata di mele di produzione 1975 (4223);

— *Relatore:* Prearo;

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, in favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni (4222);

— *Relatore:* Lapenta;

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti (4220);

— *Relatore:* La Loggia.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegni a vuoto) (doc. IV, n. 257);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegni a vuoto) (doc. IV, n. 258);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegni a vuoto) (doc. IV, n. 259);

— *Relatore:* Boldrin;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegni a vuoto) (doc. IV, n. 260);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegni a vuoto) (doc. IV, n. 261);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro il deputato Cetrullo, per i reati di cui agli articoli 477, 482 e 61, n. 2, del codice penale (falsità materiale aggravata commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) e agli articoli 56, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (tentata truffa) (doc. IV, n. 262);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Grilli, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 268);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato La Marca per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112, n. 1, 595 del codice penale e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata e continuata a mezzo della stampa) e nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 270);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Salvatore, per il reato di cui all'articolo 594, primo ed ultimo comma, del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 245);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Dal Sasso, per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose) (doc. IV, n. 253);

— *Relatore*: Lapenta;

Contro il deputato Averardi, per il reato di cui agli articoli 31 e 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150; modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765

(esecuzione di lavori senza licenza) (doc. IV, n. 254);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro i deputati Perrone e Gargano, per i reati di cui agli articoli 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e 16, 19, 23 e 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (violazione delle norme sulle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti); agli articoli 42 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (violazione delle norme sugli assegni familiari); agli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (violazione delle norme sulla istituzione di un programma decennale di costruzione di case per i lavoratori); agli articoli 134 e 142 del regio decreto 28 agosto 1924 e all'articolo 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia); all'articolo 38, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (violazione delle norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici); all'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 10 ottobre 1923, n. 1955 (violazione delle norme sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali) (doc. IV, n. 266);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Zoppi, per cinque reati di cui agli articoli 328 del codice penale (omissione di atto di ufficio); per 9 reati di cui all'articolo 361, primo comma, del codice penale (omissione di denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale); per 7 reati di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge); e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge) (doc. IV, n. 269);

— *Relatore*: Benedetti.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premesso che il professor Antonio Catalano, insegnante titolare in prova di matematica e fisica al liceo classico Michelangelo di Firenze, laureatosi in fisica all'università di Pisa nel 1970 con 110 e lode, incaricato all'istituto tecnico industriale Meucci di Firenze nel 1972-73 e nel V scientifico di Firenze nel 1973-74, conseguendo la qualifica di ottimo e nel 1974-75 sempre nello stesso liceo, ha conseguito nel 1974 l'abilitazione per l'insegnamento di matematica e fisica con 100 su 100 e nello stesso anno ha effettuato il periodo di prova come straordinario;

premesso altresì che il 23 ottobre 1974 il professor Catalano intervenne a una assemblea studentesca del suo istituto comunicando delle proposte a nome della sezione sindacale di istituto della CGIL e che il giorno dopo diffuse un volantino in cui si

invitavano a nome della sezione sindacale CGIL-SISMCISL tutte le componenti scolastiche a dedicare alcune ore nei giorni successivi alla discussione dei problemi dell'istituto e che ciò gli valse una lettera di contestazione di addebiti da parte del preside Giovannini in data 24 ottobre, alla quale egli rispose nei termini prescritti, dopodiché nulla per quattordici mesi ha più saputo della questione, né ha ricevuto alcuna sanzione —

su quali elementi si è basata la decisione ministeriale, di inaudita gravità, di dispensare dal servizio il predetto professore « per esito sfavorevole prova », come a lui comunicato con lettera 3 gennaio 1976 riportante telegramma ministeriale protocollo n. 1949 ris. del 31 dicembre 1975;

se sia stato sentito nelle forme prescritte dal terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, il comitato per la valutazione del servizio;

se intende revocare pertanto il provvedimento sopracitato di licenziamento del professor Catalano, per il suo carattere arbitrario, non suffragato da elementi consistenti, non privo di un certo *animus* anti-sindacale e che per nulla tiene in conto le qualità didattiche del su citato insegnante. (5-01211)

INTERROGAZIONI
A. RISPOSTA SCRITTA

NOBERASCO, CERAVOLO, GAMBOLATO E BINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile, e del tesoro.* — Per conoscere i motivi dei gravi ritardi nella erogazione ai pensionati della previdenza marinara degli adeguamenti previsti dal settimo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

In particolare gli interroganti ricordano che la citata legge stabilisce adeguamenti percentuali ed automatici di tutte le pensioni in godimento sino a tutto il 1973 e considera atto dovuto il concerto fra i Ministri interessati e il relativo decreto per gli adeguamenti inerenti agli anni successivi.

Sollecitano pertanto la procedura prevista dalla legge e chiedono quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono adottare per rispettare le vigenti disposizioni, anche tenendo presente che l'aggravarsi delle difficoltà dei vecchi lavoratori del mare, di fronte al vertiginoso aumento del costo della vita, impone il massimo acceleramento della corresponsione di quanto loro dovuto. (4-15920)

MIROGLIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa l'ufficio della Motorizzazione civile di Asti per mancanza assoluta di personale.

Infatti nel predetto ufficio nel 1972 prestavano servizio 11 persone mentre attualmente per trasferimenti o esodo volontario il personale è ridotto a 7 unità, delle quali 3 lasceranno il servizio entro i prossimi sedici mesi.

Ciò premesso, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intendano adottare per evitare la paralisi dell'attività dell'ufficio succitato che svolge compiti di istituto di primaria importanza per garantire le istanze economiche dipendenti dalla circolazione stradale e la sicurezza della stessa. (4-15921)

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se ritenga opportuno e doveroso adottare provvedimenti cautelativi nei confronti dei 17

professori della facoltà di architettura della libera Università « D'Annunzio » rinviati a giudizio dal tribunale di Pescara per falso ideologico ed abuso d'ufficio, per avere esaminato nella sessione estiva del 1971 centinaia di candidati con il sistema dell'esame collettivo, assegnando i voti « forfettariamente » e verbalizzando lo svolgimento degli esami come se si fossero svolti regolarmente. (4-15922)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali liquida le indennità premio di fine servizio con anni di ritardo rispetto al momento del pensionamento degli assistiti, determinando situazioni assai gravi rispetto alle legittime attese e necessità degli stessi.

L'interrogante, nel chiedere che si assumano le misure necessarie per porre fine a tale stato di cose, desidera conoscere se è vero che i ritardi sono determinati, oltreché dall'inadeguatezza del personale addetto al servizio e dalle insolvenze per i contributi degli Enti locali, dal fatto che il Tesoro non ha ancora corrisposto la ingente cifra sulla quale si è obbligato alcuni anni fa, in occasione del varo della legge sul pre-pensionamento degli ex-combattenti. (4-15923)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che in queste ultime settimane il prezzo di vendita del metano per autotrazione è stato aumentato in maniera non uniforme anche da rivendite operanti nelle medesime zone, generando una notevole e comprensibile confusione in mezzo agli utenti.

Per conoscere come ha potuto determinarsi la sopra riportata circostanza, la quale non accredita certamente la politica dei prezzi dei carburanti e gli organi a ciò preposti.

Per conoscere, infine, quali sono i suoi orientamenti di fondo a proposito del prezzo del metano per autotrazione, ad evitare che la notevole convenienza attuale rispetto alla benzina induca trasformazioni di automezzi in quantità ingente con costi di trasformazione rilevanti, e con la impossibilità, nel caso di un ravvicinato riequilibrio dei costi benzina-metano, che gli utenti ammortizzino le stesse spese di trasformazione. (4-15924)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere, ad oltre trent'anni dalla fine della seconda guerra mondiale, quante pratiche di danni di guerra sono, globalmente, ancora da liquidare, e per quali presumibili importi.

Per sapere, altresì, quali sono i suoi intendimenti circa il rifinanziamento della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i cui fondi sono da molto tempo esauriti con le conseguenze sopra riportate, che suonano grave ingiustizia e discriminazione nei confronti di cittadini meritevoli di aiuto e considerazione. (4-15925)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che la Cassa nazionale di previdenza marinara liquida le pensioni agli assistiti con notevoli ritardi, i quali giungono spessissimo addirittura ad alcuni anni.

Per sapere, inoltre, se non consideri inconcepibile, sul piano sociale ed umano, tale trattamento, che priva dei mezzi elementari di sussistenza vecchi lavoratori per periodi tanto lunghi. Da considerare che in genere si tratta di cittadini i quali, anche nei periodi di attività lavorativa, hanno percepito salari molto modesti e che, al momento del pensionamento, non godono di particolari indennità di liquidazione che consentirebbero, comunque, di tirare avanti. (4-15926)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

nella seduta del 5 marzo 1972 il Consiglio nazionale dell'ordine dei biologi ha approvato la tariffa professionale di cui all'articolo 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396;

con raccomandata del 29 marzo 1972, n. 1164/72, la segreteria dell'ordine ha adempiuto il mandato conferito dal Consiglio dell'ordine stesso ed ha inviato al Ministero di grazia e giustizia n. 6 copie dei tariffari di cui innanzi;

il Ministero di grazia e giustizia ha tempestivamente trasmesso a quello della sanità i tariffari di cui trattasi per « il concerto » per l'emissione del decreto di approvazione;

circa un anno fa due rappresentanti, uno del Ministero di grazia e giustizia e

l'altro del Ministero della sanità, si sono incontrati e dopo aver esaminato i più volte indicati tariffari, hanno convenuto che la questione poteva ritenersi definita;

in merito ai tariffari *de quo*, a richiesta del Ministero della sanità, avevano già espresso parere favorevole la quasi totalità delle direzioni generali dell'Amministrazione della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

pur nonostante i tariffari giacciono inspiegabilmente sul tavolo di un funzionario del Ministero della sanità -

constatata la gravità della situazione, quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far cessare uno stato di fatto che, comunque considerato, si appalesa senz'altro lesivo degli interessi morali, economici e professionali dei biologi italiani. (4-15927)

COSTAMAGNA E MASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere - premesso:

che nel nostro Paese è operante ad ogni effetto una specifica normativa della CEE ed in particolare:

regolamento n. 1035/72 del 18 maggio 1972 (*Gazzetta ufficiale CEE L/118 del 20 maggio 1972*) che riunendo, fra l'altro, precedenti disposizioni in materia di controlli qualitativi, detta norme attinenti agli accertamenti da eseguirsi sui prodotti ortofrutticolo-agrumari commercializzati all'interno della Comunità, importati ed esportati da e verso Paesi terzi;

regolamento n. 2368 del 24 dicembre 1969 (*Gazzetta ufficiale CEE L/327 del 30 dicembre 1969*) che espressamente prevede la documentazione di controllo da emettere, la quale deve seguire il trasporto delle derrate agricole oggetto di regolamentazione fino a destino; considerato che il Ministero del commercio con l'estero, allorché il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero attua astensioni dal lavoro in aderenza a deliberazioni delle proprie organizzazioni sindacali nel quadro delle istanze avanzate dal parastato, con un semplice atto amministrativo - tele-scritto destinato in Italia ed all'estero a tutte le Amministrazioni interessate - impartisce istruzioni affinché vengano consentiti l'oltro oltre confine e l'accettazione a destino dei trasporti non controllati e non regolarmente scortati dalla certifica-

ne di controllo di rito; tenuto conto che, a norma del regolamento CEE:

n. 60/62 del 21 giugno 1972 (*Gazzetta ufficiale* L/59 del 13 luglio 1962) relativo alle prime disposizioni su controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di scambi intracomunitari;

n. 80/63 del 31 luglio 1963 (*Gazzetta ufficiale* n. L/2137 del 3 agosto 1963) relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi;

n. 496/70 del 17 marzo 1970 (*Gazzetta ufficiale* CEE n. L/62 del 17 marzo 1962) relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi;

l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), è stato designato quale ente incaricato degli accertamenti qualitativi in discorso, nonché abilitato al rilascio delle relative certificazioni;

se ritenga conforme a legge o assuma, piuttosto, le caratteristiche di atto esorbitante le proprie funzioni un procedimento del genere che annulla di fatto precise norme legislative comunitarie (quelle in premessa) e nazionali (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213) convertito in legge e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 12 gennaio 1938, n. 8.

A avviso degli interroganti nessuna valutazione d'ordine politico potrebbe giustificare atti abrogativi, sia pure in via contingente, come quelli citati, peraltro non accettati da alcuni paesi esteri, i quali dimostrano di non voler accettare trasporti di ortofrutticoli non scortati dalla documentazione di controllo all'uopo espressamente prevista. (4-15928)

MACCHIAVELLI, CALDORO E CANEPA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere se risponde a verità che la Cooperativa Garibaldi di Navigazione sarebbe intenzionata a smobilitare gran parte della sua flotta e a trasferire la propria sede da Genova dove la società è nata.

Qualora ciò fosse dovuto ad eventuali difficoltà, se il Governo ritenga intervenire nei dovuti modi, tenendo presente le nobili tradizioni della « Garibaldi », sorta a Genova per volontà e per lo spirito di sacrificio dei marittimi italiani; per cui si tratterebbe di difendere un patrimonio an-

che morale, che riguarda tutta la nostra marineria, che si sentirebbe colpita da una trasformazione della Cooperativa e da un trasferimento della sua sede naturale. (4-15929)

PELLIZZARI E BARDELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere quali urgentissime misure siano state predisposte al fine di prevenire le tragiche conseguenze che potrebbero altrimenti verificarsi, qualora non si facesse fronte con la dovuta tempestività all'accertato aggravamento di pericolosità assunto dalla nota montagna frana che da tempo minaccia una zona del comune di Arsiero (Vicenza) e che risulterebbe agli interroganti essere già stata oggetto di segnalazione al Ministero dell'agricoltura da parte degli organi provinciali competenti.

Poiché sembrerebbe che il Ministero dell'agricoltura e foreste, riconosciuta la gravità del pericolo, avesse già avanzato al Ministero del tesoro precise richieste di stanziamento finanziario, rimaste finora disattese, gli interroganti vorrebbero alcuni chiarimenti in ordine: alla disponibilità del Ministero del tesoro, all'ammontare richiesto dal Ministero dell'agricoltura ed infine un parere da parte del Ministero dei lavori pubblici circa le garanzie effettive che le eventuali opere potranno dare ai fini della sicurezza ambientale. (4-15930)

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

nel recente II Convegno dei magistrati della Corte dei conti, è stato messo in « evidenza il collasso » della Corte « sommersa da vagoni di pratiche » e dell'impossibile controllo delle gestioni delle migliaia degli enti locali, che ogni anno vanno a superare oltre 25 mila carteggi, come dalla recente indagine del Ministero dell'interno, senza contare il numero delle migliaia di pratiche arretrate dal 1966;

nel predetto convegno è stato sottolineato come sia ormai indispensabile la istituzione di un nuovo strumento contabile locale -

quali motivi portano al ritardo della istituzione di sezioni decentrate della Corte dei conti, che comporterebbero il necessario acceleramento di controllo. (4-15931)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che le pratiche relative alla concessione della integrazione salariale ai lavoratori sospesi, specie quelle riferite alla legge n. 464 del 1972, hanno un andamento burocratico assai lungo e complesso, e vengono perfezionate con ritardi gravissimi i quali lasciano i purtroppo molti lavoratori interessati per mesi e mesi senza i più elementari mezzi di sussistenza.

Per conoscere, di conseguenza ed in relazione al continuo aumento di tali pratiche, che cosa intende fare per eliminare tali ritardi crescenti, attraverso la semplificazione al massimo delle procedure ed un adeguato potenziamento dei servizi ministeriali competenti, specie quelli più impegnativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, con tutta la buona volontà e lo spirito di sacrificio degli addetti, sono letteralmente sopraffatti dalle pratiche in trattazione. (4-15932)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se non sia il caso di disporre che per il pane comune sia indispensabile una percentuale di crusca non inferiore al 30 per cento e per la pasta alimentare al 10 per cento. Recenti studi hanno anche accertato che la crusca ha un notevole potere nutritivo, e che sarebbe notevolmente utile per la prevenzione, addirittura, di certe forme tumorali.

La cosa sarebbe particolarmente utile all'alimentazione moderna ed equilibrata dei cittadini e comporterebbe un notevole risparmio per la nazione, gravemente indebitata con l'estero anche e soprattutto, per necessità alimentari. (4-15933)

BALLARIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile.* — Per essere messo a conoscenza delle ragioni per le quali tuttora ai pensionati iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non sono stati ancora corrisposti gli aumenti così come è stato fatto per i pensionati delle altre categorie e se non ritengano assolutamente urgente provvedere alla emanazione del decreto, così come previsto dalla legge, onde mettere nelle condizioni gli uffici della Cas-

sa stessa di provvedere immediatamente alla erogazione di quanto spetta ai marittimi pensionati. (4-15934)

SPERANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali direttive il Ministro intende dare attraverso il competente ispettorato onde assicurare su tutto il territorio nazionale quella gestione imparziale delle attività di educazione fisica e sportiva che tanta rilevanza possono avere nella vita scolastica e che, ove siano strumentalizzate per fini di parte, possono stravolgere le finalità della scuola pubblica per sua natura imparziale.

Si rileva, infatti, che la tendenza manifestata in alcune località ad affidare tali compiti ad associazioni sportive private e aventi precisa matrice politica, risponde ad un disegno ideologicamente ben individuato, mediante il quale si tende ad un generale livellamento politico-culturale del paese, da realizzarsi attraverso un'organica azione di massa. L'aver affidato in due circoli scolastici di Firenze la gestione delle attività sportive all'ARCI-UIISP rientra in questo disegno che mira fra l'altro ad associare all'iniziativa egemonizzante dei comunisti anche movimenti di altra ispirazione, secondo la logica culturale-politica del compromesso storico.

Nel denunciare una prospettiva che lo Stato democratico deve respingere con fermezza, l'interrogante sottolinea che un adeguamento storico dell'esperienza vissuta con la Gioventù Italiana del Littorio non sarebbe tollerato dalla società italiana che esige una scuola in sé capace di offrire ai giovani l'armonico sviluppo della loro personalità senza delegare ad associazioni di regime l'educazione e la cura dei figli. (4-15935)

STORCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia possibile stabilire la coincidenza a Bologna fra il rapido 817 in partenza da Venezia alle 8,05 e in arrivo a Bologna alle 9,43 e il rapido 63 proveniente da Milano che parte da Bologna per Roma alle 9,38.

Tale coincidenza (che nel caso potrebbe essere prevista anche a Firenze) permetterebbe di raggiungere Roma con molto anticipo rispetto ai treni espressi che altrimenti i viaggiatori provenienti da Venezia sono costretti a prendere a Bologna o a Firenze. A meno che non fosse possibile far

proseguire per Roma il rapido 817 che ora termina a Firenze, soluzione, questa, evidentemente ancor più vantaggiosa per i passeggeri dato che non vi è al mattino altra comunicazione rapida fra Venezia e Roma. (4-15936)

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi in merito alla domanda di finanziamento, con la legge n. 1470, presentata, nel mese di settembre dello scorso anno 1975, al Ministero dell'industria del personale dell'ex RADAR società per azioni di Limena (Padova).

Il personale della ex RADAR società per azioni nel luglio 1975, per difendere il proprio posto di lavoro dopo mesi di lotta, e per garantire alla comunità servizi d'avanguardia nella produzione di articoli scolastici e nella progettazione e sperimentazione di nuovi strumenti e sussidi didattici e ginnici, aveva costituito una cooperativa denominata NR Coop.

Per gli scopi eminentemente sociali e per la esperienza e competenza professionale delle maestranze, la NR Coop aveva ottenuto la piena solidarietà della Amministrazione provinciale di Padova, del comune di Padova capoluogo e di numerosi altri comuni della provincia.

L'interrogante chiede un urgente intervento onde l'iter istruttorio e burocratico venga definito con sollecitudine, per consentire l'immediato investimento del finanziamento statale in un'operazione valida e produttiva che va a tutto vantaggio delle amministrazioni pubbliche e degli Enti locali, che sono naturali fruitori della NR Coop società per azioni. (4-15937)

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per risolvere il grave problema che ha investito i giovani partecipanti ai corsi abilitanti e laureati all'università di Palermo nella sessione di febbraio 1975, i quali pur avendo presentato la domanda entro i termini previsti dalla legge con riserva di conseguimento del titolo idoneo (laurea) ed avendo frequentato i relativi corsi, si vedono esclusi dal diritto di partecipare agli esami finali e quindi di ottenere la conseguenziale

abilitazione, in quanto la sessione di febbraio 1975 a causa della proroga della data di inizio degli esami di laurea della detta sessione si è tenuta nel mese di marzo.

Se ritiene di provvedere con urgenza a risolvere il problema che, per responsabilità ben precise, discriminerebbe i laureati all'università di Palermo da quelli del resto del Paese. (4-15938)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia stato sottoposto a procedimento penale il sindaco Chezzi di Parma per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo egli pronunciato nei confronti del dottore procuratore Aldo Colli (consigliere del MSI-destra nazionale che denunciava anche in Aula consigliere lo scandalo di Parma di cui alla nota interrogazione parlamentare dello scrivente pubblicata in *Resoconto sommario* del 23 settembre 1975) la seguente frase « ci vuole solo una faccia come la sua per portare questo sterco in consiglio comunale ».

Il sindaco evidentemente — tra l'altro — dimenticava di essere tra i primi corresponsabili e autori dello scandalo e quindi dello « sterco ».

La cosa è nota per essere stata riportata dalla benemerita *Gazzetta di Parma* e il procedimento penale conseguente è chiaramente d'ufficio per la qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di un consigliere comunale che sta intervenendo e parlando legittimamente in consiglio.

Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere i Ministri interessati in merito. (4-15939)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere come mai i dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Piacenza con qualifica di « cuoco » e come tale riconosciuti anche da diploma rilasciato in tal senso dalla regione Emilia-Romagna, a conclusione di esame e di corso specifico durato oltre un anno, non abbiano il livello retributivo pari ad altri dipendenti (falegnami, macellai e addirittura « facchini specializzati ») dei « servizi generali », che tale riconoscimento di qualifica ufficiale non hanno mai conseguito.

Per sapere che cosa intendano fare con l'urgenza che il caso richiede per ovviare

alla palese ingiunzione e discriminazione che tra l'altro svilisce l'importanza dei corsi di qualificazione professionale regionale.

(4-15940)

PERRONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la Rinascenza-UPIM di Messina, dopo l'adozione di provvedimenti contravvenzionali da parte dell'ispettorato del lavoro per alcune inadempienze rilevate nel corso di una ispezione, ha messo in atto una serie di rappresaglie che ledono la dignità dei lavoratori dipendenti.

Poiché nel corso dell'ispezione da parte dell'ispettorato è stata particolarmente rilevata la mancata attribuzione di alcune qualifiche ad un numeroso gruppo di lavoratori, la direzione aziendale ha cercato di colpire particolarmente i dipendenti beneficiari di tali nuove qualifiche.

L'azienda, con atteggiamento spavaldo, ciò è dimostrato dal fatto che neppure in presenza delle diffide dell'ispettorato ha regolarizzato la situazione, talché l'ispettorato del lavoro ha dovuto procedere alla denuncia della ditta alla magistratura, ha instaurato un clima di terrore avvalendosi addirittura di investigatori privati (dipendenti della azienda Lodge di Londra) cosa per altro non prevista dallo statuto dei lavoratori.

Il predetto clima di terrore che ha portato a due licenziamenti era stato preannunciato alle dipendenti allorquando esse si sono rifiutate di smentire quanto aveva formato oggetto di denuncia dell'ispettorato alla magistratura e di ritirare la denuncia che alcune di esse avevano presentato direttamente alla magistratura.

L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro del lavoro intenda disporre, attraverso l'ispettorato del lavoro di Messina, una ulteriore accurata ispezione perché sia rilevato quanto dall'interrogante segnalato e nel caso positivo sia disposta una ulteriore denuncia alla magistratura; e se il Ministro dell'industria e commercio intenda, attraverso i suoi organi di vigilanza, accertare agli arbitri perpetrati da una azienda che opera con licenza di commercio e nel caso in cui ciò sia accertato quali provvedimenti intende adottare.

(4-15941)

PERRONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se ritiene opportuno intervenire affinché la società Adriatica, che inizierà fra breve la gestione di una linea celere fra il Golfo Persico ed il Nord Europa, con l'impiego di tre veloci traghetti dell'armatore Russotti, navi attualmente in costruzione in Giappone, preveda per la predetta linea lo scalo nel porto di Messina.

Il porto di Messina, prospero ed attivo fino al secolo scorso, è andato sempre più decadendo: infatti le navi che hanno toccato il porto durante il 1974 e le merci caricate e scaricate sono state meno di un decimo rispetto a quelle che toccarono il porto nel 1874.

Lo scalo della predetta linea, gestita dalla società Adriatica, potrebbe pertanto far rivivere il porto di Messina facendo risvegliare l'economia della città.

L'interrogante chiede tale intervento stante che dal punto di vista tecnico Messina rappresenta il naturale centro di rotta tra il Nord Europa ed il Golfo Persico e pertanto potrebbero far scalo le navi della Adriatica che effettueranno tale servizio sia durante i viaggi per il Golfo Persico che durante i viaggi per il Nord Europa.

Il porto di Messina, inoltre, al centro del Mediterraneo, si presta perfettamente come centro di smistamento di tutte le merci provenienti o destinate ai porti del Mediterraneo, che dovrebbero essere o sono state trasportate sui traghetti celeri da e per il Golfo Persico o Nord Europa.

Il traffico portuale, pertanto, non sarebbe solo quello generato dalle navi della linea regolare, una nave ogni cinque giorni, ma deriverebbe dalla presenza nel porto di altre navi che dovrebbero portare o prelevare la merce trasbordata o da trasbordare sulle navi di linea.

Anche sotto l'aspetto tecnico e per l'assistenza il porto di Messina si presterebbe dato che con l'esistenza di cantieri navali, officine meccaniche, bacino di carenaggio, le navi potrebbero effettuare i lavori di manutenzione e riparazione necessari in coincidenza della sosta tecnica.

Lo scalo nel porto di Messina, fornito di ampie banchine ed attracchi con gru portuali, consentirebbe con facilità l'effettuazione del cambio di equipaggi, il rifornimento per quanto concerne le provviste di bordo, di combustibile e di lubrificanti; si gioverebbe dell'aeroporto di Reggio Calabria, raggiungibile con aliscafi in trenta minuti

circa, il quale è ben collegato con Roma e con il Nord Italia (Milano).

L'interrogante, infine, chiede di sapere se il Ministro con il suo intervento sull'Adriatica intenda evitare che lo scalo nel porto di Messina, che per ragioni naturali di percorso e tecniche dovrebbe essere prescelto, non venga disposto altrove, laddove già si usufruisce di altri traffici sia di passeggeri che di merci, per ragioni di opportunità politica. (4-15942)

ZOPPETTI e VENEGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni che hanno portato il comando militare della regione Nord-Ovest di Torino a sciogliere il presidio militare di Lodi ed il conseguente trasferimento di giurisdizione territoriale al presidio militare di Milano;

per sapere se è a conoscenza del malcontento che tale provvedimento ha destato tra i cittadini e gli stessi militari in relazione al prestigio che ha sempre goduto in città;

ed infine se sa che il provvedimento desta notevole preoccupazione tra le forze politiche, sociali, oltreché pubbliche per i riflessi negativi che avrà sulla già fragile economia della zona di Lodi. (4-15943)

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e come intenda rendere applicabile la norma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 719, che prevede — dopo l'effettuazione dei trasferimenti — il passaggio alle scuole di ordine superiore degli insegnanti di ruolo forniti di abilitazione. (4-15944)

LA MARCA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della nuova imposizione di lire 300, istituita dall'ENEL e dalle banche in Sicilia su ogni bolletta di riscossione per il consumo della energia elettrica e quali provvedimenti intendono adottare per stroncare, prima che si consolidi, una prassi illegale che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria alterazione di tariffe pubbliche da una parte, e di iniquo balzello, imposto soprattutto agli utenti che risiedono nei comuni (e sono la stragrande maggioranza) dove lo ENEL non ha sportelli di riscossione. (4-15945)

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se risponde a verità quanto riferito dal *Corriere della Sera* del 20 gennaio 1976 pagina 6 in merito alla vicenda della maestra Fausta Proscia, insegnante a Premariacco, presso Cividale; da quanto riferito dall'articolaista risulterebbe che la Proscia, professantesi testimone di Geova, senza aver nulla compiuto nella propria attività didattica di censurabile, per il solo fatto della sua professione di fede e della conseguente dispensa dall'insegnamento religioso, è fatta oggetto di esposti alle autorità scolastiche da parte di alcune famiglie che ritengono non compatibile l'insegnamento e la convinzione religiosa della maestra Proscia;

se è altresì vero che per uguali motivi la Proscia è stata già allontanata, per iniziativa del cappellano militare, dalla scuola reggimentale di Purgessimo e indi dalla scuola elementare di Cividale, per iniziativa di un parroco;

quali atti intende compiere — ove i fatti riferiti siano veri — per tutelare i diritti dell'insegnante in conformità ai principi costituzionali e allo stato giuridico del personale della scuola;

e infine e più in genere se è in grado di riferire se il più diretto e certo positivo contatto dei genitori con la scuola, conseguente al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, abbia presentato qualche punto di attrito e di non tolleranza del tipo su esposto;

se vi è stato, per le ragioni sopra indicate o per ragioni analoghe, ricorso da parte dell'Amministrazione al trasferimento di ufficio per « incompatibilità » ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, articoli che, fatti oggetto di ampia discussione al Parlamento, per i pericoli che una loro interpretazione estensiva comporta, andrebbero, ad avviso dell'interrogante, finché non saranno modificati, certo applicati nel modo più cauto e nel senso più restrittivo a tutela della libertà dell'insegnante. (4-15946)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intendano fare in relazione alla gravità della situazione in cui versava e versa l'istituto tecnico industriale statale di Parma, come denunciato da

una lettera aperta al Ministro della pubblica istruzione datata 24 novembre 1975 e pubblicata dalla *Gazzetta di Parma*, da un professore insegnante in quella scuola.

Per sapere quali responsabilità anche penali siano state rilevate nel comportamento dei promotori dell'occupazione della scuola stessa e quali concorsi a carico dei sindacalisti CGIL-CISL-UIL che hanno solidarizzato con quegli studenti che hanno « interrotto un pubblico servizio e occupato un pubblico ufficio ».

(4-15947)

TASSI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere come mai, nonostante i fini istitutivi dell'ENEL tanto proclamati per la migliore e sociale distribuzione dell'energia elettrica, nel comune di Montecreto (Modena) in località Mannella, non sia anche stato provveduto al necessario allaccio per due case coloniche, abitate da famiglie effettivamente addette alla coltivazione diretta dei campi.

Per sapere se ciò non contrasti con il tante volte dichiarato intendimento del Governo di rilanciare l'agricoltura incoraggiandone gli addetti onde evitare i danni del grave abbandono delle campagne. (4-15948)

TASSI. — *Al Presidente del consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai ad oggi, a oltre due anni dall'inizio dell'occupazione abusiva e nonostante precisi ordini di giustizia, non sia stato ancora operato dalla questura di Roma lo sgombero coattivo delle case site in Villalba (Guidonia).

Tali case sono di proprietà di società minacciate di grave dissesto per colpa e causa della delittuosa occupazione e per la colpevole omissione dei responsabili della questura di Roma che non hanno mai provveduto ai loro compiti e doveri in merito, nonostante richieste, diffide e denunce.

(4-15949)

BARTOLINI, CARRI E FLAMIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi dei gravi ritardi che si registrano nell'adeguamento degli assegni ai perseguitati politici previsti dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, agli aumenti dei

minimi di pensione dell'INPS, verificatisi nel periodo che va dal 1° gennaio 1975 ad oggi.

Risulta infatti che, nonostante le assicurazioni che da parte del Ministero del tesoro sarebbero state impartite le necessarie disposizioni alle rispettive direzioni provinciali, i beneficiari della legge n. 261 continuano a percepire un assegno mensile pari a lire 48.950 e ciò in quanto lo stesso non è stato ancora aggiornato rispetto ai nuovi minimi di pensione dell'INPS pari a lire 55.950 mensili dal 1975 ed a lire 66.950 con decorrenza 1° gennaio 1976.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali concreti provvedimenti il ministro intenda adottare per ovviare a tale inconveniente e perché si proceda in tutte le province ad un pronto adeguamento dei predetti assegni.

(4-15950)

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI DE MICHELI VITTURI, TASSI, GALASSO, TARSIA INCURIA, MENICACCI, DAL SASSO E BORROMEO D'ADDA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è esatto che, seguendo la regia messa in atto a Savona e Viareggio (in quest'ultima località i carabinieri sono riusciti a mettere le mani sui responsabili, risultati di sinistra), anche a Cuneo, in previsione del preannunciato Convegno della resistenza cilena, è iniziata, fra il 25 e il 26 dicembre 1975, la « manovra » di far esplodere ordigni (per fortuna, finora, rudimentali) nei pressi di sedi, organizzazioni, librerie di sinistra; ordigni accompagnati da deliranti messaggi firmati (come a Savona e a Viareggio) ordine nero;

per conoscere se è esatto che la « manovra » ha un fine preordinato con caratteristiche razziste, se è vero come è vero che l'ufficialità del mondo politico di Cuneo, nel silenzio pavido della democrazia cristiana, scatena la consueta caccia al « missino », con l'appoggio incondizionato della locale questura che, *more solito*, deve svolgere le sue indagini solo in una unica direzione, e così il *pogrom* contro il missino ha inizio: nelle strade e nei luoghi pubblici si minaccia e si aggredisce; nei locali della questura si arresta e si interroga; fino al punto di lasciare indisturbati i teppisti che, nell'aula del consiglio comunale, insultano volgarmente il consigliere comunale Chiarenza, reo, come rap-

presentante del popolo di voler dire le proprie ragioni su quanto sta accadendo a Cuneo; non solo, ma il consigliere del MSI-destra nazionale, a stento, all'uscita dal Comune, è salvato dal pestaggio dai carabinieri;

per conoscere i motivi per i quali le autorità predisposte all'ordine pubblico, in contemporanea alla « caccia al missino » (cosa che viene addirittura propagandata con conferenze stampa della questura), non svolgono alcuna indagine in ordine all'interesse che la sinistra variopinta di Cuneo ha nel montare la panna della tensione in vista dell'indetto convegno nazionale sulla resistenza cilena, convegno che, senza un po' di chiasso (ma è un chiasso che può costare caro), passerebbe del tutto inosservato;

per conoscere se è esatto che alla testa dei pogrom contro i missini di Cuneo figurano certi Mario Prosdocimi, Ferdinando Jaloux, Giorgio Martini e Ugo Giaccone, ieri ex missini e oggi ultracomunisti, personaggi capaci di tutto; e se è esatto che, in Cuneo, si è arrivati ad accusare ambienti della destra politica quando l'extraparlamentare di sinistra Jolly Dalmasso, una notte, venne bastonato da un marito; e se è altresì esatto che la locale questura, al corrente del tipo di vicenda di cui si trattava, lasciò che si svolgessero, sulla scia di quell'episodio, le indette manifestazioni antifasciste di protesta contro l'aggressione subita da Jolly Dalmasso; tutta Cuneo sapeva ma, intimidita, tacque;

per sapere se è esatto che l'intimidazione in Cuneo è tale che anche la stampa locale, anziché informare correttamente il cittadino, è costretta a falsare persino notizie di cronaca quando queste investono personaggi della politica locale, così come è accaduto il giorno 6 dicembre 1975, per cui riportando dell'arresto di sei giovani per spaccio di stupefacenti, si citava certo Fulvio Barale senza fissa dimora, quando, in realtà si trattava dell'extraparlamentare di sinistra Fulvio Baralis, noto figlio del segretario provinciale della CISL di Cuneo;

per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere perché in Cuneo le autorità preposte all'ordine pubblico, anziché farsi strumento di azioni « razziste » contro coloro che hanno l'unico torto di non pensarla come i padroni del vapore, ricerchino la verità in tutte le direzioni.

(4-15951)

BEMPORAD E CARIGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda anticipare l'emissione dell'ordinanza ministeriale degli incarichi e le supplenze del personale insegnante delle scuole medie inferiori e superiori in modo da consentire una più tempestiva nomina del personale insegnante.

Gli interroganti fanno osservare che una immediata emissione dell'ordinanza consentirebbe alle commissioni provinciali per gli incarichi presso il provveditorato per gli studi di completare il loro lavoro entro agosto; in tal modo sarebbe possibile procedere alle nomine in settembre ed entro il 10 ottobre 1976 le scuole potrebbero avere al completo gli organici del corpo insegnanti per l'anno scolastico 1976-777.

Questo fine sarebbe tanto più facilmente conseguibile se il termine di iscrizione per gli alunni fosse anticipato al 30 luglio in modo che le commissioni provinciali per gli incarichi possano avere un quadro pressoché completo dei posti disponibili per le varie discipline e per le singole scuole ed istituti.

(4-15952)

CARRI, MORINI E FELISETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare presso la fabbrica di capi di abbigliamento società Confit, 517 dipendenti, titolare dottor Monti Giovanni, con sede a Reggio Emilia e Carpineti (Reggio Emilia) a seguito della richiesta di licenziamenti avanzata fin dal 22 settembre 1975. I lavoratori di fronte a tale richiesta hanno proposto la riduzione dell'orario di lavoro, ma il titolare della azienda non ne ha voluto sapere e il 24 ottobre 1975 ha trasmesso le lettere di 101 licenziamenti. A seguito di tale decisione unilaterale i lavoratori hanno unitariamente occupato l'azienda interrompendone l'attività produttiva. Da allora non è stato possibile giungere ad alcun accordo e l'azienda risulta essere tuttora occupata con grave danno per le maestranze e la economia cittadina.

Numerose attestazioni di solidarietà ai lavoratori in lotta sono venute da tutte le forze politiche democratiche, dagli enti pubblici locali, oltre che dai lavoratori delle altre aziende che in segno di solidarietà hanno dato luogo, nel comune di Reggio, il 15 dicembre 1975, ad uno sciopero generale.

Per sapere quindi se non intenda intervenire per evitare che si prolunghi nel tempo questo stato di cose e per garantire la ripresa dell'attività produttiva garantendo a tutti i lavoratori il lavoro e l'occupazione. (4-15953)

GASPARI, DEL DUCA, BOTTARI, CAVALIERE, FUSARO, DE MEO, COSTAMAGNA, DE MARIA, MANCINI ANTONIO E BELLISARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se sia a conoscenza del fatto che gli istituti finanziari di fatto, disattendono la decisione del Governo circa il completamento dei tratti autostradali già appaltati ed in corso di esecuzione, per i quali vengono centellinati i mezzi finanziari metten-

do in crisi le piccole imprese, determinando gravi difficoltà nelle imprese maggiori e seminando uno stato di permanente inquietudine negli operai addetti ai lavori;

b) la suddetta situazione si ripete in termini accentuati per le autostrade abruzzesi in corso di costruzione per opera della SARA, determinando tra l'altro, con il rallentamento dei lavori all'infinito, costi aggiuntivi ingentissimi cui deve essere aggiunto il danno che deriva alla regione e al paese dal ritardato utilizzo di una fondamentale infrastruttura viaria.

c) se in relazione a quanto detto nei punti precedenti e previo accertamento, non ritenga di intervenire per impedire che organismi finanziari, statali e non, rendano inoperanti le decisioni prese dal Governo con grave danno all'economia nazionale e regionale. (4-15954)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti o sanatorie intenda assumere onde ovviare al gravissimo disagio che si è venuto a creare nell'Altopiano di Asiago (Vicenza) - a quota 1000 - a seguito della soppressione degli uffici finanziari di Asiago, sancita con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

« Anche la comunità montana dell'Altopiano dei 7 comuni si è resa interprete delle vivaci proteste dei comuni, delle associazioni degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli albergatori, degli operatori economici, degli operai e cittadini tutti.

« Il trasferimento degli uffici finanziari da Asiago a Thiene significa infatti dover percorrere 80 km fra andata e ritorno su una strada tortuosa, resa più ardua e pericolosa durante la lunga stagione invernale (da novembre a maggio), perché innevata e ghiacciata, con una spesa di trasporto assai onerosa per i meno abbienti.

« L'Altopiano dei 7 comuni per la notevole sua altitudine di 1000 metri è da considerarsi come una grande isola, collegata da strade impervie alla pianura ed ha perciò necessità di avere *in loco* gli uffici pubblici quali l'ufficio registro e l'agenzia delle imposte, per non aggiungere altri disagi ai disagi, già notevoli, collegati al clima e all'ambiente, che la laboriosa popolazione montana sopporta.

« Si pensi che dal 1° gennaio 1976 per un accertamento catastale è fatto obbligo recarsi all'ufficio tecnico erariale di Vicenza a 115 km circa, con quale perdita di tempo e spesa per il contribuente è facile constatare!

« L'interrogante chiede pertanto al Ministro, che gli uffici finanziari siano ripristinati ad Asiago, riconsiderando l'intero problema alla luce delle particolarissime e singolari esigenze delle popolazioni montane dell'Altopiano dei 7 comuni di Asiago, colmando anche una discriminazione rispetto ad analoghi trasferimenti bloccati in Calabria e in Sicilia.

(3-04233)

« MIOTTI CARLI AMALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per avere notizie sul cosiddetto scandalo Cazzaniga;

in particolare per sapere se è vero quanto denunciato dalla ESSO circa centinaia di miliardi distribuiti per anni dallo stesso Cazzaniga a uomini pubblici ed a partiti italiani;

se è vero quanto sopra, chi sono questi uomini pubblici e quali i partiti che hanno incassato queste cifre.

(3-04234)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e delle finanze, per sapere se sono a conoscenza di quanto pubblicato dal *Giornale Nuovo* circa la situazione finanziaria dell'editore Rizzoli, editore del *Corriere della Sera* e dell'*Europeo*, giornali che conducono una tenace campagna moralizzatrice contro l'allegria finanza dello Stato.

« In particolare se ritengono lesivo per le istituzioni democratiche la notizia che lo editore Rizzoli, pur essendo indebitato per più di 100 miliardi con le banche, stia premendo per ottenere un prestito IMI di svariate miliardi che dovrebbero servirgli per acquisire altri giornali e per colmare il *deficit* di quelli già in possesso;

se, infine, ritengono opportuno tranquillizzare la pubblica opinione dando notizie precise sulle garanzie offerte dall'editore Rizzoli alle banche di diritto pubblico ed allo stesso IMI, ed in particolare, sulle imposte pagate dallo stesso editore negli ultimi anni.

(3-04235)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere perché il comune di Parma - parte in causa nella vertenza conclusa dal Consiglio di Stato con sua sentenza 11 giugno 1968 (promossa da certo Roncoroni, pubblicata in *Foro amministrativo*) - non ha ad oggi eseguito tale sentenza. Infatti a seguito della descritta pronuncia era annullata la licenza edilizia di un grosso palazzo (ove ha sede, tra l'altro, la sezione cittadina del PCI), perché in violazione delle norme vigenti.

« Per sapere se il comportamento dei responsabili, da allora ad oggi, dell'ammi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

nistrazione comunale di Parma non debba essere sanzionato penalmente, anche in punto all'omissione denunciata.

« Per sapere come mai non siano state prese misure cautelative - sia patrimoniali, come personali - nei confronti dei responsabili dell'amministrazione comunale stessa, contro i quali è in atto la istruttoria per lo scandalo edilizio di Parma, uno, certamente, dei più gravi della storia d'Italia.

« Per sapere se non sia il caso di procedere per la sospensione dall'incarico e dalle funzioni del sindaco Gherri.

(3-04236)

« TASSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere come mai, proprio dalla data di entrata in vigore della cosiddetta " riforma carceraria " si siano intensificate sino a raggiungere limiti addirittura gravi e grotteschi le evasioni dalle carceri d'Italia.

« Per sapere come mai tali evasioni, così numerose e ormai pressoché periodiche, tanto da non " far più notizia ", avvengano anche e soprattutto dalle carceri di nuova costruzione e dove le « riforme » sono state attuate immediatamente, secondo i comunicati ufficiali.

« Per sapere come mai, nonostante le richieste - ripetute e insistenti, pure dall'odierno interrogante, segnatamente per le carceri di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena - non si sia fatto nulla per adeguare l'organico del personale alle nuove necessità, tenuto conto che l'organico era già notevolmente insufficiente anche prima.

« Per sapere che cosa si aspetti per dotare tutte le carceri dei macchinari tecnici moderni atti ad individuare nella corrispondenza, non più censurabile, la presenza di cose vietate ai detenuti. Per sapere se non sia caso di provvedere con l'urgenza che il caso richiede a quanto richiesto, evitando le inutili enormi spese come fatte precedentemente, ad esempio, per i " terminali " informativi inattivi (come in Emilia) da oltre due anni e comunque dalla data della fornitura, per mancanza di personale e dei necessari allacci.

(3-04237)

« TASSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,

del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere che cosa intendano fare per la SILAN società per azioni che è ammessa dal competente tribunale di Bologna alla misura di concordato preventivo, il cui sbocco sarebbe la cessione dell'azienda a favore di una società per azioni denominata " Nuova Silan " del capitale sociale di solo un milione di lire.

« Per sapere come possa una società di così inconsistente - per non dire inesistente - capacità patrimoniale garantire anche la sola custodia e il pagamento delle somme dovute ai dipendenti quali indennità di anzianità e accessorie, che, indubbiamente debbono essere pagate agli stessi prima della cessione, e che superano abbondantemente la somma di 2.000.000.000 (duemiliardi) a buona stima.

« Per sapere come mai i quattro soci che costituiscono e hanno sottoscritto il capitale della " Nuova Silan " (di lire 1.000.000) siano tutti ex dipendenti della SILAN società per azioni i quali hanno, peraltro, a differenza dei colleghi, di già percepito le indennità di licenziamento, anzianità, e accessorie.

« Per sapere quali garanzie possono essere date a coloro che riterranno di rimanere quali dipendenti della " Nuova Silan " società per azioni anche per il pagamento degli stipendi e delle indennità loro dovute.

« Per sapere come mai la SILAN società per azioni non abbia materialmente e ritualmente accantonato nei modi di legge le somme occorrenti per la liquidazione delle indennità dei dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro.

(3-04238)

« TASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendono assumere in ordine alla preannunciata chiusura della Pennitalia con 550 dipendenti, che si aggiunge alla chiusura di quattro tabacchifici, alla sospensione di centinaia di operai della Landis, della Marzotto e di numerose altre aziende, alla crisi sempre più grave del settore conserviero, degli scatolifici, della ceramica e dell'edilizia, che hanno portato a 50.000 disoccupati, 10.000 sospesi, oltre mille licenziati; livelli che minacciano

di aumentare considerevolmente con lo smantellamento delle fondamentali strutture della già gracile industria salernitana e per la mancanza di prospettive per fondamentali colture agricole dal pomodoro alla ortofrutta alla olivicoltura.

« Si tratta di uno degli aspetti più gravi della condizione di crisi che da tempo investe la regione Campania, e che esige che il riconoscimento già più volte fatto della necessità di un coordinato intervento per la questione della occupazione e dello sviluppo della Campania si traduca finalmente in adeguati provvedimenti anche di carattere immediato.

(3-04239) « DI MARINO, BIAMONTE, D'ANGELO, CIRILLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa per essere informato sulle sanzioni disciplinari inflitte a militari, in seguito a violazioni di norme del vigente regolamento di disciplina, e dei motivi di tali sanzioni; e per conoscere se intendano intervenire perché, in vista della riforma del regolamento di disciplina, vengano annullate tutte le punizioni inflitte sulla base di norme in contrasto con il dettato costituzionale, relative al godimento dei diritti civili da parte del personale militare e già superate anche nella proposta governativa di riforma.

« L'interrogante chiede ancora di conoscere se, sempre in obbedienza al dettato costituzionale, non si intendano fissare le norme per la partecipazione dei militari all'attività politica; e in particolare, con riferimento alle polemiche recentemente occasionate dalla partecipazione di militari al convegno nazionale indetto da un partito politico, nonché a manifestazioni locali di natura del pari politica indette da organismi o gruppi ed in particolare in relazione al caso del maggiore D'Avossa:

a) se il Governo intenda impartire istruzioni generali, che vietino ai militari in uniforme la partecipazione a manifestazioni di carattere politico-sindacale, quando questa non avvenga in rappresentanza ufficiale del corpo o dell'arma;

b) se il Governo intenda impartire istruzioni generali affinché venga energicamente richiamata l'osservanza delle disposizioni vigenti che vietano ai militari in quanto tali e tanto più ovviamente se in

uniforme o armati, la partecipazione attiva a manifestazioni politiche, in aderenza ad un principio esplicito affermato in Costituzione.

« L'interrogante richiama l'attenzione del Governo sul fatto che l'ammissibilità semplice o la tolleranza per simili casi che non senza isolati ma significativi abusi si verificavano in passato, diventano incompatibili con la sicurezza dello Stato repubblicano nell'attuale quadro psicologico e culturale contrassegnato dall'emergere di tendenze a far assumere ai militari come corpo, o a determinati eventuali strati di essi, in contrapposizione ad altri, un ruolo di iniziativa di rappresentanza politica che è incompatibile con un ordinamento democratico.

« L'interrogante sottolinea altresì che istruzioni e norme generali del tipo suaccennato, determinando una certezza o chiarezza, di doveri nell'ambiente militare, eviterebbero che commilitoni o ufficiali superiori si trovino nella necessità di intervenire direttamente, nell'esercizio doveroso delle loro funzioni, di fronte alla flagranza di reati militari, ovvero di subire l'umiliazione del proprio prestigio e di quello delle forze armate, assistendo inerti ed impotenti alla consumazione degli stessi.

(3-04240)

« BANDIERA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere quali provvedimenti intendono adottare in riferimento allo sviluppo della agricoltura nella zona Pontina e in particolare per conoscere:

1) se intendono promuovere d'accordo con la regione Lazio lo studio dello stato attuale della bonifica dell'agro pontino, valutando in modo particolare il mancato completamento delle opere idrauliche, il sopravvenuto deterioramento di quelle in atto a causa dell'abbassamento del livello dei terreni, il periodico ripetersi di allagamenti e di sommersioni, in progressiva espansione di terreni agricoli;

2) notizie conclusive e aggiornate sul processo di sostituzione, nella conduzione dei terreni, degli originari assegnatari con nuovi proprietari coltivatori e non e sul ruolo che l'Opera nazionale combattenti ha giuocato per rendere possibili tali trasferimenti immobiliari;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

3) informazioni dettagliate in merito ai programmi per il completamento delle opere idrauliche, l'attuazione della irrigazione, la sistemazione della viabilità podereale e interpodereale, la costituzione di organismi collettivi per la conservazione, la trasformazione, la vendita dei prodotti agricoli;

4) se c'è un programma di disinquinamento delle acque dei fiumi, dei canali di bonifica e dei laghi costieri di Fogliano, Monaci, Caprolace, quali sono le opere previste e quale il grado della loro attuazione;

5) quali sono i finanziamenti pubblici accordati ai programmi di cui ai punti 3) e 4);

6) se è stata sottoposta a revisione la classificazione delle spese di bonifica alleggerendo gli utenti degli oneri relativi alla manutenzione di grandi opere idrauliche statali;

7) quali direttive sono state impartite per assicurare la direzione unitaria, il coordinamento e l'eventuale unificazione degli enti di bonifica operanti nel territorio pontino insieme al superamento di quegli enti già definitivamente emarginati nella realtà economica e sociale.

(3-04241) « D'ALESSIO, POCETTI, CESARONI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, GIANNANTONI, VETERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non credono di tenere presente la sua precedente interrogazione dove vi erano indicate varie soluzioni relative alla Torrington di Genova e, inoltre, se non credono affidandone la gestione alla GEPI, di imporre a questa la ripresa immediata della produzione trattandosi di azienda produttrice di aghi tessili fortemente richiesti e di fabbrica unica in Italia, ciò allo scopo di evitare ad ogni costo la messa in cassa integrazione delle maestranze, che servirebbe soltanto ad incancrenire la situazione.

(3-04242)

« BAGHINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per sapere a che punto sono giunte le indagini relative all'arresto

di due appartenenti alle « Brigate Rosse », avvenuto la notte del 21 gennaio 1976 a Genova, che trasportavano un ordigno ad alto potenziale con sistema ad orologeria fissato sulle ore 5,30.

« In particolare l'interrogante chiede:

a) se è stato accertato a quale sede di partito o di organizzazione politica o a quale abitazione di personalità religiosa, era riservato l'ordigno;

b) se sono state effettuate perquisizioni in abitazioni appartenenti ad amici dei due arrestati o a persone risultate affiliate alla stessa organizzazione politico-militare alla quale appartengono i due arrestati; ed ancora, quali sedi o quali locali sono stati perquisiti; il tutto con quale esito;

c) se sono stati trovati documenti dai quali dedurre che alle stesse « Brigate rosse » vanno addossati altri attentati, altre aggressioni, sulle quali non risulta che le dette « Brigate Rosse » si sono assunte ancora la paternità;

d) se il materiale trovato fa concretamente pensare che sia identica la matrice delle sei bombe scoppiate lo scorso anno a Savona e che una interessata propaganda fece rientrare le indagini verso elementi di destra con la fatale conseguenza di non essere riusciti a trovare i responsabili e con l'assurdo risultato di provocare persecuzioni e risentimenti nei confronti dei militanti del MSI-destra nazionale;

e) perché mai gli accertamenti, le indagini, le denunce, non sono state estese a tutte le persone che notoriamente hanno sempre partecipato assieme ai due arrestati a riunioni ed a manifestazioni di protesta spesso concluse con atti di violenza.

(3-04243)

« BAGHINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi addotti dal suindicato Ministero contro il ripristino del tratto provvisorio San Piero a Sieve-Firenze.

« Evidentemente il Ministro, sulla base di non esatte informazioni pervenutegli da parte dei suoi funzionari, non conosce che questo tratto, come pure quello della vecchia linea Faenza-Marradi-Firenze rappresentano un collegamento essenziale per i lavoratori e studenti che affluiscono a Firenze ed ai comuni limitrofi e provenienti dal Mugello e dai paesi di montagna del marcadese.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1976

« Fra l'altro il ripristino della ferrovia Firenze-Faenza alleggerirebbe utilmente il traffico tra nord e sud che prevalentemente si svolge in senso verticale tra mille difficoltà, sia d'inverno che d'estate, tra Firenze e Bologna.

« Certamente il ripristino della linea ferroviaria Firenze-Faenza darebbe maggiore respiro all'economia di tutto il Mugello e dei paesi dei comuni montani che si trovano fra il Mugello, Marradi e Faenza.

(3-04244)

« MARIOTTI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, per conoscere le loro valutazioni e le loro determinazioni in riferimento alle vicende poliziesche giudiziarie conseguite alla ignobile strage perpetrata il 31 maggio 1972 a Peteano, che causò la morte di tre carabinieri e il ferimento di un ufficiale della medesima arma.

« Premesso che una "istanza di remissione per legittimo sospetto" sottoscritta in data 24 novembre 1975 dal signor Giorgio Budicin, altro degli imputati del processo per la strage anzidetta, si assume essere stata dall'autore trasmessa in copia ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, oltre che ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati; premesso ancora che nella detta istanza vengono mosse o ribadite precise accuse nei confronti di magistrati del distretto di Trieste a cominciare dal procuratore generale di quella corte di appello nonché di ufficiali di polizia giudiziaria ivi operanti ai quali sono addebitati gravi comportamenti delittuosi (dalla induzione alla calunnia o all'autocalunnia, alla frode processuale, alla subornazione di testimoni, al falso in atto pubblico, alla omissione di atti d'ufficio, alla violazione del segreto istruttorio, all'abuso di ufficio), gli interpellanti chiedono di sapere se e quali accertamenti autonomi sugli specifici fatti denunciati nell'istanza i ministri interpellati hanno ritenuto di disporre nell'ambito delle rispettive competenze e, in caso affermativo, con quali risultati, nonché quali iniziative i ministri medesimi hanno eventualmente assunto o ritengono di assumere.

« Gli interpellanti sottolineano come, anche a voler prescindere dalle precitate denunce, il quadro obiettivo dei fatti sia tale da destare seria preoccupazione. Invero:

si è per lungo tempo del tutto trascurata e si è poi frettolosamente esaurita ogni attività investigativa degli ambienti neofascisti e neonazisti del Friuli-Venezia Giulia, pure ben noti alle cronache del terrorismo per tutta una serie di attentati che vanno dal marzo del 1971 (attentati alle linee ferroviarie Trieste-Venezia e Udine-Venezia) all'ottobre del 1972 (tentato dirottamento aereo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

le indagini di polizia giudiziaria, dirette da un ufficiale superiore già implicato nelle note vicende dell'estate 1964 e in particolare nel famigerato « Piano solo » e avallate dai magistrati inquirenti, intese ad accreditare la colpevolezza di soggetti indicati come appartenenti alla piccola malavita locale, hanno portato a risultati ritenuti inattendibili dai giudici di primo grado.

« Ancora una volta, dunque; gli autori, gli organizzatori e i mandanti di un atto di strage sono rimasti ignoti; ancora una volta i dubbi sulla pertinenza e la serietà delle attività investigative in proposito svolte trovano qualificazione per la presenza o l'influenza dei servizi di informazione; ancora una volta infine si ha modo di verificare la riluttanza, per non dire altro, propria di taluni settori dell'apparato repressivo dello Stato ad indagare con fermezza sulle centrali eversive neofasciste operanti nel paese.

« In presenza di una simile situazione gli interpellanti chiedono se i Ministri interessati ritengano doveroso svolgere le opportune inchieste nei settori di rispettiva competenza, assumendo fin d'ora i provvedimenti, quanto meno cautelari, che apparissero congrui, e promuovendo le iniziative atte a garantire l'accertamento delle eventuali responsabilità al di fuori delle pressioni dell'ambiente e delle categorie direttamente interessate.

(2-00762) « MALAGUGINI, COCCIA, SPAGNOLI, MENICHINO, LIZZERO, SKERK ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle partecipazioni statali, per sapere — premesso che il fenomeno della cosiddetta

” autoriduzione delle bollette ” (telefoniche o altre) costituisce appieno fattispecie di reato penalmente sanzionato e comunque illecito; poiché la richiesta di pagamento da parte della SIP (o delle aziende pubbliche le cui richieste sono soggette al fenomeno ” autoriduttivo ” da parte dei sovversivi gruppi di estrema sinistra) è sempre inviata con notevole anticipo sulla data di scadenza e termine di pagamento sì che è possibile ad ogni cittadino, come a gruppi e associazioni che vogliono vivere nel nostro sistema costituzionale, di ricorrere al giudice, anche ex articolo 700 del codice di procedura civile e chiedere la sospensione, quanto meno della esecutività della ” bolletta ” — se sia caso di invitare la SIP e le altre aziende pubbliche interessate a procedere con estrema decisione alla persecuzione a mezzo delle necessarie iniziative anche giudiziarie di tutti coloro che ” autoriducono ” le bollette, salvo che non sia caso di procedere contro gli amministratori degli enti e aziende suindicate per omissioni di atti d’ufficio per il caso in cui sino ad ora non abbiano proceduto giudiziariamente contro gli ” autoriduttori ” stessi.

« Per sapere come mai le questure d’Italia non sono mai intervenute per vietare le assemblee e i convegni volti appunto a intensificare la ” autoriduzione ” delle bollet-

te, e quindi a istigare a delinquere la popolazione, che proprio dalla pubblicità dell’iniziativa poteva essere indotta, ed è per lo più indotta, a seguire la strada comoda e ” all’italiana ” della ” autoriduzione ”.

« Per sapere se sia il caso di interessare disciplinarmente il Consiglio superiore della magistratura contro quei giudici — pur nel rispetto sempre delle loro funzioni — che lungi dal rilevare l’illecito comportamento di partenza degli ” autoriduttori ” applicano a loro favore la norma dell’articolo 700 del codice di procedura civile ordinando alla SIP il riallaccio del telefono degli autoriduttori, con beffa, tra l’altro per coloro che nel rispetto delle norme di vita costituzionale, rispettano le disposizioni vigenti.

« Per sapere cosa intendano fare, in merito alla pronuncia del pretore di Piacenza che non ha tenuto in alcun conto l’illecito comportamento di chi appunto dolosamente aveva violato norme anche penali, e aveva omesso di rivolgersi tempestivamente al giudice, ordinando l’immediato riallaccio dell’impianto telefonico di chi aveva ” autoridotto ” la bolletta SIP.

(2-00763)

« TASSI ».